



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 660

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 1° agosto 2012

## I N D I C E

### Commissioni riunite

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 75

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 87
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 88
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 5)</i> . . . . .	» 96

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 99
---------------------------	------

4<sup>a</sup> - Difesa:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 108
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 108

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 115
<i>Sottocommissione per i pareri (antimeridiana)</i> . . . . .	» 116
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 116
<i>Sottocommissione per i pareri (pomeridiana)</i> . . . . .	» 123

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 125
---------------------------	-------

7<sup>a</sup> - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 279)</i> . . . . .	» 134
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 134

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	144
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 175)</i> . . . . .	»	155
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	156
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	159
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	161
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	164
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	175
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	178

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	203
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	215
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	217
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	218

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	219
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	225
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i> . . . . .	»	229
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	230
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i> . . . . .	»	231



## COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

**8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**10ª (Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 1° agosto 2012

### Plenaria

**15ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione  
CURSI*

*Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI dà preliminarmente la parola al rappresentante del Governo per una precisazione in ordine al testo del provvedimento.

Il sottosegretario MALASCHINI chiarisce che il richiamo, presente all'articolo 46-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge come novellato dalla Camera dei deputati, ai: «termini ridotti di cui al primo periodo» va inteso come riferito al secondo periodo. In tal senso il Governo si impegna ad adottare, con un prossimo provvedimento, l'opportuna correzione di un errore che è di natura materiale, confermando che il testo dell'articolo va

inteso alla luce del parere espresso dalla 11ª Commissione permanente del Senato sul provvedimento in esame.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario DE VINCENTI, in sede di espressione del parere sul complesso degli ordini del giorno presentati, dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/3426/13/8 e 10, G/3426/35/8 e 10, G/3426/41/8 e 10, G/3426/43/8 e 10 (testo corretto), G/3426/44/8 e 10, G/3426/45/8 e 10, G/3426/46/8 e 10, G/3426/53/8 e 10, G/3426/54/8 e 10, G/3426/67/8 e 10, G/3426/74/8 e 10, G/3426/78/8 e 10 e G/3426/79/8 e 10, mentre invita i presentatori al ritiro degli ordini del giorno G/3426/17/8 e 10 e G/3426/80/8 e 10 (invito peraltro accolto dai presentatori, che li ritirano), nonché degli ordini del giorno G/3426/16/8 e 10, G/3426/20/8 e 10, G/3426/37/8 e 10, G/3426/39/8 e 10, G/3426/40/8 e 10, G/3426/58/8 e 10, G/3426/69/8 e 10 e G/3426/70/8 e 10, che tuttavia risultano decaduti per assenza dei firmatari.

Dichiara altresì di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/3426/9/8 e 10, a patto che venga riformulato dal presentatore (invito peraltro raccolto dalla senatrice Bugnano, che riformula il testo), nonché gli ordini del giorno G/3426/24/8 e 10 e G/3426/38/8 e 10.

Dichiara infine di accogliere i restanti ordini del giorno, a condizione che vengano riformulati dai presentatori e in tal senso fornisce le opportune indicazioni, che sono accolte favorevolmente dai presentatori degli ordini del giorno.

Interviene il senatore ZANETTA (*PdL*), per esprimere apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal rappresentante del Governo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiarisce la portata dell'ordine del giorno G/3426/36/8 e 10, che mira a tutelare i residenti lungo la direttrice della costruenda autostrada tirrenica, laddove la trasformazione della via Aurelia in una infrastruttura sottoposta a pedaggio dovesse avvenire in assenza di altra viabilità di tipo locale, perché costringerebbe gli stessi ad un quotidiano esborso per il pedaggio.

Il senatore RANUCCI (*PD*) lamenta l'assenza di un progetto strategico per il turismo, che possa dedicare la giusta attenzione anche alle infrastrutture oltre che alle strutture ricettive, pur nel rispetto delle competenze regionali. Sollecita quindi un intervento del Governo anche in tema di formazione turistico-alberghiera, anche alla luce di una prossima riorganizzazione delle Province, competenti in materia. Aggiunge infine la propria firma agli ordini del giorno G/3426/6/8 e 10 (testo 2), G/3426/12/8 e 10 (testo 2) e G/3426/31/8 e 10 (testo 2).

La senatrice FIORONI (*PD*) precisa che l'intento dell'ordine del giorno G/3426/17/8 e 10 era quello di riconoscere un'adeguata remunera-

zione agli impianti a ciclo combinato di generazione di energia, e in tal senso riceve rassicurazioni dal sottosegretario DE VINCENTI.

Il senatore GHIGO (*PdL*) e la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/3426/13/8 e 10 (testo 2), mentre la senatrice ARMATO (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/3426/66/8 e 10 (testo 2).

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Pontone ha annunciato di voler aggiungere la propria firma agli ordini del giorno di cui è firmataria la collega Spadoni Urbani.

La senatrice VICARI (*PdL*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/3426/71/8 e 10, dichiarando di accogliere la formulazione proposta dal Governo.

Pertanto risultano accolti dal Governo i seguenti ordini del giorno: G/3426/1/8 e 10 (testo 2), G/3426/2/8 e 10 (testo 2), G/3426/3/8 e 10 (testo 2), G/3426/4/8 e 10 (testo 2), G/3426/5/8 e 10 (testo 2), G/3426/6/8 e 10 (testo 2), G/3426/7/8 e 10 (testo 2), G/3426/8/8 e 10 (testo 2), G/3426/9/8 e 10 (testo 2), G/3426/10/8 e 10 (testo 2), G/3426/11/8 e 10 (testo 2), G/3426/12/8 e 10 (testo 2), G/3426/14/8 e 10 (testo 2), G/3426/15/8 e 10 (testo 2), G/3426/18/8 e 10 (testo 2), G/3426/19/8 e 10 (testo 2), G/3426/21/8 e 10 (testo 2), G/3426/22/8 e 10 (testo 2), G/3426/23/8 e 10 (testo 2), G/3426/25/8 e 10 (testo 2), G/3426/26/8 e 10 (testo 3), G/3426/27/8 e 10 (testo 2), G/3426/28/8 e 10 (testo 2), G/3426/29/8 e 10 (testo 2), G/3426/30/8 e 10 (testo 2), G/3426/31/8 e 10 (testo 2), G/3426/32/8 e 10 (testo 2), G/3426/33/8 e 10 (testo 2), G/3426/34/8 e 10 (testo 2), G/3426/36/8 e 10 (testo 2), G/3426/42/8 e 10 (testo 2), G/3426/47/8 e 10 (testo 2), G/3426/48/8 e 10 (testo 2), G/3426/49/8 e 10 (testo 2), G/3426/50/8 e 10 (testo 2), G/3426/51/8 e 10 (testo 2), G/3426/52/8 e 10 (testo 2), G/3426/55/8 e 10 (testo 2), G/3426/56/8 e 10 (testo 2), G/3426/57/8 e 10 (testo 2), G/3426/59/8 e 10 (testo 2), G/3426/60/8 e 10 (testo 2), G/3426/61/8 e 10 (testo 2), G/3426/62/8 e 10 (testo 2), G/3426/63/8 e 10 (testo 2), G/3426/64/8 e 10 (testo 2), G/3426/65/8 e 10 (testo 2), G/3426/66/8 e 10 (testo 2), G/3426/68/8 e 10 (testo 2), G/3426/71/8 e 10 (testo 2), G/3426/72/8 e 10 (testo 2), G/3426/73/8 e 10 (testo 2), G/3426/75/8 e 10 (testo 2), G/3426/76/8 e 10 (testo 2) e G/3426/77/8 e 10 (testo 2), allegati al resoconto di seduta.

Il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

## NUOVI ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

### G/3426/1/8 e 10 (testo 2)

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessò che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame individuano interventi per agevolare ed incentivare lo sviluppo di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato anche al fine di avviare e ove possibile accelerare l'avvio e la prosecuzione di progetti infrastrutturali necessari e prioritari per il Paese;

le infrastrutture possono essere una risposta anticiclica, per l'entità dei progetti sviluppabili mediante la finanza di progetto, anche in considerazione del contributo che ne può derivare a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, nelle regioni colpite dal recente sisma, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dove i grandi progetti infrastrutturali possono diventare una leva fondamentale per il ripristino delle condizioni di ripresa e di rilancio del tessuto produttivo e sociale di questa importante area del Paese;

le disposizioni previste, in particolare dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, prevedono misure di defiscalizzazione in materia di finanziamento di infrastrutture realizzate mediante partenariato pubblico privato. Tali misure, previste a parziale integrazione delle misure già adottate con la legge 12 novembre 2012, n. 183 articolo 18, sono applicabili solo dopo la realizzazione degli investimenti previsti e soggette all'emanazione di ulteriori decreti interministeriali che stabiliscano termini e condizioni di attuazione della norma definita nell'articolo 2 del decreto;

nel caso di interventi *project financing* la società di progetto matura un elevatissimo credito IVA che le impone un finanziamento oneroso, per tutto il tempo che intercorre tra la richiesta e l'effettivo rimborso da parte dell'Erario e che la riduzione dell'effetto finanziario dell'IVA a credito può compensare in pari misura l'eventuale contributo pubblico previsto nel progetto, non derivando perciò nuovi e maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica,



impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere i benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame anche alle opere già aggiudicate e non ancora operative avviate, al fine di favorire e accelerare l'effettiva realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti, in particolare nelle aree di maggiore criticità, quali le zone colpite dal sisma;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere misure di defiscalizzazione, o quantomeno procedure accelerate e semplificate di rimborso del credito IVA (come d'altra parte già previsto per vari altri settori), anche nella fase di realizzazione degli investimenti inerenti progetti di partenariato pubblico privato.

---

### **G/3426/2/8 e 10 (testo 2)**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame individuano interventi per agevolare ed incentivare lo sviluppo di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato per avviare e accelerare progetti infrastrutturali prioritari per il Paese;

le infrastrutture sono una risposta alla congiuntura economica negativa per l'entità dei progetti sviluppabili mediante la finanza di progetto, anche in considerazione del contributo che ne può derivare a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, nelle regioni colpite da eventi calamitosi più o meno recenti e comunque con ricostruzioni non concluse, e laddove i grandi progetti infrastrutturali possono diventare una leva fondamentale per il rilancio del tessuto produttivo e sociale;

le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, prevedono misure di defiscalizzazione in materia di finanziamento di infrastrutture realizzate mediante partenariato pubblico privato che vanno a parziale integrazione delle misure già adottate con la legge 12 novembre 2012, n. 183, articolo 18, e che sono applicabili solo dopo la realizzazione degli investimenti previsti e soggette all'emanazione di ulteriori decreti interministeriali che stabiliscano termini e condizioni di attuazione della norma definita nell'articolo 2 del decreto;

nel caso di interventi *project financing* la società di progetto matura normalmente un elevatissimo credito IVA che le impone un finanziamento oneroso, per tutto il tempo che intercorre tra la richiesta e l'effettiva

tivo rimborso da parte dell'Erario, e che la riduzione dell'effetto finanziario dell'IVA a credito può compensare in pari misura l'eventuale contributo pubblico previsto nel progetto, non derivando perciò nuovi e maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere l'estensione dei benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame anche alle opere già aggiudicate e non ancora operative avviate, al fine di favorire e accelerare l'effettiva realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti, in particolare nelle aree di maggiore criticità, quali le zone colpite da eventi calamitosi per i quali la fase della ricostruzione non è ancora completata;

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, prevedere misure di defiscalizzazione, o quantomeno procedure accelerate e semplificate di rimborso del credito IVA (come d'altra parte già previsto per vari altri settori), anche nella fase di realizzazione degli investimenti inerenti progetti di partenariato pubblico privato.

---

#### **G/3426/3/8 e 10 (testo 2)**

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il rilancio degli investimenti infrastrutturali è cruciale per far ripartire la crescita ma, con risorse pubbliche sempre più limitate, è necessario promuovere gli investimenti con risorse e capitali privati;

l'articolo 2 del provvedimento, apportando modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012, rimodula l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato e non solo alle società di progetto in determinati settori e con precisi limiti temporali;

durante l'esame del provvedimento si è svolto un ampio dibattito sulla possibilità di ampliare l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 2, consentendo il riconoscimento in favore della società di progetto o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, di un rimborso pari ad una quota delle nuove entrate fiscali generate direttamente dalla realizzazione e gestione della infrastruttura;

il Governo si è dichiarato disponibile ad approfondire questa tematica così da dare un ulteriore impulso allo sviluppo infrastrutturale,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative volte ad ampliare l'ambito operativo della defiscalizzazione di cui all'articolo 2, prevedendo la possibilità di rimborsare al soggetto interessato una quota delle maggiori entrate fiscali generate dalle nuove infrastrutture, ancora non avviate e non coperte dall'intervento pubblico.

---

### **G/3426/4/8 e 10 (testo 2)**

SANGALLI

Le Commissioni riunite 8 (Lavori pubblici) e 10 (Industria),

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni in materia di «Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico», prevedendo che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative a tali interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

considerato che:

in taluni casi è tecnicamente ed economicamente più produttivo abbattere e ricostruire gli edifici, quando è necessario ricorrere ad interventi «pesanti», che sommano alla ristrutturazione ordinaria anche l'efficientamento energetico ed acustico dell'edificio, come anche nel caso di interventi per la rimozione dell'amianto e l'installazione di impianti ad alta efficienza; oppure in caso di interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia o quando occorre ricorrere all'adeguamento anti sismico degli edifici;

gli interventi di ristrutturazione più «pesanti» risultano diseconomici e/o scarsamente efficaci ove effettuati su strutture realizzate con *standard* non più attuali, e che in tali casi la soluzione dell'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio può risultare economicamente, e sul piano dei risultati, maggiormente efficace, quando non l'unica soluzione effettivamente praticabile,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e tenendo conto delle prerogative regionali, di iniziative per consentire la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo

16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che implicino l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio;

valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e tenendo conto delle prerogative regionali, di prendere le opportune misure ai fini di verificare che gli interventi, in questione, siano di carattere straordinario, di demolizione e ricostruzione, con ampliamento della volumetria esistente entro un certo limite, da definirsi sulla base della normativa regionale vigente, e che riguardino edifici a destinazione residenziale che si intende migliorare, sia dal punto di vista della qualità architettonica che dell'efficienza energetica;

valutare che la concessione delle agevolazioni sia proporzionale alla volumetria esistente prima dell'intervento edilizio.

---

#### **G/3426/5/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11, del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013; viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;

attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;

mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

il miglioramento degli *standard* qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;

è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;

le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di inserire, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e adeguamento alle norme di sicurezza anche le spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.

---

#### **G/3426/6/8 e 10 (testo 2)**

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, GRANAIOLA, RUSSO, RANUCCI

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª,

premessi che:

l'articolo 11 del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013;

viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;

attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;

mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

il miglioramento degli *standard* qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;

è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;

le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di inserire, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, anche le spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.

---

### **G/3426/7/8 e 10 (testo 2)**

FIORONI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13-*bis* sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 concernente disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore, da ultimo oggetto di modifica con l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2012 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44;

il comma 28 del citato articolo 35, prima della modifica introdotta dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge in corso di conversione disponeva che: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».

la nuova formulazione dell'articolo, meno generica della precedente:

1. restringe il campo della solidarietà passiva in materia di ritenute e di IVA al solo rapporto fra appaltatore e subappaltatore, quest'ultimo è tenuto a fornire, prima che intercorra il pagamento del corrispettivo, la documentazione necessaria affinché l'appaltatore sia in grado di verificare che, per i versamenti in materia di ritenute ed IVA scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappalta-

tore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore;

2. il committente non è più responsabile in solido con l'appaltatore per i versamenti in materia di ritenute ed IVA ma deve sospendere il pagamento del corrispettivo sino a quando l'appaltatore non ha esibito, la documentazione indicata al punto precedente. L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a 200.000;

3. in luogo della documentazione, che comprova il puntuale adempimento, è possibile la presentazione di una attestazione rilasciata dai responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF Imprese ovvero di un professionista.

Tenuto altresì conto che il sistema degli appalti pubblici è caratterizzato da una concentrazione del mercato verso l'alto con una aggregazione artificiosa della domanda e una grande impresa virtuale che media e subordina la presenza della piccola impresa;

considerato che:

uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo deve essere quello di ridurre il carico burocratico che grava sulle imprese;

vanno evitati ritardi nei pagamenti fra imprese che possono derivare dall'applicazione della disciplina in oggetto;

finalità della norma è quella di contrastare fenomeni di utilizzo di personale non regolare, andrebbe limitato il campo di applicazione della stessa alle sole ritenute;

al fine di ridurre gli adempimenti, ed i conseguenti costi per il sistema delle imprese, in luogo della documentazione o dell'attestazione rilasciata dal professionista, va valutata la possibilità di fornire, dal parte dell'appaltatore o del subappaltatore, apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il corretto adempimento;

al fine di evitare che la piccola impresa artigiana subisca la concorrenza dall'alto derivante dalla aggregazione artificiosa di lavori, servizi e forniture prima affidati con più appalti separati ed oggi, quasi sempre, artificiosamente aggregati in megappalti affidati con i *global service* o a contraenti generali o a promotori dei cosiddetti *project financing* che gestiscono per conto del committente pubblico la relazione contrattuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile provvedimento volto a limitare la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore alle sole ritenute fiscali sui redditi senza attenuare i diritti dei lavoratori;

a valutare l'opportunità di introdurre comunque la possibilità di attestare la regolarità dell'adempimento in materia di IVA attraverso specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

a valutare l'opportunità di limitare una artificiosa concentrazione dell'offerta che comporta un allungamento ingiustificato della filiera del

subappalto, con il rischio di alterare le corrette dinamiche del confronto competitivo e di generare possibili elusioni nell'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

---

**G/3426/8/8 e 10 (testo 2)**

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premessi che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare apposite misure finalizzate a garantire una più ampia ed effettiva autonomia finanziaria dei Porti, prevedendo a tal fine la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

---

**G/3426/9/8 e 10 (testo 2)**

DE TONI, BUGNANO

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premessi che:

il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di infrastrutture. In particolare l'articolo 16, modificato presso la Camera dei deputati, dispone al comma 10-bis che l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per il prolungamento



a Nord dell'autostrada A31 (Valdastico), deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

il progetto di prolungamento dell'autostrada Valdastico verso Nord incontra la ferma contrarietà della Provincia di Trento. Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Trento ha formulato osservazioni e rilievi in ordine al progetto «Completamento autostrada Valdastico A31 verso Nord» ed ha provveduto ad inviare le stesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

le criticità procedurali e progettuali della Valdastico sono analogamente riscontrabili in altre opere infrastrutturali, il che rende particolarmente urgente un intervento volto a rafforzare e coordinare le procedure di coinvolgimento delle realtà locali,

considerato che:

a distanza di oltre 10 anni dall'approvazione della cosiddetta legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443), la normativa e le procedure di riferimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche continuano a non prevedere momenti significativi di coinvolgimento delle comunità locali sulle scelte circa le opere da realizzare. Tali procedure continuano ad essere impostate su meccanismi di snellimento, sostituzione e accelerazione dei processi decisionali, nella convinzione, che la realtà dei fatti ha dimostrato erronea, che le istanze locali possano essere rappresentate all'interno delle conferenze di servizi o degli accordi di programma;

seguendo l'esempio proveniente da altri Paesi, con particolare riferimento al noto modello del *débat public* francese (che si sviluppa tra il 1992 ed il 1995 con modificazioni rilevanti nel 2002-2003) anche in Italia alcune amministrazioni locali hanno sperimentato modalità innovative di coinvolgimento delle comunità e dei cittadini nelle fasi preparative della realizzazione di progetti di opere pubbliche. Tali sperimentazioni, talvolta codificate nella legislazione regionale, costituiscono un prezioso bagaglio di risorse che dovrebbe essere più adeguatamente valorizzato a livello nazionale;

la nozione di dibattito pubblico, nella prassi e nella dottrina, prevede, a tal fine, una discussione pubblica informata, approfondita e condotta da un'autorità indipendente, dovendosi evitare ogni sovrapposizione rispetto a procedure di sostegno alla democrazia partecipativa già esistenti;

appare opportuno valutare la possibilità di sperimentare procedure di consultazione pubblica sul modello europeo anche per progetti non strettamente infrastrutturali o per opere di particolare rilevanza il cui iter è già in corso, anche alla luce del fatto che la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011, sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, afferma che occorre garantire un dibattito pubblico di elevata qualità con riferimento alle infrastrutture energetiche,

invita il Governo a valutare l'opportunità di:

1) definire celermente le condizioni perché sia sempre avviato un dibattito pubblico preliminare al processo di elaborazione dei progetti di pianificazione o di infrastrutturazione di interesse nazionale, che presentino importanti ricadute socio-economiche o siano suscettibili di produrre impatti significativi sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio, sia con riferimento alla definizione del tracciato dell'infrastruttura che alla stessa opportunità dell'opera, assicurando che nel dibattito siano affrontati i temi di interesse economico, sociale e ambientale del progetto e siano coinvolti tutti i soggetti politici, gli amministratori, le associazioni e gli attori economici e sociali;

2) assicurare che al dibattito possano partecipare tutte le associazioni e i soggetti che lo desiderano, siano essi persone fisiche o giuridiche, e che gli stessi e le autonomie territoriali possano richiederne l'attivazione qualora l'autorità non l'abbia autonomamente disposta;

3) prevedere che il dibattito si svolga sulla base di un calendario di incontri pubblici introduttivi e di presentazione del progetto ovvero tematici e che, al termine del dibattito pubblico, l'autorità predisponga e renda pubblico un rapporto in cui illustra i contenuti e gli argomenti emersi nel corso del dibattito;

4) prevedere che entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dell'opera debba comunicare, motivandola, la decisione di mandare avanti il progetto, modificarlo o ritirarlo.

---

### **G/3426/10/8 e 10 (testo 2)**

SANGALLI

Le Commissioni riunite 8 (Lavori pubblici) e 10 (Industria),

premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento reca «*Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea*», disponendo una proroga fino al 31 dicembre 2012 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

considerato che:

appare opportuno, in materia di autotrasporto, intervenire anche in relazione alle modalità di rimborso dell'accisa corrisposta dagli autotrasportatori, alla luce del fatto che sebbene la possibilità di anticipare la ri-

chiesta di rimborso dell'accisa, che con l'art. 61 del decreto-legge n. 1 del 2012 è stata modificata da annuale a trimestrale, costituisca un beneficio per coloro che hanno crediti d'imposta da recuperare di importo elevato, tuttavia, determina un appesantimento burocratico eccessivamente oneroso per coloro che, con riferimento ad ogni trimestre solare, vantano crediti di importo ridotto;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare iniziative al fine di prevedere la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso delle accise sia con cadenza trimestrale sia con cadenza annuale, da comunicarsi all'Agenzia delle Dogane secondo le modalità che verranno stabilite e nei termini ritenuti più opportuni.

---

#### **G/3426/11/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;

secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il Fondo per la crescita sostenibile ha una disponibilità iniziale di circa 300 milioni di euro pari alle disponibilità presenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), al netto degli impegni, alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

tale dotazione è implementata con le risorse derivanti dalle somme in bilancio relative a norme oggetto di abrogazioni disposte dal presente decreto, quantificate in 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014;

il Fondo dispone inoltre delle risorse rivenienti dalle contabilità speciale e dai conti di tesoreria per circa 292,4 milioni di euro di cui 118 milioni di euro per i contratti di programma, registrati nell'ambito della contabilità speciale relativi alle «aree depresse»; 144,3 milioni di euro per i contratti d'area registrati sul conto di tesoreria acceso presso la Cassa di Risparmio di Roma e 30 milioni di euro derivanti dal Fondo salvataggio imprese;

nel nuovo sistema, tali disponibilità saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;

la disposizione, pur mantenendo il vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del Fondo per le aree sottoutilizzate usato per il cofinanziamento dei Fondi dell'Unione europea (per i quali rimane la ripartizione 85 per cento destinati al Sud e 15 per cento al Nord), di fatto sottrae risorse al Mezzogiorno;

specificato inoltre che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno; il Sud consuma 70 miliardi di euro l'anno per beni e servizi che sono prodotti anche dal resto del Paese; il sostegno alle zone più deboli contribuirebbe a rilanciare l'economia anche nelle parti più avanzate del Paese;

anche se il nuovo Fondo affronta il problema del sistema produttivo italiano nel suo complesso, di fatto si sottovaluta il problema dell'integrazione del Sud sottraendo le risorse ad esso destinate per il rilancio economico,

impegna il Governo:

a garantire un adeguato flusso di risorse per il Mezzogiorno finalizzate al raggiungimento delle dotazioni di beni pubblici indispensabili a garantire la convergenza e la coesione territoriale, la piena operatività del mercato, l'efficace funzionamento della giustizia e il rispetto della legalità, anche attraverso la concentrazione delle risorse attribuite al Fondo per la crescita sostenibile in strumenti di rapida ed efficace applicazione.

---

### **G/3426/12/8 e 10 (testo 2)**

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, GRANAIOLA, RUSSO, RANUCCI

Le Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>,

premesso che:

l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;

le principali finalità del Fondo consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese;

il rafforzamento della struttura produttiva, la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero;

il settore del turismo si trova in un momento nel quale sarebbe necessario rilanciarne le politiche di sostegno, anche innovando con l'apporto indispensabile delle Regioni;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

da tempo è stato richiesto, da più parti di convocare un tavolo di lavoro che coinvolga le associazioni di categoria del settore, al fine di rivedere e innovare profondamente la normativa nazionale del turismo assicurando l'adeguato coinvolgimento del Parlamento;

da tempo il settore del turismo è in attesa di una incisiva riforma della sua *governance*, mentre le già esigue dotazioni finanziarie sono state ridotte, passando dai 49 milioni di euro del 2009 ai 18,6 del 2011;

il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale,

impegnano il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere il finanziamento di interventi volti al miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive ovvero delle strutture che svolgono servizi di accoglienza turistica con particolare riguardo alle dotazioni infrastrutturali, nonché all'adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale e agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

---

### **G/3426/14/8 e 10 (testo 2)**

STRADIOTTO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge Crescita si prefigge lo scopo di aiutare le imprese italiane a svilupparsi e crescere affinché ne beneficino i lavoratori e sia prodotta maggior occupazione;

durante l'esame del provvedimento decreto-legge Crescita sono stati approvati dalle Commissioni VI e X riunite una serie di provvedimenti emendativi tra cui un emendamento relativo all'attività dei *call center* che ha introdotto il nuovo art 24-bis;

l'emendamento in questione è stato, per due volte, dichiarato inammissibile per estraneità di materia;

l'emendamento in questione è stato reintrodotta nel provvedimento con la semplice aggiunta del comma 7;

contenuto nell'emendamento è il principio per cui il consumatore può scegliere che il servizio del *call center* venga fornito su territorio nazionale, questo, oltre ad essere in palese conflitto con le normative comunitarie in merito alla libera circolazione di beni e servizi, libertà di stabilimento e iniziativa di impresa, obbligherebbe di fatto tutte le aziende stabilite in Italia a costi aggiuntivi per erogare un servizio che nei fatti, per contenuti e per rispetto della privacy è esattamente equivalente;

questo provvedimento potrebbe modificare le strategie di imprese presenti sul nostro territorio e che rispettano le normative su privacy e trattamento dati non modificando di fatto il servizio al consumatore né apportando alcun beneficio economico;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti connessi all'introdotta art. 24-bis ed eventualmente anche ad intervenire sulla norma citata attraverso il primo veicolo normativo utile, ovvero inserire l'inapplicabilità per tutte le imprese che operano nel rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali al fine di non penalizzare aziende già in linea con le norme ponendo loro ulteriori e inutili vincoli.

---

#### **G/3426/15/8 e 10 (testo 2)**

FIORONI, BUBBICO, Marco FILIPPI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al Capo I del Titolo III prevede «misure per la crescita sostenibile», nonché al Capo IV «misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico», che non in tutti i casi incidono direttamente e a supporto delle imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono reti ed impianti per le forniture energetiche e idriche, che sono soggette nella fase attuale ad una intensa regolazione della qualità e continuità del servizio, a vantaggio del livello di servizio offerto dall'utilizzatore finale, che impone loro di affrontare continui investimenti per l'ammodernamento di reti ed impianti e per l'adeguamento delle tecnologie;

l'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, prevede che gli interessi passivi netti e gli oneri assimilati siano deducibili in misura pari al massimo al 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, per tutte le società;

il comma 5 del medesimo articolo prevede invece la deducibilità integrale per alcune categorie di soggetti, tra i quali le banche, le assicurazioni, le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici, società di progetto ex articolo 156 del Codice Appalti, società costituite per realizzare ed esercitare interporti, per le quali tutte è prevista la deducibilità integrale degli interessi passivi;

l'articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella Legge n. 27 del 2012 del 24 marzo 2012, ha escluso dal beneficio della deducibilità integrale di interessi passivi ed oneri assimilati le società a prevalente capitale pubblico che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione;

ciò, in ossequio ad una segnalazione dell'AGCM (BoI. n. 34 del 15 ottobre 2008) che stigmatizzava l'aver riservato il beneficio alle società a prevalente partecipazione pubblica quale «in giustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private» operanti negli stessi settori, tale da ridurre la loro capacità competitiva, con particolare riferimento alla loro «capacità di finanziare nuovi investimenti». In tale ottica, a conclusione della segnalazione richiamata, l'Autorità auspicava una revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi, volto ad eliminare qualsiasi discriminazione tra imprese pubbliche e private»; le piccole e medie imprese, a causa delle loro dimensioni contenute, sostengono costi proporzionalmente più incidenti, nel ricorrere al capitale di debito finalizzato a tali necessari investimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di trovare adeguate soluzioni per reintrodurre il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi per tutte le piccole e medie imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di acqua ed energia, alla luce del fatto che tali imprese, notoriamente, sostengono costi di accesso al credito per investimenti in ammodernamento di impianti e reti, ingenti se comparati alle loro dimensioni; tenendo conto, infine, del ridotto valore degli importi e delle contenute dimensioni delle imprese interessate, che consentono di adottare le auspiccate misure nel rispetto dei dettami comunitari in materia di aiuti di Stato.

---

**G/3426/18/8 e 10 (testo 2)**

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Le Commissioni riunite 8 (Lavori pubblici) e 10 (Industria),

premessi che:

l'articolo 35 del provvedimento in esame, al comma 1, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare;

il comma 1 fissa in un'unica, per olio e per gas, fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione;

si sottolinea che però si consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti in quanto si prevede che siano fatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, ovvero al 26 agosto 2010;

a tal proposito si riportano alcuni dati resi pubblici da Legambiente nel suo dossier «Trivella Selvaggia» nei mari del Belpaese sono già attive 9 piattaforme di estrazione petrolifera ma, grazie anche al presente articolo 35, si potrebbero aggiungere almeno altre 70 trivelle. Attualmente, 10.266 km<sup>2</sup> di mare italiano sono oggetto di 19 permessi di ricerca petrolifera già rilasciati (gli ultimi due sono stati sbloccati il 15 giugno scorso nel tratto abruzzese di Adriatico di fronte la costa tra Vasto e Ortona); 17.644 km<sup>2</sup> di mare minacciati da 41 richieste di ricerca petrolifera non ancora rilasciate ma in attesa di valutazione e autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In definitiva, tra aree già trivellate e quelle che a breve rischiano la stessa sorte, si tratta di circa 29.700 km<sup>2</sup> di mare, una superficie più grande di quella della regione Sardegna;

inoltre si ricorda che il nostro mare è un vero e proprio epicentro della biodiversità. Il suo equilibrio, già messo a repentaglio dall'inquinamento e da numerose perdite di petrolio dalle navi, si regge su una delicatissima interrelazione tra flora e fauna. Si va dagli organismi «microfiltratori» come i copepodi, minuscoli crostacei, alle spugne, il mare nostrum ne ospita oltre 500 specie. Fra gli animali considerati più a rischio ci sono la foca monaca, la tartaruga verde e 12 specie di cetacei, dal capodoglio al delfino. Il 28 per cento delle specie presenti vivono esclusivamente in questo mare. Questo è dovuto principalmente alla presenza di *habitat* diversificati che favoriscono la formazione di nicchie ecologiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di assicurare che le procedure di rilascio di permessi e concessioni per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e col-



tivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui al presente articolo, siano sottoposte alla prevista procedura di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e nel relativo *iter* di approvazione ci sia il massimo coinvolgimento degli enti locali interessati.

---

**G/3426/19/8 e 10 (testo 2)**

D'ALÌ

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 35, comma 1, al secondo periodo del capoverso 17, modifica la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disponendo, che sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,

impegnano il Governo:

a valutare, nel caso di procedimenti e titoli relativi ad attività ricadenti nelle 12 miglia dai confini delle aree marine protette, l'opportunità di prevedere che la sopraindicata disposizione di salvaguardia di procedimenti concessori e autorizzatori e di titoli abilitativi non trovi applicazione ovvero di individuare misure operative specifiche per tali attività ai fini della salvaguardia ambientale.

---

**G/3426/21/8 e 10 (testo 2)**

CAFORIO

Le Commissioni riunite 8 (Lavori pubblici) e 10 (Industria),

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 35 novella il comma 5-bis dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei materiali e dei rifiuti e di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

il citato comma 5-bis ha demandato ad apposito decreto interministeriale sia l'individuazione dei «sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale» sia la disciplina delle procedure da seguire per «la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali». In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due diversi decreti interministeriali, in data 6 marzo 2008 (di individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale) e 22 ottobre 2009 (di disciplina delle procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale);

la novella in esame integra il disposto del citato comma 5-bis al fine di prevedere che con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi;

la relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che il comma in esame consente di ricondurre anche i siti militari (e/o loro porzioni) alle categorie previste dalla normativa di carattere generale. Si deve, però, constatare che al di là della previsione dell'adozione del decreto interministeriale, non si prevedono tempi e modalità per definire un piano concreto di risanamento delle aree contaminate, quale ad esempio quella del Poligono di Quirra, un'area demaniale militare interessata per anni da intense e periodiche esercitazioni militari (compresi brillamenti di ordigni), con dispersione sul terreno di grossi quantitativi di metalli tossici e sostanze chimiche tossiche (alluminio, arsenico, bario, cadmio, cobalto, cromo, rame, piombo, ferro, nichel, antimonio, tallio, zirconio e zinco), nonché di sostanze radioattive (tori o ed uranio);

considerato che:

nella Relazione intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito del Senato del 30 maggio 2012, si legge che «secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, dottor Domenico Fiordalisi (audizione 8 maggio 2012) con riguardo alle conclusioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), «nelle zone ad alta intensità di attività militare,

dove sono avvenute le attività con maggiore impiego di esplosivi, la concentrazione di metalli pesanti è tale da superare tutti i valori soglia previsti dalla normativa vigente;

inoltre, «il Gruppo di lavoro nominato per la messa a punto di un piano strategico, ha riscontrato il superamento, nelle aree oggetto di sequestro probatorio dei valori previsti nella tabella 1, colonna A e B, Parte IV, Titolo 17, allegato 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti)»;

la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

predisporre un piano straordinario di bonifica per le aree già individuate come contaminate;

dare seguito alle conclusioni cui è giunta la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito nella Relazione intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro.

---

### **G/3426/22/8 e 10 (testo 2)**

FERRANTE, SCANU, DELLA SETA, FONTANA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, GALPERTI, BOSONE, GRANAIOLO, Paolo ROSSI

Le Commissioni 8 (Lavori pubblici, comunicazioni), e 10 (Industria, commercio, turismo)

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 83/2012 recita che: al comma 5-*bis* dell'articolo 184, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi»;

si propone la predisposizione di un decreto interministeriale con il quale disciplinare e determinare i criteri atti ad individuare nuovi limiti per le concentrazioni di soglie di contaminazione nei siti militari, le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

si sottolinea che sono numerose le situazioni critiche nel nostro Paese causa la posizione di basi e poligoni militari che hanno provocato negli anni gravi impatti ambientali e sanitari. Solo come esempio esplicativo, per tutti, è il caso del Poligono di Quirra, su cui è tuttora aperta un'inchiesta giudiziaria: un'area demaniale militare su cui si sono svolte per anni periodiche e continue esercitazioni militari, con dispersione sul terreno di metalli tossici e sostanze chimiche nocive, nonché sostanze radioattive (uranio in particolare). Se pensiamo a quante persone abitano il territorio e alle attività agropastorali, agli animali allevati, nonché al personale civile e militare abbiamo presto una idea della pericolosità di questa norma che potrebbe di fatto escludere le attese bonifiche su quest'area;

ai fini dell'adozione del citato provvedimento, appare necessario che il Governo tenga in considerazione le evidenze scaturite dalla Relazione Intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione del Senato che indaga sull'uranio Impoverito dal 30 maggio 2012;

la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;

i Comuni che ospitano i siti militari, le imprese e i cittadini, hanno necessità di un efficace disinquinamento del territorio e garanzie sulla tutela della salute delle persone e degli animali, ma è impensabile, come nel caso sardo, dopo anni di ricerche circostanziate e investimenti, economici ed umani, non accompagnare «la norma facendo proprio l'impegno assunto dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle basi militari, quantificando i costi delle bonifiche delle aree, e le risorse necessarie per il risanamento e risarcimento delle famiglie delle vittime sull'uranio impoverito,

impegna il Governo:

a valutare, nell'emanazione del previsto decreto ministeriale, l'opportunità di tener conto delle conclusioni della Commissione d'indagine sull'Uranio impoverito.

---

**G/3426/23/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale, il secondo comparto manifatturiero in Italia dopo quello dell'automobile che occupa oltre 130 mila lavoratori, è da tempo alle prese con una difficile situazione di mercato che ha portato in pochi anni a rilevanti riorganizzazioni industriali, con notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale; per la crisi, si stimano quasi 5 mila esuberanti senza considerare i lavoratori dell'indotto;

la domanda commerciale di elettrodomestici è in drastico calo, e mentre domanda e offerta si spostano verso prodotti a basso prezzo, si registra un continuo aumento del costo delle materie prime;

gli accordi raggiunti tra i rappresentanti delle imprese del settore, organizzazioni sindacali, e i Ministri del lavoro e dello sviluppo economico, per mantenere i siti produttivi in Italia, hanno contenuto i licenziamenti e avviato un «riallineamento strategico» degli stabilimenti italiani, in particolare di quelli destinati alla produzione del cosiddetto «medio-alto di gamma»;

gli investimenti programmati dopo tali accordi, e il mantenimento in Italia delle funzioni di ricerca, progettazione e sviluppo, il ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGS) e agli strumenti di ricollocazione dei lavoratori in esubero, non hanno tuttavia prodotto i risultati sperati;

perdurando la crisi del settore, gli stabilimenti delle multinazionali presenti in Italia hanno avviato drastici piani di contenimento dei costi di produzione, e di riposizionamento verso i paesi dell'Est e nei mercati emergenti riducendo la propria esposizione e capacità produttiva nei mercati cosiddetti «maturi»;

considerato che:

la gravità della situazione del comparto dell'elettrodomestico necessita di un piano strategico di ampio respiro, di politiche industriali capaci di dare sostegno e rilancio ad un settore che riveste da sempre in Italia un ruolo strategico di primaria importanza;

occorre un tavolo nazionale permanente per il settore degli elettrodomestici presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e delle Regioni interessate, per promuovere un monitoraggio della situazione del mercato e dello stato di salute del comparto e per definire misure incisive di rilancio del settore;

appare urgente affrontare le criticità complessive del comparto segnalate dalle Associazioni di categoria promuovendo effettive misure di

sostegno della «buona crescita» per l'intera filiera concordate in sede europea,

impegna il Governo:

nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede europea di riequilibrio dei conti pubblici, e quindi compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:

avviare, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto in esame, immediate misure di contenimento del costo dell'energia, anche mediante la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese, introducendo regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica;

sostenere la domanda di mercato, estendendo la detrazione per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 11 del decreto in esame anche all'acquisto di elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore ad A+, per l'arredo dell'unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione;

prorogare la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

prevedere un ecoprestito per i consumatori, di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico dei beneficiari, per finanziare le spese di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e l'acquisto di elettrodomestici per l'arredo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto di ristrutturazione;

sostenere, anche mediante incentivi fiscali, l'innovazione la ricerca e lo sviluppo nelle imprese del settore;

favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore, a contrastare la concorrenza sleale e a intensificare altresì i controlli sui prodotti importati, per garantire qualità e sicurezza ai consumatori.

---

### **G/3426/25/8 e 10 (testo 2)**

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessi che:

l'articolo 46-*bis* del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente

legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché alla disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa;

in particolare, la novella di cui al comma 2 dell'articolo 46-bis summenzionato amplia le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale – concluso con le rappresentanze sindacali o con i sindacati di categoria, come individuati dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni – in merito al mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori;

le nuove ipotesi di trasferimento, che si aggiungono a quelle già individuate dalla disciplina vigente relative alle aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale (a cui è connesso l'intervento di integrazione salariale straordinaria) o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria (con continuazione o mancata cessazione dell'attività), sono quelle relative alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,

rilevato che:

la sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea C-561/07 dell'11 giugno 2009, permette di interpretare correttamente la disciplina riguardante i trasferimenti di azienda e la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti;

l'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni ha recepito la direttiva comunitaria 2001/23 che disciplina appunto il trasferimento di impresa con lo scopo di preservare i diritti dei lavoratori interessati, nell'ottica di diminuire le differenze di protezione riconosciute all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione europea;

la norma da ultimo citata esclude l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile al trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, cosicché i lavoratori dipendenti dell'impresa trasferita perderebbero il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali ed il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale di cui all'articolo 3, n. 1, prima fase, della direttiva 2001/23, nonché il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, come previsto dall'articolo 3, n. 3, di tale direttiva;

nel merito, la Corte di giustizia ha dichiarato che il nostro Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2001/23, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non garantiscono il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti

o di parti di imprese o di stabilimenti, nel caso di trasferimento di un'azienda il cui stato di crisi sia stato accertato;

infatti, per un verso, solo le prestazioni concesse al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale tassativamente elencate dall'articolo 3, n. 4, lettera *a*), della direttiva 2001/23 possono essere sottratte all'obbligo di trasferimento dei diritti dei lavoratori. Per altro verso, tale esclusione di un obbligo di trasferimento deve essere accompagnata dall'adozione, da parte dello Stato membro, dei provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori in conformità all'articolo 3, n. 4, lettera *b*), della citata direttiva con riferimento ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia dei regimi complementari di cui alla lettera *a*) del citato articolo 3, n. 4, ciò che la Repubblica italiana non dimostra in alcun modo (par. 32). Parimenti, la Corte ha ritenuto non conforme alla direttiva la mancata applicazione, ad opera dell'articolo 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990, dell'articolo 3, nn. 1 e 3, nonché dell'articolo 4 della direttiva 2001/23,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni utile iniziativa volta a verificare la compatibilità comunitaria della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 46-*bis* del provvedimento in oggetto, garantendo il rispetto delle previsioni comunitarie e nazionali in tema di rispetto dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di parte di essa.

---

### **G/3426/26/8 e 10 (testo 3)**

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessi che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92);

considerato che:

perdurano gravi difficoltà a dare salvaguardia adeguata ed inclusiva alla situazione di migliaia di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale affrontati anche attraverso accordi, collettivi o individuali, di mobilità e di esodo incentivato, il cui buon fine è messo in discussione dalle nuove norme in materia di quiescenza del previste dal de-



creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

in sede di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, la Commissione 5a del Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a dare tempestiva soluzione al problema dei lavoratori interessati agli accordi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95, non sottoscritti in sede governativa, per i quali non sussista tale obbligo di legge;

tali accordi riguardano migliaia di lavoratori coinvolti in accordi di ristrutturazione aziendale sottoscritti a livello territoriale, regionale o provinciale, nonché accordi nazionali sottoscritti tra le parti sociali e successivamente notificati alle sedi istituzionali proprie;

impegna il Governo:

a promuovere una esaustiva ricognizione di tali situazioni, rendendone noti gli esiti al Parlamento;

a valutare ogni opportuna iniziativa, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, utile a dare positiva soluzione a tali situazioni di transizione e a salvaguardia dei lavoratori in esse coinvolti, anche attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della norma prevista all'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95.

---

### **G/3426/26/8 e 10 (testo 2)**

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92);

considerato che:

perdurano gravi difficoltà a dare salvaguardia adeguata ed inclusiva alla situazione di migliaia di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale affrontati anche attraverso accordi, collettivi o individuali, di mobilità e di esodo incentivato, il cui buon fine è messo in discussione dalle nuove norme in materia di quiescenza del previste dal de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

in sede di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, la Commissione 5a del Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a dare tempestiva soluzione al problema dei lavoratori interessati agli accordi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95, non sottoscritti in sede governativa, per i quali non sussista tale obbligo di legge;

tali accordi riguardano migliaia di lavoratori coinvolti in accordi di ristrutturazione aziendale sottoscritti a livello territoriale, regionale o provinciale, nonché accordi nazionali sottoscritti tra le parti sociali e successivamente notificati alle sedi istituzionali proprie;

considerato, altresì, che:

la corretta gestione di tali situazioni riveste grande rilevanza dal punto di vista delle ricadute produttive e sociali dei territori coinvolti;

impegna il Governo:

a disporre nel minor tempo possibile una esaustiva ricognizione di tali situazioni, rendendone noti gli esiti al Parlamento;

a disporre, in conseguenza, le risorse necessarie a dare positiva soluzione a tali situazioni di transizione e piena salvaguardia ai lavoratori in esse coinvolti, anche attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della norma prevista all'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95.

---

### **G/3426/27/8 e 10 (testo 2)**

PASSONI, GHEDINI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ROILO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

la legge n. 92 del 2012 si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro, per renderlo più equo ed inclusivo, nell'ot-

tica europea della flessicurezza, per garantire all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

in quest'ottica l'estensione delle protezioni sociali dalla perdita o dalla mancanza di occupazione deve essere estesa a tutte le forme di rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, al fine di garantire pari protezione alle lavoratrici ed ai lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale di regolazione della prestazione;

in coerenza con questa finalità, la legge n. 92 del 2012 ha esteso la platea di beneficiari dell'indennità *una tantum*, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

nell'ambito di questo triennio, infatti, il numero minimo di mensilità accreditate utili per l'accesso all'indennità è ridotto da 4 a 3 mesi e l'indennità è determinata in una somma pari al 7 per cento del minimale annuo, in luogo del 5 per cento previsto dalla norma previgente;

la legge stabilisce, inoltre, l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della mini-ASpI prevista all'articolo 2, comma 20, della legge di riforma del mercato del lavoro;

a tal fine, si prevede che, nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, si verifichi la rispondenza dell'indennità *una tantum* alle sue finalità di tutela, anche al fine di valutare la sua eventuale sostituzione con il trattamento breve di disoccupazione (mini-ASpI),

considerato che:

il perdurare delle condizioni di crisi economica ed occupazionale espone – secondo quanto rilevato dall'ISTAT – migliaia di giovani alla disoccupazione, che raggiunge il record del 36 per cento, mentre nel 2011 l'indice di precarietà ha sfiorato il 50 per cento, rispetto al 46,7 per cento del 2010 e al 44,4 per cento del 2009;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione ad una insostenibile condizione di marginalità sociale,

rilevato che:

un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo è condizione per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di abbreviare il periodo transitorio, per garantire più celere e certa copertura ai fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui.

---

**G/3426/28/8 e 10 (testo 2)**

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Le Commissioni 8 e 10 del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3426 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92,

considerato che:

in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 tutte le forme di tutela per la disoccupazione involontaria confluiscono nella nuova Assicurazione sociale, per impiego (ASPI), con il graduale superamento della vigente indennità di mobilità, attraverso un periodo transitorio che si completerà nel 2017;

rispetto alla vigente indennità di mobilità l'ambito di applicazione dell'ASPI viene esteso agli apprendisti e ai dipendenti della pubblica amministrazione con contratti di lavoro non a tempo indeterminato;

il medesimo articolo 2 della legge 92/2012 disciplina, a decorrere dal 2013, l'indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo già prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di adottare le misure necessarie al fine di includere nell'ambito di applicazione dell'ASPI tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo 111, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

---

**G/3426/29/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il Capo IX del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, include taluni interventi a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, nonché norme per le connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano;

l'attività di ricerca e sviluppo è evidentemente fondamentale per un Paese che si propone il raggiungimento di elevati livelli di competitività, specialmente nel corso di una congiuntura economica negativa e recessiva come quella attuale;

l'Italia è costantemente in una posizione di retroguardia nelle classifiche stilate dall'OCSE riferite al sostegno pubblico in ricerca e sviluppo; con risorse complessive disponibili in drastica diminuzione nel corso degli anni;

ciò ha determinato, peraltro, una massiccia emorragia di competenze e risorse umane altamente qualificate, che hanno scelto di lavorare presso strutture di ricerca all'estero, favorendo quel fenomeno denominato «fuga dei cervelli». Da uno studio dell'Istituto per la Competitività si evince, facendo il bilancio generato dai brevetti registrati dai nostri migliori ricercatori all'estero, che la perdita del Pil nazionale è stimabile in circa un miliardo di euro ogni anno. A questo dato, riferito alla ricerca tecnologico-industriale, andrebbe sommata la perdita «culturale», più difficile da quantificare ma altrettanto consistente e rilevante in termini di sviluppo e competitività del Paese;

sempre secondo lo studio sopracitato, circa il 35 per cento dei 500 migliori ricercatori italiani nei principali settori di ricerca ha abbandonato il Paese, percentuale che sale al 50 per cento se si considerano i primi 100 ricercatori migliori;

tenuto conto di quanto appena descritto, appare piuttosto paradossale la situazione soggettiva di alcuni ricercatori, in attesa di presa di servizio presso le Università italiane, che si presta ad essere paradigma della scarsa rilevanza che il nostro Paese assegna alle attività di ricerca e sviluppo;

secondo una stima risultante dai dati forniti da alcune università, sarebbero circa 66 i ricercatori vincitori di concorso, in attesa di prendere servizio presso le università italiane;

i soggetti coinvolti sono vincitori di valutazioni comparative per posti di Ricercatore a tempo indeterminato la cui mancata assunzione è causata dai criteri stringenti stabiliti prima dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che impediva alle università che spendevano più del 90 per cento dei trasferimenti statali di procedere a

nuove assunzioni se non entro il limite del 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili per cessazioni dal ruolo per l'anno precedente, e successivamente dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che fissa il precedente limite nel 10 e nel 20 per cento le risorse utili a nuove assunzioni rispetto alle cessazioni dal ruolo, a seconda degli indicatori di spesa e di indebitamento;

appare evidente che l'assunzione dei suddetti ricercatori a tempo indeterminato, in attesa di presa di servizio da circa due anni, non sarà completata prima dei prossimi 4 o 5 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative, anche di carattere legislativo e regolamentare, finalizzate a facilitare la presa di servizio del personale ricercatore, eventualmente in deroga ai limiti fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le cui procedure concorsuali siano terminate prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

---

#### **G/3426/30/8 e 10 (testo 2)**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

il testo del provvedimento in esame, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, reca misure urgenti per la crescita del Paese e l'articolo 64 del provvedimento prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età o tra tutti gli strati della popolazione, con una dotazione finanziaria pari a 23 milioni di euro per l'anno 2012;

l'intervento è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, per favorire l'accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio;

la disposizione raccoglie, in un quadro di rilancio dello sviluppo, istanze avvertite dal mondo sportivo, specie laddove c'è carenza di infrastrutture sportive ed è inoltre coerente con le risultanze di studi e ricerche svolti in materia, quali l'indagine conoscitiva condotta dalla VII Commissione del Senato della Repubblica nel giugno 2011;

nell'ambito di una generale ottica di razionalizzazione degli investimenti appare opportuno che gli stessi siano indirizzati, prima ancora che alla realizzazione di nuovi impianti, al completamento dei tanti già esistenti e non ancora ultimati, al fine di renderli funzionali allo scopo,

impegna il Governo:

ad individuare, in sede attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 64 del provvedimento in esame, misure rivolte ad individuare le strutture oggetto di investimento, dando priorità al completamento degli impianti sportivi già esistenti e non ancora ultimati, in modo da renderli funzionali allo scopo e realizzando, quindi, un piano di indirizzo della dotazione finanziaria relativa al Fondo che valorizzi al massimo le risorse economiche già investite in passato.

---

#### **G/3426/31/8 e 10 (testo 2)**

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, GRANAIOLA, RUSSO, RANUCCI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 67 del decreto-legge in esame, si occupa del rilancio del turismo, i buoni vacanze sono uno degli strumenti più importanti a tal fine, si tratta, infatti, di titoli di pagamento immediatamente spendibili realizzati in tagli differenti, emessi da Buoni Vacanza Italia (BVI) tramite strutture specializzate;

BVI garantisce l'autenticità e la spendibilità di tali titoli agli utenti e agli esercenti attraverso un circuito bancario dedicato, essi danno la possibilità di acquistare un pacchetto turistico completo o servizi vari (ospitalità, ristorazione, trasporto, mostre, guide eccetera), purché scelti all'interno del catalogo realizzato da BVI;

il sistema nasce dall'esigenza di una politica di sostegno alla domanda di turismo, che coinvolga fasce di popolazione in genere escluse (anziani, disabili, giovani e famiglie meno abbienti), che rappresentano una percentuale elevata della popolazione;

lo sviluppo del turismo sociale favorisce anche lo sviluppo del turismo nazionale in termini di riequilibrio tra Nord e Sud del Paese e tra alte e basse stagioni, perché allarga la platea dei turisti, incentivando la destagionalizzazione;

il buono vacanza in Italia (*chèquevacances* in Francia) è un titolo di pagamento nominativo proposto ai salariati, che possono così accantonare un *budget* per le vacanze mediante il contributo del datore di lavoro;

i pensionati possono essere associati al progetto della BVI, attraverso la parziale deduzione della spesa turistica dalle imposte in rapporto al reddito;

i buoni vacanza, parzialmente o totalmente esenti da imposte e da contributi sociali, potrebbero costituire un valido strumento per favorire l'accesso al turismo anche a soggetti meno abbienti,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di adottare le misure idonee a riformare l'attuale sistema dei buoni vacanze allo scopo di svilupparne la diffusione, prevedendo nel contempo il rifinanziamento dei medesimi.

---

### **G/3426/32/8 e 10 (testo 2)**

STRADIOTTO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 83/2012 ha tra le finalità di incentivare la crescita prevedendo contributi tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

nell'allegato 2 sono previste le figure professionali con Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico, tranne LM 48 pianificazione territoriale urbanistica ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nell'allegato 2 la seguente classe: LM48 pianificazione territoriale urbanistica ambientale.

---

### **G/3426/33/8 e 10 (testo 2)**

CASTIGLIONE

Il Senato,

premesso che:

l'Unione europea, che sollecita e sovrintende al processo di privatizzazione, ha riconosciuto nel Trattato di Amsterdam la possibilità di una deroga per le realtà insulari e periferiche: in particolare, con riferimento all'articolo 158, la Conferenza intergovernativa ha approvato la dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari, allegata al Trattato, nella quale si rico-



nosce che queste realtà soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo economico e sociale;

alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti, si è definito che un obbligo di servizio pubblico può essere imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni periferiche della Comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo economico delle regioni interessate, nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello del servizio;

mediante l'osservanza di questi obblighi si mira a garantire il rispetto del principio di continuità territoriale e un livello sufficiente di servizi regolari di trasporto verso le isole minori, in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale di queste ultime,

considerato che:

oggi si ripropone, purtroppo e in termini urgenti e preoccupanti, il problema dei collegamenti fra la Sicilia e le isole minori e, in particolare, per le tratte sociali con l'aereo per Pantelleria e Lampedusa;

attualmente, a tali collegamenti è stata data una precaria soluzione in termini di proroga, grazie all'azione dell'ENAC, che ha potuto utilizzare proprie, sia pur limitate, risorse in ragione di economie di gestione;

la Regione Sicilia, pur in una situazione grave della finanza regionale, ha garantito la propria disponibilità ad elevare il proprio contributo sino al 50 per cento della spesa stimata, mentre il Ministero delle infrastrutture e trasporti non ha provveduto ad assicurare la propria quota, pur ridotta, in conseguenza dell'incremento del contributo della Regione;

l'attuale situazione di incertezza impedisce la pubblicazione dell'avviso di gara e la celebrazione della stessa, per dare una soluzione strutturale ai problemi dei trasporti con le due isole e consentire di intervenire efficacemente e in tempi urgenti, nella consapevolezza che una seria politica dei trasporti e delle infrastrutture sia fondamentale per l'economia e il turismo in Sicilia;

in considerazione dell'importante carattere strategico dei collegamenti aerei e della rete dei trasporti in generale, in relazione anche al problema della ripresa degli sbarchi degli immigrati, che richiede condizioni certe dei trasporti, la mancata programmazione dei collegamenti aerei introduce elementi di incertezza, se non di impossibilità, per il corretto e tempestivo lavoro di programmazione dei flussi turistici,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concorrere al finanziamento dei citati collegamenti aerei e, congiuntamente alla messa in disponibilità del finanziamento triennale, di assumere le iniziative necessarie ad assicurare la proroga sino alla data di espletamento ed aggiudicazione della gara;

ad adottare altre definitive iniziative in merito alla questione, in ragione del principio della continuità territoriale, che assicura ai cittadini delle due isole il diritto al trasporto da e verso l'intero territorio dell'Italia.

**G/3426/34/8 e 10 (testo 2)**

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, VINCENZO DE LUCA, INCOSTANTE, RUSSO

Le Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>,

Premesso che:

il settore della cantieristica di costruzione e riparazione navale rappresenta un settore strategico per l'economia del nostro Paese, sia per le navi civili, con particolare riferimento alle costruzioni ad alta tecnologia come i traghetti e le navi da crociera, sia per le navi militari;

la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale a partire dal 2008 si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale e ha colpito duramente anche il settore della cantieristica che in un quadro di depressione della domanda di nuove navi e, in qualche caso di sospensione di commesse già avviate, rischia di essere irreparabilmente compromesso;

le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

nel corso degli ultimi mesi, si è rilevato il perdurare della grave situazione di crisi in cui versano in cantieri navali nazionali ed europei, ed emersa in tutta evidenza la necessità del rifinanziamento di alcune norme strategiche per il settore, che non hanno potuto trovare finora accoglimento per esigenze di contenimento della spesa pubblica;

in tale contesto, una possibile politica di contrasto dell'impatto negativo che la crisi economica ha avuto nel settore cantieristico potrebbe essere quella del rinnovo della flotta esistente, attraverso un regime di demolizione che può rappresentare una via percorribile per il rilancio della cantieristica e un nuovo stimolo della domanda;

il rinnovo della flotta potrebbe, inoltre, essere sostenuto con misure di regolamentazione di standard più elevati di sicurezza ed di efficienza ambientale, che già in altri Paesi europei hanno trovato una efficace applicazione, sviluppando un comprovato *know-how* in tecnologie «verdi» di spedizione, tali da garantire, in presenza di obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni e di combustibili più puliti, un significativo aumento della domanda;

la politica europea, di fronte alla crisi della cantieristica navale e nel quadro di una politica integrata per il mare, ha posto e porrà con più forza nel corso di questo anno la questione sia della riduzione delle emissioni navi che della sostituzione di numerose unità obsolete;

pertanto appare necessaria un'azione di stimolo, della domanda di navi più sicure e meno inquinanti attraverso il reperimento di risorse da destinare ad interventi di demolizione nel rispetto della convenzione di Hong Kong e a garanzia di un trasporto marittimo più sostenibile e più sicuro;

in tale contesto appare indispensabile un maggiore coinvolgimento della BEI a sostegno del rilancio del comparto marittimo diretto a favorire una riorganizzazione dei cantieri, che salvaguardi comunque gli attuali livelli occupazionali e la continuità operativa di tutti i cantieri esistenti, incoraggiando la rottamazione delle navi più vecchie e la produzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare e sostenere, anche in sede comunitaria, tutte le iniziative necessarie per la definizione di interventi di politica industriale, con l'adozione di piani strategici e di misure dirette a favorire investimenti per il rinnovo della flotta esistente e la costruzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale;

a valutare l'opportunità di adottare una politica di trasporto marittimo integrata ad una politica di trasporto intermodale.

---

#### **G/3426/36/8 e 10 (testo 2)**

MARCO FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, recante «legge di stabilità 2012, prevede misure di agevolazione fiscale per «le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006», ed in particolare contributi pubblici a fondo perduto emanati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'articolo 2 del provvedimento modifica il quadro normativo in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011;

viene a tal fine rimodulato l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che diventa applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali;

viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili – oltre alle società di progetto più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto. La società autostrada tirrenica spa (Sat), costituita nel 1968 a Grosseto, ha come oggetto

sociale esclusivo la promozione, progettazione e costruzione di un'autostrada a pedaggio tra Civitavecchia (Roma) e Rosignano (Livorno);

il completamento del corridoio tirrenico autostradale (denominato «A 12») rappresenta un intervento strategico di preminente interesse nazionale e comunitario;

nel 1993 entrò in servizio la prima tratta costiera tra Livorno e Rosignano, l'opera fu edificata in assenza di vincoli legislativi di natura ambientale. Successivamente, per la realizzazione di «grandi opere infrastrutturali», fu introdotta la valutazione d'impatto ambientale (Via), una verifica multi disciplinare degli impatti dell'opera sull'ambiente;

nel 1990 il progetto della autostrada tra Rosignano e Civitavecchia fu respinto dalla commissione valutazione d'impatto ambientale; fu dichiarata insostenibile per molteplici ragioni: paesaggistiche, idrogeologiche, economico-finanziarie, progettistiche;

nel dicembre 2008, dopo un lungo percorso fra le istituzioni interessate, fu approvato un progetto dettagliato della tratta in oggetto; tale progetto fu ratificato; con osservazioni, dai numerosi enti locali interessati e prevedeva 150 prescrizioni da recepire; il nuovo progetto teneva conto del delicato equilibrio tra due esigenze imprescindibili, l'agibilità infrastrutturale e la tutela ambientale;

tale progetto preliminare (approvato dal Cipe il 18 dicembre 2008) introduceva quindi le prescrizioni che riguardavano gli interventi infrastrutturali accessori legati alle esigenze del territorio e il transito gratuito per il traffico locale là dove l'infrastruttura, sostituendo la vecchia viabilità, diveniva l'unico asse viario di collegamento utilizzabile dai residenti per i piccoli spostamenti. Il progetto preliminare approvato nel 2008 non è mai stato contestato né da Sat, né dai Ministeri competenti né dalla regione Toscana;

il 13 maggio 2010 il Cipe ha rinnovato la concessione di Anas Spa a Sat per la costruzione e gestione dell'autostrada tirrenica confermando la proroga della scadenza della concessione dal 2028 al 2046;

il Cipe, con deliberazione del 22 luglio 2010, ha inoltre chiesto la modifica dello schema di convenzione unica tra Anas Spa e società autostrada tirrenica (Sat) Spa, prescrivendo di assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica in modo da riportare un valore di subentro, a fine concessione, pressoché nullo, prima previsto in 3.777,2 milioni di euro, pari al costo degli investimenti effettuati per la realizzazione dell'opera;

in conseguenza di ciò Sat, nell'intento di rendere compatibili gli effetti di tale prescrizione con il piano di *project financing*, ha deciso di presentare un nuovo progetto con l'obiettivo di modificare il tracciato determinato e sottoscritto nel 2008 a causa dei costi eccessivi che questo comportava;

secondo il nuovo progetto l'autostrada dovrebbe ripercorrere quasi interamente l'attuale tratto della «Statale Aurelia»;

la regione Toscana ha sottolineato l'importanza del completamento dell'Autostrada/tirrenica, in quanto opera di interesse strategico regionale, oltre che nazionale ed europeo) e ha posto come prescrizione, oltre all'ap-

profondimento delle soluzioni progettuali finalizzate a garantire anche la mobilità locale, l'individuazione di un sistema di esazione dei pedaggi compatibile con l'esigenza di evitare lo spostamento del traffico di attraversamento dell'autostrada alla viabilità locale, in particolare attraverso forme di esenzione per i residenti nonché attraverso sistemi per la riduzione progressiva del pedaggio per gli utenti che fanno un uso ricorrente dell'autostrada,

impegna il Governo:

a prevedere, lungo tutto il tragitto dell'autostrada tirrenica (privilegiando le zone dove non sarà presente una adeguata e efficiente viabilità alternativa), una esclusione del pedaggio per il transito di veicoli di cittadini ed imprese residenti;

a riconoscere, al fine di compensare i mancati introiti dovuti all'introduzione del pedaggiamento gratuito, a favore delle società di progetto appositamente costituite e delle concessionarie, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione delle nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto.

---

### **G/3426/42/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede anche interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20-29 maggio 2012, al fine di contribuire a realizzare in tempi rapidi una piena ripresa di tutte le attività produttive, economiche, di servizio, sociali e culturali;

il decreto-legge n. 74 del 2012 e la deliberazione AEEG n. 235/2012 prevedono la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi a partire dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle Autorità competenti;

detti provvedimenti accomunano da un lato soggetti che hanno avuto danni effettivi ad altri che, pur avendo avuto disagi, ne sono stati esenti e, dall'altro, l'ampiezza dei beneficiari e gli squilibri finanziari posti in capo ai fornitori dei servizi pubblici locali derivanti da una sospensione dei pagamenti fanno gravare il forte peso economico finanziario del provvedimento soltanto su questi ultimi, anch'essi fortemente danneggiati dal sisma nelle infrastrutture e nelle reti dei servizi, negli immobili e nelle sedi aziendali;

che gli ingenti flussi di cassa che verranno meno per effetto della deliberata sospensione prima richiamata se non tempestivamente ed adeguatamente compensati dal sistema regolatorio determineranno un aumento, forte dell'esposizione finanziaria corrente (personale, costi di produzione, pagamento fornitori, eccetera) per i gestori soprattutto piccoli e medi che operano nel perimetro dei Comuni coinvolti dal sisma e che perciò le stesse Aziende rischiano di non poter più continuare a fornire i servizi,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali che versano in difficoltà di cassa idonee compensazioni finanziarie per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione dei pagamenti delle fatture relative alle forniture dei servizi di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato alle utenze effettivamente danneggiate.

---

#### **G/3426/43/8 e 10 (testo corretto)**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premessi che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio; i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro

(fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della *green economy* nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO<sub>2</sub>, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopracitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi anche in termini strettamente contabili;

nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI - «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sui relativi indirizzi) si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, apposite iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, estendendolo anche agli interventi di mitigazione dei rischi e di adeguamento anti-

sisimico del patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese.

---

**G/3426/47/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che,

per favorire la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili abitativi, l'articolo 11 del decreto-legge in commento ha potenziato, sino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36 per cento (di cui all'articolo 16-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - TUIR), incrementando la percentuale di detrazione, dal 36 per cento, al 50 per cento ed il limite massimo di spesa che, da 48.000, passa a 96.000 euro, ferme restando tutte le altre modalità applicative dell'agevolazione;

dal dato letterale della norma, che fa riferimento agli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il potenziamento del beneficio sembrerebbe limitato ai soli lavori di recupero edilizio delle abitazioni ed alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

un'interpretazione strettamente letterale della norma, pertanto, escluderebbe dal maggior beneficio fiscale la fattispecie indicata nel comma 3 del predetto articolo 16-*bis* del TUIR, che agevola l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell'immobile;

per tale fattispecie, la detrazione del 36 per cento «a regime» viene riconosciuta forfetariamente sul 25 per cento del corrispettivo d'acquisto dell'abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro, a condizione che l'intervento di recupero abbia interessato l'intero fabbricato;

si tratta di una forma di incentivazione al recupero di interi edifici, non limitata alla semplice manutenzione di singoli appartamenti (tra l'altro, già ampiamente coperta dai limiti di detrazione previgenti), con evidenti benefici in termini di riqualificazione del tessuto urbano, che costituisce uno degli obiettivi primari dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012;

per questi motivi, è opportuno chiarire che tale fattispecie non sia esclusa dall'incremento della detrazione e che l'incertezza interpretativa sia riconducibile ad un mero aspetto formale, legato al coordinamento normativo tra l'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 e l'articolo 16-*bis*



del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non già alla reale volontà del Legislatore;

tale considerazione è avvalorata dal fatto che lo stesso comma 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/186 rinvia alle disposizioni del comma 1 che, come noto, è stato modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012, cosicché l'incremento dell'agevolazione dovrebbe risultare comunque applicabile anche all'acquisto di fabbricati abitativi integralmente ristrutturati dalle imprese, o cooperative, cedenti;

al fine di eliminare qualsiasi incertezza interpretativa che possa frenare gli effetti positivi in termini di maggiori investimenti indotti nel comparto delle ristrutturazioni e del conseguente incremento di gettito per l'Erario,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto-legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.

---

### **G/3426/48/8 e 10 (testo 2)**

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premessi che:

l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;

appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;

nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati;

effetti particolarmente soddisfacenti;

le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;

urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa; il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio;

a valutare l'opportunità di presentare al più presto una proposta efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie disagiate.

---

### **G/3426/49/8 e 10 (testo 2)**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede, a decorrere dal 2013, la riduzione forfettaria Irpef dal 15% al 5% per i redditi da locazione;

nella relazione tecnica allegata al disegno di legge si ipotizza, ai fini del gettito, «che per la totalità delle locazioni ad uso abitativo venga effettuata l'opzione per il regime della cedolare secca»,

considerato che:

non tutte le locazioni abitative possono essere assoggettate a cedolare poichè, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.23/11, il regime della cedolare non si applica alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di intrapresa, o di arti e professioni,

preso atto che:

Il regime della cedolare secca è poco utilizzato dai locatori perchè ritenuto poco conveniente e caratterizzato da troppi vincoli e complicazioni;

il maggior gettito previsto in 365 milioni di euro sarebbe, pertanto, sotto stimato rispetto agli effetti che la misura citata avrà;

al fine di ottenere la variazione di gettito indicata nella relazione tecnica citata sarebbe sufficiente ridurre la percentuale di deduzione in parola all'11 per cento,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di ridurre la deduzione Irpef per i redditi da locazione alla percentuale dell'11 per cento o, in subordine, a quella del 7 per cento.

---

**G/3426/50/8 e 10 (testo 2)**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;

appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;

nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati, effetti particolarmente soddisfacenti;

le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;

urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa;

il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio;

a valutare l'opportunità di presentare al più presto una proposta efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie disagiate.

---

**G/3426/51/8 e 10 (testo 2)**

GERMONTANI

Il Senato,

premessi che:

l'efficiamento energetico e quindi l'utilizzo delle risorse attraverso tecnologie e sistemi in grado di governarle efficacemente, è sicuramente tra i temi più importanti dell'agenda degli organi istituzionali;

al fine di potere attuare ampi e radicali interventi volti all'ottenimento di risultati concreti in termini di risparmi energetici e di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, la BEI (Banca europea per gli investimenti), l'Unione Europea e i singoli Stati Membri si sono impegnati nel finanziamento delle misure necessarie al conseguimento di tali obiettivi;

tra tali sistemi di finanziamento spicca il Fondo Kyoto, istituito per finanziare la realizzazione di interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale;

la Circolare 16 febbraio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 alla G.U. n. 51 del 1° marzo 2012, attuativa ex articolo 2, comma 1, lettera *s*), del decreto del 25 novembre 2008 recante la «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto» definisce la misura usi finali, che indica gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;

le misure previste però all'interno di tale Fondo, non annoverano quelle riguardanti gli interventi di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione, che, qualora fossero previsti, potrebbero avere, ad esempio, un elevato impatto sui bilanci pubblici, tale da ridurre del 30-40% una delle prime voci di spesa corrente,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di estendere gli interventi previsti all'interno del Fondo Kyoto anche all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, quindi a tutte le tecnologie che permettono sia che il conseguimento di un risparmio energetico, che l'efficientamento delle risorse utilizzate.

---

**G/3426/52/8 e 10 (testo 2)**

TOMASELLI, BUBBICO, Marco FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, interviene con una serie di provvedimenti volti a sostenere e rilanciare la crescita e lo sviluppo del paese, con misure, tra le altre, relative anche al settore dell'energia, settore particolarmente delicato per la il futuro del sistema Italia;

il compito della politica energetica nazionale deve essere quello di garantire ai consumatori finali (famiglie e imprese) l'accesso all'energia in modo sicuro, economico ed ambientalmente sostenibile, contribuendo allo sviluppo del Paese e creando condizioni per attivare investimenti che possano costituire un volano per la modernizzazione ed il recupero della competitività nazionale;

l'Italia soffre da anni, rispetto al sistema di produzione europeo, di un mix energetico eccessivamente sbilanciato sulle fonti fossili con una conseguente forte dipendenza dall'estero, con ovvi problemi di sicurezza del paese in termini di affidabilità delle forniture, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sua bolletta energetica;

è necessario porre in essere una serie di azioni mirate al riequilibrio di un mix eccessivamente sbilanciato sulle fonti fossili, promuovendo con maggiore determinazione le politiche di efficienza energetica, specie nei settori dell'edilizia e della mobilità sostenibile;

lo sviluppo delle fonti rinnovabili, avvenuto in modo disomogeneo sul territorio nazionale, da un lato, ha assunto ormai dimensioni strutturali nell'ambito del sistema energetico nazionale e, dall'altro, ha prodotto a volte eccessive concentrazioni territoriali, senza dimenticare che tali impianti sono portatori di problemi di intermittenza e di non programmabilità;

lo stesso alto livello di incentivazione alle fonti rinnovabili, seppure in via di graduale diminuzione, ha contribuito in modo significativo all'aumento dei costi della stessa bolletta energetica di famiglie ed imprese;

nell'ambito del settore del gas, al fine di diminuire i costi di produzione di energia elettrica con tale fonte, vanno proseguite le politiche di ammodernamento ed apertura al mercato delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, nonché di diversificazione della platea dei fornitori;

l'Italia deve perseguire una strategia di sicurezza ed economicità delle forniture di approvvigionamento di gas naturale volta a garantire una maggiore indipendenza energetica consentendoci di sfruttare le opportunità di avvicinare il prezzo del gas alla media europea e di realizzare in

Italia un hub del gas naturale che possa servire l'Europa, ripetutamente evocato negli ultimi anni;

per raggiungere tali obiettivi, sono necessarie politiche, iniziative ed investimenti volti ad allineare il mix produttivo italiano a quello della media europea, nonché misure di razionalizzazione dell'incentivazione delle rinnovabili e della stessa fiscalità per allineare la bolletta elettrica del Paese a quella dei nostri vicini e concorrenti e ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche,

impegna il Governo:

ad elaborare e adottare una strategia energetica nazionale che definisca una prospettiva di lungo periodo, capace di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità ambientale ed economica della produzione di energia elettrica nel paese, promuovendo un ampio confronto con i soggetti interessati, a cominciare dalle relative commissioni parlamentari, e a convocare entro i prossimi mesi una conferenza nazionale sull'energia.

---

#### **G/3426/55/8 e 10 (testo 2)**

FLUTTERO

Il Senato,

considerato che:

annualmente avviene la ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 368/2003, articolo 4, comma 1-*bis*, e successive modifiche ed integrazioni);

che in particolare il comma 1-*bis* del medesimo articolo 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

che risulta possibile il caso di Comuni non confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ma con porzioni di territorio e popolazione residente nel raggio di 10 chilometri dall'impianto;

che in questo caso si verificherebbe una condizione di oggettiva disparità di trattamento a parità di condizioni dei cittadini residenti in Comuni confinanti rispetto a quelli non confinanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre rimedio a tale disparità eliminando con apposita norma il criterio del confine tra Comune sede di impianto e Comune oggetto di indennizzo previsto dalla Legge n. 368/2003, art. 4, comma 1-*bis*, e successive modifiche ed integrazioni, permanendo il previsto calcolo in proporzione alla superficie e alla popolazione reso dente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

---

**G/3426/56/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il settore idrico rappresenta, nel contempo sia un asset strategico per il Paese sia un servizio pubblico essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini;

lo scenario di questo settore evidenzia un forte deficit infrastrutturale rispetto agli altri paesi europei. Tale situazione renderà necessario avviare, nei prossimi anni dieci anni, ingenti investimenti che, stime affidabili, valutano nell'ordine di 60 miliardi di euro;

è necessario superare i preoccupanti limiti emersi preoccupanti in ordine al reperimento dei finanziamenti nel settore con la consapevolezza che lo Stato, da solo, non potrà farsi carico interamente dell'ammontare delle risorse necessarie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una serie di misure che garantiscano stabilità e certezza al finanziamento degli specifici investimenti programmati nel comparto, in particolare istituendo a carico della componente tariffaria e quindi senza oneri per la finanza pubblica, un fondo di rotazione vincolato al finanziamento degli investimenti programmati per il servizio idrico integrato al fine di conseguire efficienza gestionale e recupero delle perdite fisiche.

---

**G/3426/57/8 e 10 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Il Senato,

premessò che:

il comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rispettivo territorio la potestà legislativa in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

in base al disposto di cui all'articolo 1-*bis* del D.P.R. 235 del 1977 le province autonome di Trento e di Bolzano hanno disciplinato, con proprie leggi, le procedure di gara per l'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,

considerato che:

i commi da 4 a 8 dell'articolo 37, nel testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, relativi alle concessioni idroelettriche prevedono, per le regioni e le province autonome la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni fino ad un massimo di 30 anni a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari, secondo criteri e parametri stabiliti col decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del d.Lgs. n. 79 del 1999, specificano la competenza delle regioni e province autonome come amministrazioni chiamate ad indire le gare e disciplinano anche i casi delle concessioni già scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2017 (per le quali non è applicabile il termine di 5 anni prima della scadenza per l'indizione della gara);

la formulazione dei commi da 4 a 8 dell'articolo 37, non tiene assolutamente conto della potestà legislativa di cui all'articolo 1-*bis* del D.P.R. 235 del 1977,

impegna il Governo:

a definire, anche con il decreto di applicazione da emanare di intesa con la Conferenza Unificata, forme di applicazione della disciplina di cui ai commi da 4 a 8 dell'articolo 37 del provvedimento in esame tali da salvaguardare l'autonomia riconosciuta alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

---



**G/3426/59/8 e 10 (testo 2)**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessso che:

le profonde trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni e la rapida evoluzione dei bisogni di cittadini e consumatori hanno arricchito di nuovi contenuti le aspettative della società nei confronti del settore agroalimentare;

la tradizionale funzione economico-produttiva dell'agricoltura rimane primaria ma, per essere svolta al meglio, deve essere posta nelle condizioni di incentivare la crescita imprenditoriale, in particolare femminile e giovanile, sostenere nuove professioni, concepire moderni e sostenibili spazi di sviluppo valorizzare il lavoro all'interno di rigorose logiche di legalità e dignità delle persone;

è fondamentale puntare sul valore pubblico del «bene» agricoltura, potenziale settore traino della crescita economica del Paese, di modo che questo possa giovare dell'apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani e generalmente più predisposti all'innovazione;

è pertanto necessario dar voce alle richieste avanzate ormai da tempo dalle associazioni di giovani imprenditori agricoli, predisponendo una serie di norme volte a facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni e a tutelare il buon esito dei passaggi di proprietà,

rilevato che:

è opinione comune che, in questo momento, una delle azioni prioritarie per dare nuovo impulso al settore agricolo sia quello di promuovere l'accesso dei giovani e sostenerne l'attività. Il progressivo abbandono da parte della campagne coltivate ha prodotto infatti, secondo le cifre diffuse da alcune associazioni di settore, cinque milioni gli ettari sottratti all'agricoltura negli ultimi 40 anni;

nel nostro Paese il tasso di ricambio generazionale, nel comparto agricolo, risulta particolarmente basso e difficoltoso: dai dati resi noti recentemente dalle associazioni di categoria risulta infatti che «nell'intero contesto europeo l'Italia ha il minor numero di persone sotto i 35 anni che lavorano in agricoltura»;

se è vero, in termini generali, che l'Europa invecchia, nel settore agricolo, il fenomeno è diventato una vera e propria emergenza, con record negativi nel nostro Paese. Negli stati dell'UE, infatti, i *young farmers* sono solo il 6% del totale, e la percentuale si dimezza se si guarda il caso italiano, con il 3% di giovani e il 45% di over 65, contro la media europea di 11 punti più bassa;

in Italia, solo 112 mila aziende hanno un conduttore giovane, solo il 16 per cento delle nuove aziende è guidato da un giovane, solo nel 2,3 per cento delle aziende storiche è subentrato un giovane alla conduzione;

i dati relativi all'attività dei giovani nel settore agricolo testimoniano comunque che le aziende, in Italia, a conduzione «under 35» registrano buoni risultati per quanto riguarda l'attività imprenditoriale, la promozione di nuovi sistemi produttivi e soddisfacente penetrazione nei mercati internazionali;

I dati del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) raccontano infatti una storia di successo e innovazione: gli agricoltori europei under 35 muovono oltre 10 miliardi di euro l'anno in termini di valore aggiunto (il 40 per cento in più dei colleghi «maturi») e investono il 37 per cento in più dei seni or sulla superficie agricola utilizzata per lo sviluppo della loro attività;

risulta evidente come, per il futuro dell'agricoltura del nostro Paese, sia fondamentale accrescere e sostenere il ricambio generazionale migliorando la percentuale di conduttori giovani al pari di altri Paesi europei quali l'Austria all'11 per cento, la Polonia al 12 per cento, o la Finlandia al 9 per cento,

considerato che:

nel corso della riunione annuale del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori), tenutasi il 7 e l'8 maggio scorsi, la Commissione Agricoltura Ue ha evidenziato l'esigenza di aprire prospettive alle nuove leve, sviluppando politiche e interventi che diano impulso all'imprenditoria giovanile, permettano l'apertura di nuove imprese e favorendo l'attrattività e la sostenibilità dell'attività agricola;

i recenti provvedimenti del Governo Monti e il rinnovato protagonismo dello stesso Esecutivo in sede comunitaria sembrano aver avviato una nuova e positiva fase, tesa ad individuare nell'agricoltura giovanile un settore in grado di concorrere alla soluzione della crisi economico finanziaria;

nonostante ciò, nel nostro Paese occorre superare ancora molte difficoltà legate all'insediamento giovanile e, tra queste, la scarsità di formazione e di servizi di consulenza adeguati;

com'è noto, infatti, l'imprenditoria agricola è un settore che risente particolarmente della necessità di prevedere un graduale affiancamento del giovane ad agricoltori più esperti che siano in grado di trasmettergli quelle conoscenze pratiche del mestiere, del territorio e dell'ambiente entro cui si colloca il terreno agricolo, la conoscenza delle cui peculiarità è fondamentale. Ed è soprattutto un settore dove l'efficientamento dei servizi è più che mai determinante per ridurre i costi di produzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di sperimentare nel settore agricolo il sistema dell'affiancamento e dare così vita ad una nuova possibilità di avviamento aziendale

di tipo progressivo, nel quale il giovane agricoltore che rileva può acquisire le conoscenze specifiche e la rete di relazioni commerciali accumulate nel tempo dall'imprenditore agricolo uscente.

---

**G/3426/60/8 e 10 (testo 2)**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessò che:

la grave crisi economica si ripercuote nel settore agricolo dove l'accesso al credito, da sempre, rappresenta uno dei problemi più sentiti; aumentano le richieste di accesso al credito, ma tali incrementi di pratiche si riferiscono, in modo particolare, a domande tese a fronteggiare e coprire le emergenze di liquidità che purtroppo continuano a preoccupare le imprese agricole;

il costo del denaro per gli imprenditori agricoli è raddoppiato per la nota crisi che continua a ridurre la liquidità delle aziende;

nonostante ciò, analizzando i dati del 2011, il ricorso al credito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mostra un'agricoltura dinamica con trend davvero interessanti che superano l'11 per cento rispetto ai 4 anni precedenti;

dall'analisi del rapporto tra fidi concessi, quindi accordati, e componente utilizzata, risulta un rapporto ancora molto elevato, così come resta alta, però, la performance legata alla carenza di liquidità che raggiunge cifre *record*,

rilevato che:

i profondi cambiamenti in atto sui mercati internazionali, da un lato accrescono enormemente la domanda di prodotti alimentari, anche di qualità, e dall'altro espongono a dinamiche concorrenziali e a volte speculative che innescano crescenti tensioni sul fronte dei prezzi e dei prodotti;

è necessaria una sempre maggiore attenzione alle politiche di sostegno alla competitività internazionale delle nostre imprese e ciò comporta, oltre ad azioni di promozione della qualità dei prodotti e del sistema di produzione, intesa come capacità organizzativa e di penetrazione nei mercati, specifiche iniziative volte a potenziare le strutture ed i servizi a disposizione delle imprese esportatrici e garantire nel contempo un efficace coordinamento delle iniziative promozionali che possono essere assunte dalle imprese medesime e dai diversi soggetti istituzionali;

con oltre 1,5 milioni di aziende agricole, circa 900.000 unità lavorative, una produzione in valore che ha superato nel 2010 i 46,5 miliardi di euro e un valore aggiunto (silvicoltura e pesca inclusi) di 26,4 miliardi di euro, l'agricoltura continua a rappresentare un comparto strategico del sistema economico nazionale;

sommando all'agricoltura il sistema agro industriale, la dimensione economica del complesso sale a circa 246 miliardi di euro, pari al 15,9 per cento del prodotto interno lordo (considerando anche la ristorazione, il commercio e la distribuzione, le imposte indirette e i sostegni alla produzione), con un *export* di circa 28 miliardi di euro, che rappresentano il totale del settore agroalimentare;

secondo Federalimentare, nell'arco del 2000-2011 i prodotti dell'industria alimentare nazionale sono andati a velocità doppia rispetto all'*export* totale del Paese: un incremento dell'86 per cento contro uno del 43,5 per cento. Inoltre, l'*export* di settore ha accresciuto la propria quota dell'*export* alimentare mondiale passando dal 3,8 per cento del 2001 al 4,3 per cento del 2010, nonostante rimanga soffocato nelle sue potenzialità dal fenomeno della contraffazione e dell'«*italian sounding*»;

in un 2011 che ha segnato una crescita complessiva del 10 per cento, superando la quota dei 23 miliardi di euro, gli spunti più interessanti sono stati registrati in Russia (+ 25,3 per cento), Cina (+ 26,2 per cento) Brasile (+ 28,1 per cento) e Corea del Sud (+ 19 per cento),

rilevato altresì che:

a fronte della flessione nel mercato interno, i mercati esteri si confermano il galleggiante dell'industria alimentare italiana. La strategicità del sistema agroalimentare, testimoniata dai numeri riportati, è stata messa però a dura prova dalla crisi economica, che ha determinato ripercussioni negative in termini di tenuta e sviluppo competitivo;

i mercati agricoli sono affetti da una volatilità destinata a divenire nel prossimo futuro un fenomeno sistematico ed è prevedibile che ciò metterà duramente alla prova, nei prossimi anni, il sistema di offerta alimentare il quale, a sua volta, dovrà inevitabilmente confrontarsi con il riemergere di paure legate alla *food security* e alla scarsità di risorse produttive e ambientali del Paese;

non è più rinviabile una politica di rilancio competitivo del settore, al cui interno devono necessariamente trovare spazio interventi di promozione delle produzioni di qualità e di tutela contro le contraffazioni del *Made in Italy* agroalimentare, di stabilizzazione e riequilibrio delle relazioni commerciali lungo la filiera produttiva, di semplificazione e sburocratizzazione amministrativa, di promozione e accesso al credito e di salvaguardia delle giovani generazioni e, soprattutto, di rilancio delle produzioni agroalimentari sui mercati esteri;

considerato che:

i recenti provvedimenti del Governo Monti e il rinnovato protagonismo dello stesso Esecutivo in sede comunitaria sembrano aver avviato

una nuova e positiva fase, tesa ad individuare nell'agricoltura un settore in grado di concorrere alla soluzione della crisi economico-finanziaria;

nonostante ciò, poiché lo sviluppo del tasso di internazionalizzazione del sistema produttivo e del volume delle esportazioni costituisce una priorità strategica in un Paese, quale il nostro, dove una forte propensione all'*export* si combina con una struttura produttiva di piccole e medie imprese, spesso non sufficientemente attrezzate nell'approccio al mercato globale, e che ormai da diversi anni soffrono, soprattutto nei settori tradizionali del *Made in Italy*, dell'aumentata pressione concorrenziale delle nuove economie emergenti, si sottolinea la necessità di un incremento delle risorse finanziarie da destinare alla promozione commerciale,

impegna il Governo:

al fine di fronteggiare i rapidi mutamenti degli scenari mondiali, reagendo con adeguate iniziative alle azioni dei principali concorrenti del *Made in Italy* sui mercati internazionali, e rilanciare le produzioni agroalimentari sui mercati esteri, a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di sostenere la politica di accesso al credito delle imprese agricole, in particolare adottando sollecitamente provvedimenti legislativi orientati alla creazione di uno strumento finanziario in grado di poter maggiormente incentivare i progetti di internazionalizzazione di interesse del settore agricolo e agroalimentare.

---

### **G/3426/61/8 e 10 (testo 2)**

SOLIANI, GHIGO, GUSTAVINO, PARDI, Ignazio MARINO

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª, in sede di esame del decreto-legge n. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'EBRI (European Brain Research Institute) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze;

costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso;

per garantire un efficace funzionamento della Fondazione è necessaria la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012;

ai ricercatori dell'EBRI dovrebbe essere consentito di partecipare, alle medesime condizioni previste per l'Università ed Enti di, ricerca pubblici, ad iniziative promosse dal MIUR, dal Ministero della salute e da istituzioni pubbliche,

impegnano il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di reperire, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per garantire che un centro di eccellenza quale è l'EBRI possa continuare a svolgere il suo ruolo fondamentale nel campo delle Neuroscienze;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di adottare apposite iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'Istituto anche in ambito internazionale.

---

### **G/3426/62/8 e 10 (testo 2)**

SOLIANI, GHIGO, GUSTAVINO, PARDI, TOMASSINI, Ignazio MARINO, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª, in sede di esame del decreto-legge n. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

l'EBRI (European Brain Research Institute) è un istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze;

costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso;

per garantire un efficace funzionamento della Fondazione è necessaria la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012;

ai ricercatori dell'EBRI dovrebbe essere consentito di partecipare, alle medesime condizioni previste per l'Università ed Enti di ricerca pubblici, ad iniziative promosse dal MIUR, dal Ministero della Salute e da Istituzioni pubbliche,

impegnano il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di reperire, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per garantire che un centro di eccellenza quale è l'EBRI possa continuare a svolgere il suo ruolo fondamentale nel campo delle Neuroscienze;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di adottare apposite iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'Istituto anche in ambito internazionale.

---

**G/3426/63/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premessi che:

il nostro Paese, pur essendo all'avanguardia per le capacità, il talento e la propensione all'innovazione dei suoi ricercatori, investe ancora troppo poco, rispetto agli altri Paesi europei in ricerca, perdendo in tal modo molti dei suoi giovani talenti che preferiscono migrare all'estero;

le misure introdotte per incentivare il rientro dei nostri ricercatori hanno finora avuto poco successo anche a causa della scarsa attrattività delle strutture di ricerca italiane per i giovani talenti e per i ricercatori prestigiosi che lavorano all'estero,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di predisporre, entro brevi termini e compatibilmente con le risorse disponibili, un Piano per l'allestimento di piattaforme condivise tra università, enti di ricerca e altre istituzioni pubbliche e soggetti privati per favorire e sostenere attività di ricerca, di sperimentazione e di ingegnerizzazione dei risultati della ricerca per giovani ricercatori singoli o associati, anche stranieri, determinando particolari incentivi per i soggetti che hanno maturato esperienze di ricerca all'estero.

---

**G/3426/64/8 e 10 (testo 2)**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premesso che:

la crescita, strada obbligata per uscire dalla crisi che investe il nostro Paese e l'intera Europa, presuppone una strategia per il rafforzamento della competitività del sistema industriale;

a tale scopo, appare necessario che il governo individui i settori strategici della nostra economia, anche basandosi sull'esperienza di Industria 2015, e metta al centro della propria azione la ricerca quale necessaria via per l'innovazione;

in questo quadro, è di particolare priorità, pur in una situazione di finanza pubblica non facile, garantire adeguati incentivi finanziari alla ricerca dell'industria in settori strategici, in modo da promuovere significativa innovazione sia nei prodotti sia nei processi,

considerato che:

il l'Aerospazio è uno dei settori più avanzati e promettenti nello scenario europeo, per il contributo offerto alla diffusione di tecnologie innovative e allo sviluppo della ricerca per le applicazioni civili e della sicurezza;

tale settore si configura come eccellenza produttiva capace di sostenere una filiera integrata di grandi, medie e piccole imprese in grado di sperimentare nuovi modelli gestionali e realizzativi,

rilevato che:

uno strumento idoneo a tale fine e che in passato si è dimostrato più efficiente di altri, suscettibile di applicazione largamente automatica, è rappresentato dalla concessione di crediti di imposta,

impegna il Governo:

ad individuare i settori strategici e prioritari, tra i quali il settore dell'Aerospazio e dei Sistemi per la Sicurezza e la Difesa, valorizzando l'esperienza di Industria 2015, sui quali concentrare in via prioritaria gli incentivi per sostenere le relative attività di ricerca e innovazione, di sviluppo precompetitivo e di sviluppo produttivo;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di prevedere che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, alle imprese industriali e alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo nei settori strategici e prioritari individuati sia attribuito un congruo credito di imposta sui costi sostenuti per le attività di ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale di tali attività, aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per ricerca e sviluppo delle attività di produzione;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di prevedere che il suddetto credito d'imposta aggiuntivo non concorra alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente



della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sia soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

### **G/3426/65/8 e 10 (testo 2)**

POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

all'emittenza televisiva locale è stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle tv private nell'informazione locale;

le somme originariamente stanziati a favore dell'emittenza locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, erano rapportate alle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione;

il citato articolo 10 prevede che i finanziamenti da erogare alle emittenti locali sono da prelevare dal canone Rai versato annualmente dai cittadini. Esso recita, infatti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radio televisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206»;

tale legge fu approvata all'unanimità dal Parlamento in virtù del ruolo propulsivo rivestito dalle Tv locali nel sistema economico del Paese. Queste, pubblicizzando i prodotti delle Pmi, ne stimolano i consumi, determinandone la crescita dei fatturati e dei livelli occupazionali;

tagliare le risorse alle Tv locali, quindi, oltre a penalizzare il pluralismo dell'informazione, significherebbe frenare lo sviluppo dell'economia del Paese, il cui asse portante è proprio costituito dalle Pmi, che ne rappresentano il 70,8% del valore aggiunto totale,

impegna il Governo:

a fare in modo che anche l'emittenza locale, che dà prova di qualità del prodotto, possa essere messa in grado di operare attraverso finan-

ziamenti da erogarsi con un programma triennale. Solo in tal modo le Tv locali potranno crescere e, insieme ad esse, potrà crescere il pluralismo e l'intero sistema economico del Paese.

---

**G/3426/66/8 e 10 (testo 2)**

Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ARMATO

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª,

premessi che:

il gruppo FIAT ha deciso senza alcun preavviso, di chiudere lo stabilimento di produzione di autobus Irisbus di Flumeri in Irpinia;

quella dell'Irisbus è una realtà industriale intorno alla quale, negli anni, si è creato un indotto che dà lavoro a centinaia di famiglie, non solo in Irpinia ma nell'intera regione Campania;

è inaccettabile che il management della Fiat, dopo aver incassato milioni di euro di sovvenzionamenti pubblici, decida dall'oggi al domani di dismettere uno stabilimento di notevole entità, lasciando senza futuro un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi economica in corso; tutto il comparto produttivo dell'Irpinia sta subendo gravi contraccolpi che rischiano di affossare ogni ipotesi di crescita dell'intera area, stante l'enorme influenza che il comparto FIAT ricopre in quel territorio;

nella provincia di Avellino vi sono 80 mila disoccupati che corrispondono ad una percentuale del 30-35 per cento della popolazione; se a questi si dovessero aggiungere i lavoratori dell'Irisbus, si registrerebbe, sul fronte occupazionale, una crisi profonda che colpirebbe l'intera economia dell'Irpinia, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione delle popolazioni locali;

in alcuni incontri tra le rappresentanze sindacali e la Fiat, tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, si è registrato un sostanziale nulla di fatto, confermando la volontà del management del Lingotto di cedere lo stabilimento senza garantirne la continuità produttiva, in quanto la Fiat vuole continuare a produrre bus esclusivamente all'estero per poi venderli in Italia; in più d'una occasione le aziende di trasporto hanno ravvisato l'esigenza di favorire lo svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico circolanti la cui età media in Italia si aggira intorno ai 12 anni, di gran lunga superiore a quella europea che si attesta intorno agli 7 anni di vita;

si ravvisa l'esigenza di adottare un piano per il trasporto pubblico locale e di procedere al contestuale svecchiamento del parco mezzi per effetto del quale l'Irisbus potrebbe avere nuove commesse e quindi tenere in vita lo stabilimento di Flumeri;

è necessario reperire risorse per evitare un ulteriore invecchiamento del parco autobus nazionale che rischia di allontanare il nostro Paese dalla media europea;

lo stabilimento Irisbus è stato sottoposto a sequestro giudiziario a causa di una vertenza tra il comune di Bologna e la stessa società, facendo accrescere i timori sulla possibilità di salvarlo dalla chiusura;

i lavoratori si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal Governo, in quanto, nonostante la loro protesta pacifica e civile, nessun risultato è stato raggiunto finora ed hanno ripreso a manifestare montando la cosiddetta tenda della «resistenza» con la partecipazione degli amministratori, dei sindacati e della popolazione dell'area,

impegnano il Governo:

a rilanciare l'attività del tavolo in atto presso il Ministero dello sviluppo economico utile alla risoluzione della vertenza Irisbus.

---

#### **G/3426/68/8 e 10 (testo 2)**

GHIGO

Il Senato,

premesso che:

il contratto di rete è stato correttamente individuato, nel provvedimento d'urgenza in esame, come idoneo a favorire processi di cooperazione tra operatori economici, tanto più urgenti in un contesto di crisi economica;

la cooperazione tra il mondo dell'impresa e i professionisti è un dato significativo della realtà economica italiana che va rafforzata e sviluppata, anche attraverso un potenziamento del contratto di rete;

per i grandi studi specialisti della consulenza globale alle aziende, il contratto di rete può rappresentare un'area di *practice* nuova e integrativa, destinata ad accrescere sempre più il proprio peso, mentre per i piccoli studi può rappresentare l'occasione per costruire un nuovo *expertise* utile a ritagliarsi una propria nicchia, in un mercato di riferimento altamente competitivo;

al pari delle imprese, anche gli studi professionali vivono oggi l'esigenza di ricorrere a strumenti collaborativi utili per innovare ed accrescere in competitività e non si capisce perché debbano essere ancora una volta esclusi da istituti che incentivano e supportano la crescita;

considerato che:

l'eventuale estensione del contratto di rete ai liberi professionisti non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, prevedendo che, in caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.

---

**G/3426/71/8 e 10 (testo 2)**

GALLONE, ALBERTI CASELLATI, VICARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane;

nella sua lunga e prestigiosa storia ha visto alternarsi i più grandi direttori ed i maggiori solisti internazionali;

la suddetta Orchestra è una istituzione ultracentenaria, tra le tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Regione Liguria;

nel 2003 l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha acquisito la natura giuridica di Fondazione,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità che il Ministero per i beni e le attività culturali finanzi un progetto speciale che contribuisca a valorizzare l'attività dell'Orchestra sinfonica di Sanremo.

---

**G/3426/72/8 e 10 (testo 2)**

FIORONI

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessò che:

l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (c.d. decreto-legge «liberalizzazioni»), prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, ad informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative appartenenti a diversi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*,

considerato che:

nell'attuale quadro normativo descritto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (ed. «Codice delle assicurazioni private»), la libera collaborazione tra i soggetti iscritti al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) è consentita solo tra i soggetti iscritti in diverse sezioni del registro (agenti, broker, produttori diretti, collaboratori intermediari iscritti nelle precedenti sezioni) e non tra gli iscritti della medesima sezione, in particolare tra agenti e agenti;

la libera collaborazione tra gli agenti iscritti nella medesima sezione consentirebbe loro di soddisfare con la massima efficacia la previsione obbligatoria della pluralità di offerta, di cui alla norma citata in premessa, e di anteporre l'interesse del cliente al vincolo dell'esclusiva,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative per consentire la libera collaborazione tra i soggetti iscritti al R.U.I., anche nella medesima sezione, al fine di garantire la completa applicabilità e l'attuazione efficiente delle disposizioni dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge «liberalizzazioni».

---

### **G/3426/73/8 e 10 (testo 2)**

SANGALLI

Le Commissioni riunite 8ª e 10ª,

premessò che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, all'articolo 52-*bis* detta disposizioni in materia di

esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività d'impresa prive di organizzazione;

il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 all'articolo 3, comma 2 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» esclude tra i soggetti passivi d'imposta regionale sulle attività produttive: gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile; i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13,

considerato che:

il principio per cui anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, privi di autonoma organizzazione, sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap e che, in assenza di una specifica soluzione normativa, spetta al contribuente l'onere di agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento da parte del giudice del requisito dell'organizzazione minimale di beni strumentali,

impegnano il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative idonee all'introduzione di una previsione normativa di esclusione dal pagamento dell'IRAP di quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento alla suddetta imposta, anche al fine di evitare l'aumento del contenzioso giudiziario gravoso, in termini economici, sia per lo Stato sia per i piccoli imprenditori;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di introdurre misure volte ad escludere tra i soggetti passivi d'imposta regionale sulle attività produttive anche le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di demandare ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, del valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività d'impresa priva di organizzazione.

---

**G/3426/75/8 e 10 (testo 2)**

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'allungamento dei tempi di pagamento e l'onerosità delle procedure per il recupero dei crediti commerciali stanno minando la liquidità delle piccole e medie imprese costrette a ricorrere a prestiti bancari per finanziare l'attività;

secondo recenti stime, il mancato pagamento dei crediti costa alle imprese attorno ai 10 miliardi di euro l'anno; un importo di cui le imprese, soprattutto quelle piccole, devono farsi carico per far fronte alla mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture;

le procedure di recupero crediti previste dall'ordinamento consentono a colui che vanta un credito fondato su prove documentali come fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IVA, di attivare una procedura per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. Esperita senza successo la via stragiudiziale, che permetterebbe di ottenendo un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli e che termina con l'atto formale di messa in mora del debitore, il creditore si trova costretto a dover intraprendere la via giudiziale per tentare di recuperare il credito vantato con conseguente aggravio o di oneri, costi e tempi;

la mancanza di beni pignorabili rende «sconveniente» avviare l'azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali; pertanto, per somme irrisorie, si abbandona spesso l'azione legale;

solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l'azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito);

secondo la classifica internazionale contenuta nel rapporto *Doing Business* che la Banca Mondiale redige annualmente per fornire indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire, l'Italia è al 158esimo posto su 183 Paesi esaminati in materia di esecuzione dei contratti; in Italia servono 1.210 giorni per tutelare un contratto, contro 394 in Germania, 389 in Gran Bretagna e 331 in Francia; rispetto alla media di 518 dei Paesi Ocse, si tratta di 692 giorni in più (1 anno 10 mesi e 27 giorni). Le imprese chiedono un intervento per recuperare competitività; secondo l'Ufficio studi di Confartigianato, la lentezza della giustizia sottrae alle imprese risorse per 2,2 miliardi di euro, oltre ai mancati introiti per la fuga degli investitori esteri, non incentivati ad investire in Italia. Negli ultimi anni, anche a causa della perdurante crisi economica, il ricorso ai decreti ingiuntivi è aumentato considerevolmente;

oltre gli oneri da riconoscere al professionista o alle società preposte al recupero delle somme, il creditore è obbligato ad anticipare ulteriori oneri erariali gravanti sia sul decreto ingiuntivo che sulla successiva azione esecutiva di pignoramento. In particolare se per il decreto ingiuntivo sono previsti il contributo unificato (computato in proporzione al valore della somma da recuperare), l'imposta di bollo, i diritti di copia, le spese di notifica e l'imposta di registro, ancor più gravoso appare essere l'onere da sostenere per eseguire il pignoramento al punto tale che per crediti di importo limitato le spese per un pignoramento immobiliare – che ricomprendono le notifiche, la trascrizione, la documentazione ipocatastale e le spese per la perizia dell'immobile – potrebbero superare il valore della somma da recuperare e la procedura potrebbe quindi risultare antieconomica. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria con aliquota normale pari al 2 per cento e ne sono obbligati al pagamento coloro che richiedono le formalità;

le ingenti somme che il creditore è costretto ad anticipare per l'azione legale potrebbe disincentivare il recupero del credito e permettere ai debitori di continuare ad operare sul mercato rimanendo insolventi. Spesso a seguito di transazione tra le parti il recuperato è inferiore alla cifra iniziale e pertanto l'onere erariale pagato anticipatamente sul totale del credito rimane a carico del creditore;

nel presente decreto, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono presenti norme volte a incentivare le attività imprenditoriali, a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, a rendere più trasparente la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a modificare la disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità, prevedendo un filtro di inammissibilità dell'appello qualora il giudice rilevi l'infondatezza di merito, a stabilire per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può essere dichiarata irragionevole ai fini dell'indennizzo;

le citate disposizioni sono volte a favore lo sviluppo economico, il contenimento dei costi, la trasparenza delle procedure e la semplificazione burocratica; è necessario integrare le citate norme intervenendo anche nelle procedure esecutive giudiziali al fine di agevolare il pronto recupero del credito e ridurre l'onerosità dell'operazione che in alcuni casi la rende sconveniente,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare misure volte a rendere più agevole e meno onerosa la procedura di recupero del credito, in tal senso anche prevedendo la possibilità che l'onere erariale sia corrisposto successivamente al recupero e sulla base della somma effettivamente recuperata.



**G/3426/76/8 e 10 (testo 2)**

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

Il Senato,

premessò che:

diverse regioni italiane risultano inadempienti rispetto alle iniziative comunitarie di sviluppo regionale;

vista l'importanza di potenziare la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari soprattutto nelle materie che incidono sulla programmazione regionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire, secondo le previsioni dell'ordinamento giuridico comunitario, una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale.

---

**G/3426/77/8 e 10 (testo 2)**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

premessò che:

il Cipe dovrebbe aver sbloccato i finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo del Paese;

considerato che:

nel piano delle opere pubbliche ci sono molte infrastrutture in parte già realizzate ma, ad oggi, ancora da completare, e altre con progetto definitivo approvato e cantierabile in attesa solo del finanziamento;

preso atto che:

le infrastrutture non completate rappresentano uno dei più grandi sperperi di denaro pubblico perpetrato in molti casi fino ad oggi;

i fondi disponibili dovrebbero essere impiegati al più presto per far ripartire i cantieri già avviati;

rilevato che:

le opere corredate di progetti già cantierabili dovrebbero essere appaltate al più presto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili al prosieguo e al completamento delle opere già realizzate in stralci e al finanziamento di quelle dotate di progetti definitivi e cantierabili al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire l'immediata apertura dei cantieri.

---

## Plenaria

### 16ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione  
CURSI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si riprende con l'esame degli articoli del decreto-legge e dei relativi emendamenti.

Il presidente CURSI informa che la 5ª Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere sulle numerose proposte emendative presentate. Tuttavia, in considerazione del fatto che il provvedimento d'urgenza è calendarizzato in aula a partire dalla seduta antimeridiana di domani, ritiene che le Commissioni riunite potranno procedere nell'esame delle proposte emendative. In qualità di relatore della 10ª Commissione, si riserva di presentare, insieme al senatore Grillo, relatore per l'8ª Commissione, eventuali proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea che si dovessero rendere necessarie per recepire il parere della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il relatore CURSI (*PdL*), anche a nome del relatore Grillo per l'8ª Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) interviene per richiamare l'attenzione del Governo sull'emendamento 56.2, concernente la Scuola Magistratura, la cui istituzione era stata decisa nell'ambito di un'apposita riforma del settore. La scelta di ridurre il numero delle sedi, ritiene vada a penalizzare quella di Bergamo, che peraltro è in fase avanzata di realizzazione. Peraltro la scelta, sicuramente apprezzata dai componenti la Magistratura, viene operata dal Ministro della giustizia, che è in palese conflitto di interessi, vista la sua provenienza dalla carriera dell'avvocatura.

Il sottosegretario IMPROTA fa presente che non vi è alcuna decisione che possa penalizzare la sede di Bergamo e che comunque il Governo è disponibile ad accogliere un apposito ordine del giorno opportunamente formulato.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) ritira quindi l'emendamento 56.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3426/87/8 e 10.

Vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti 4.2, 7.1, 8.0.1, 9.0.4, 12.9, 13.5, 13-ter.2, 13-ter.0.4, 13-ter.0.11, 13-ter.0.12, 13-ter.0.13, 15.0.1, 16.9, 16.12, 16.13, 18.1, 23.14, 23.0.1, 23.0.6, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24-bis.0.2, 24-bis.0.3, 24-bis.0.4, 24-bis.0.5, 24-bis.0.6, 24-bis.0.7, 24-bis.0.8, 31.9, 31.39, 31.0.29, 32-bis.0.1, 33.0.3, 33.0.4, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 37.6, 37.8, 37.9, 37.10, 37.13, 37.14, 37.17, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.0.1, 54.24, 59-*quater*.0.1, 59-*quater*.0.2, 59-*quater*.0.3, 59-*quater*.0.4, 59-*quater*.0.5, 63.0.1 e 69.0.1.

Risultano decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.0.1, 5.0.1, 6.1, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 9.2, 9.3, 9.0.2, 10.3, 11.3, 11.6, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.21, 11.0.1, 12.3, 12.5, 13.1, 13.3, 13-ter.0.2, 13-ter.0.3, 13-ter.0.5, 13-ter.0.6, 13-ter.0.7, 13-ter.0.8, 13-ter.0.9, 13-ter.0.10, 17-*terdecies*.0.1, 17-*terdecies*.0.2, 18.0.8, 20.1, 21.2, 22.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.6, 23.12, 23.15, 24.2, 24.3, 24.6, 24-bis.1, 24-bis.2, 24-bis.3, 24-bis.4, 31.24, 31.25, 31.26, 31.27, 31.0.1, 31.0.2, 33.0.1, 34.1, 34.7, 35.1, 35.3, 37.3, 39.2, 39.6, 39.12, 39.0.2, 40.0.2, 41.1, 45.0.1, 45.0.2, 45.0.3, 46-bis.6, 51-bis.1, 51-bis.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.17, 52.0.18, 52.0.19, 54.1, 54.4, 54.6, 54.7, 54.9, 54.15, 54.17, 54.18, 54.21, 54.22, 55.3, 57.3, 57.0.1, 59.1, 59.2, 59.8, 59.10, 59.11, 59-*quater*.1, 59-*quater*.0.6 e 62.0.2.

Verificata la presenza del numero legale, vengono posti in votazione tutti i restanti emendamenti, che risultano tutti respinti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno G/3426/81/8 e 10, G/3426/82/8 e 10, G/3426/83/8 e 10, G/3426/84/8 e 10, G/3426/85/8 e 10, G/3426/86/8 e 10 e G/3426/87/8 e 10, allegati al resoconto di seduta.

Il sottosegretario IMPROTA accoglie gli ordini del giorno G/3426/81/8 e 10 e G/3426/86/8 e 10. Dichiara inoltre di accogliere i restanti ordini del giorno, a condizione che vengano modificati dai presentatori e in tal senso fornisce le opportune indicazioni.

I presentatori riformulano gli ordini del giorno G/3426/83/8 e 10, G/3426/84/8 e 10, G/3426/85/8 e 10 e G/3426/87/8 e 10 in altrettanti Testi 2, allegati al resoconto di seduta.

Con riferimento all'ordine del giorno G/3426/82/8 e 10, il proponente GRILLO (*PdL*) ritiene di non poter accogliere le modifiche proposte dal Governo, ma è comunque disponibile a presentare una nuova diversa formulazione, contenuta in un testo 2, allegato al resoconto di seduta, che viene accolta dal sottosegretario IMPROTA.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori Cursi e Grillo il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## NUOVI ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

### **G/3426/81/8 e 10**

CURSI

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 45 del decreto-legge n. 83 del 2012 prevede una nuova disciplina del contratto di rete;

il comma 2 dell'articolo 45 decreto-legge n. 83 del 2012, così come modificato in sede di conversione, aggiunge alcuni periodi al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, prevedendo che, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete acquista soggettività giuridica;

impegna il Governo:

a chiarire che l'acquisto della soggettività giuridica nel contratto di rete rimane facoltativo e non obbligatorio e ad affidare tale opzione alla volontà dei partecipanti la rete.

---

### **G/3426/82/8 e 10 (testo 2)**

GRILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

con la riforma approvata all'inizio degli anni 2000 sono stati diversi e numerosi gli interventi della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dell'economia attraverso la creazione di strutture ad hoc e la partecipazione ad iniziative societarie;

le più recenti scelte legislative volte a conferire alla Cassa depositi e prestiti la proprietà di SACE, SIMEST e FINTECNA evidenziano il passaggio di questi enti dallo Stato-Tesoro allo Stato-Cassa depositi e prestiti,

pur nella consapevolezza delle differenze tra alienanti e acquirenti, allo scopo di introitare risorse, considerata la collocazione della Cassa depositi e prestiti fuori dal perimetro del debito pubblico, e in un altro caso (SNAM) di aiutare a risolvere un problema di concorrenza e di libero mercato;

che tali operazioni, apprezzabili per le finalità che si intendono conseguire e per l'esistenza, con alcune varianti, di simili comportamenti in altri Paesi, appaiono operazioni di ingegneria finanziaria che non hanno a che vedere con un processo di dismissioni;

considerato che:

la Cassa depositi e prestiti ha ottenuto dalla Banca centrale europea, nell'ambito dell'operazione straordinaria di finanziamento a tre anni, un prestito di 20 miliardi,

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

affinché nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, definisca, nel rispetto dell'autonomia ordinamentale e statutaria della Cassa depositi e prestiti, una linea strategica della stessa con riferimento all'assunzione di partecipazione alla erogazione dei finanziamenti, alla sua azione istituzionale nell'ambito del sistema creditizio e finanziario, con lo scopo principale di migliorare il supporto alle imprese, e al tempo stesso prevedere una missione dell'ente coerente con la sua natura, privilegiando il potenziamento infrastrutturale del Paese.

---

### **G/3426/82/8 e 10**

GRILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

con la riforma approvata all'inizio degli anni 2000 sono stati diversi e numerosi gli interventi della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dell'economia attraverso la creazione di strutture *ad hoc* e la partecipazione ad iniziative societarie;

le più recenti scelte legislative volte a conferire alla Cassa depositi e prestiti la proprietà di SACE, SIMEST e FINTECNA evidenziano il passaggio di questi enti dallo Stato-Tesoro allo Stato-Cassa depositi e prestiti, pur nella consapevolezza delle differenze tra alienanti e acquirenti, allo scopo di introitare risorse, considerata la collocazione della Cassa depositi e prestiti fuori dal perimetro del debito pubblico, e in un altro caso

(SNAM) di aiutare a risolvere un problema di concorrenza e di libero mercato;

che tali operazioni, apprezzabili per le finalità che si intendono conseguire e per l'esistenza, con alcune varianti, di simili comportamenti in altri Paesi, appaiono operazioni di ingegneria finanziaria che non hanno a che vedere con un processo di dismissioni;

considerato che:

la Cassa depositi e prestiti ha ottenuto dalla Banca centrale europea, nell'ambito dell'operazione straordinaria di finanziamento a tre anni, un prestito, sembra, di 20 miliardi, con ciò riproponendo il quesito ancora irrisolto di cosa differenzi la Cassa depositi e prestiti da una banca, dal momento che può accedere ai finanziamenti della Banca centrale europea,

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo

affinché nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, definisca, nel rispetto dell'autonomia ordinamentale e statutaria della Cassa depositi e prestiti, una linea strategica della stessa con riferimento all'assunzione di partecipazione alla erogazione dei finanziamenti, alla sua azione istituzionale nell'ambito del sistema creditizio e finanziario, con lo scopo principale di migliorare il supporto alle imprese, e al tempo stesso prevedere una missione dell'ente coerente con la sua natura, senza affastellare interessenze azionarie con l'unico obiettivo di collocarle fuori dal perimetro del debito pubblico.

---

#### **G/3426/83/8 e 10 (testo 2)**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

il comma 7, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto la riduzione dello 0,4 per cento, dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di dettare disposizioni volte a prevedere che tale riduzione



si applichi anche per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

---

**G/3426/83/8 e 10**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

il comma 7, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto la riduzione dello 0,4 per cento, dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dettare disposizioni volte a prevedere che tale riduzione si applichi anche per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

---

**G/3426/84/8 e 10 (testo 2)**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge in oggetto reca semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in un successivo provvedimento, di dettare eventuali disposizioni volte a prevedere che, per le locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n.

431, nonché delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle predette attività, possano stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza.

---

**G/3426/84/8 e 10**

SPADONI URBANI, PONTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge in oggetto reca semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dettare disposizioni volte a prevedere che, per le locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle predette attività, possano stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza.

---

**G/3426/85/8 e 10 (testo 2)**

CURSI, LATRONICO, VICECONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

considerato che:

con l'articolo 16 del dl 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27, è stato stabilito di favorire nuovi investimenti in ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali e strategiche di idrocarburi, pur in un quadro di sicurezza dei cittadini e di sicurezza ambientale;

che per permettere di realizzare tale rilevante obiettivo di sviluppo e di crescita, la norma ha previsto che con successivo decreto interministeriale (MEF E MISE) da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del dl 24 gennaio 2012 n. 1 ( 24 luglio 2012) sarebbero state fissate le modalità per stabilire le maggiori entrate fiscali derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti minerari e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali ed occupazionali a favore dei territori interessati dallo sviluppo delle risorse minerarie;

che sino ad ora il Governo non ha dato corso a quanto previsto dall'articolo 16 del dl 24 gennaio 2012 n. 1, determinando un clima di inevitabile tensione con le regioni ed i territori coinvolti da importanti progetti di estrazioni minerarie che non risultano adeguatamente compensati da progetti di sviluppo produttivi ed industriali, nonostante contribuiscano da anni in modo significativo al fabbisogno energetico dell'intero Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare immediata applicazione a quanto disposto dall'art. 16 del dl 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, adottando i decreti interministeriali previsti per conseguire l'obiettivo di realizzare importanti progetti di sviluppo nel settore minerario, alleviando la dipendenza energetica del Paese e contestualmente sostenendo progetti di sviluppo per le regioni interessate dagli investimenti minerari.

---

### **G/3426/85/8 e 10**

CURSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

considerato che:

con l'articolo 16 del dl 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27, è stato stabilito di favorire nuovi investimenti in ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali e strategiche di idrocarburi, pur in un quadro di sicurezza dei cittadini e di sicurezza ambientale;

che per permettere di realizzare tale rilevante obiettivo di sviluppo e di crescita, la norma ha previsto che con successivo decreto interministeriale (MEF E MISE) da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del dl 24 gennaio 2012 n. 1 ( 24 luglio 2012) sarebbero state fissate le modalità per stabilire le maggiori entrate fiscali derivanti dallo sfrutta-

mento dei giacimenti minerari e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali ed occupazionali a favore dei territori interessati dallo sviluppo delle risorse minerarie;

che sino ad ora il Governo non ha dato corso a quanto previsto dall'articolo 16 del dl 24 gennaio 2012 n. 1, determinando un clima di inevitabile tensione con le regioni ed i territori coinvolti da importanti progetti di estrazioni minerarie che non risultano adeguatamente compensati da progetti di sviluppo produttivi ed industriali, nonostante contribuiscano da anni in modo significativo al fabbisogno energetico dell'intero Paese;

impegna il Governo

a dare immediata applicazione a quanto disposto dall'art. 16 del dl 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, adottando i decreti interministeriali previsti per conseguire l'obiettivo di realizzare importanti progetti di sviluppo nel settore minerario, alleviando la dipendenza energetica del Paese e contestualmente sostenendo progetti di sviluppo per le regioni interessate dagli investimenti minerari.

---

### **G/3426/86/8 e 10**

CAGNIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

considerato che:

l'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 concerne anche accordi di programma, in avanzato stato di definizione, riguardanti riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto

impegna il Governo

a promuovere le iniziative opportune a salvaguardare le intese in corso di definizione.

---

**G/3426/87/8 e 10 (testo 2)**

CAGNIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere iniziative atte a garantire la continuità istituzionale e culturale oggi facente capo alla scuola della magistratura avente sede a Bergamo.

---

**G/3426/87/8 e 10**

CAGNIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative atte a garantire la continuità istituzionale e culturale oggi facente capo alla scuola della magistratura avente sede a Bergamo.

---

**G/3426/88/8 e 10 (testo 2)**

MENARDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative, nel rispetto degli attuali saldi di bilancio e delle esigenze di finanza pubblica, in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di ridurre l'importo delle operazioni di cui alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 dal 50 per cento al 20 per cento.

---

**G/3426/88/8 e 10**

MENARDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative, in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di ridurre l'importo delle operazioni di cui alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 dal 50 per cento al 20 per cento.

---

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 1° agosto 2012

### Sottocommissione per i pareri

214ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BATTAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), illustrato il testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(3412) POSSA ed altri. – Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale** (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**Plenaria****422ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Gennaro e per il lavoro e le politiche sociali Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**

**(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**

**(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive**

**(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati**

**(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige**

**(29) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime**

**(93) Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione**

**(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento**

**(110) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

**(111) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicem-**



*bre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) *Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) *SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) *PERDUCA ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(2421) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*

(2634) *SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2846) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) *BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) *PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) *BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) *CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei depu-*

*tati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

**(3410) CALDEROLI ed altri.** – *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3428) QUAGLIARIELLO.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**- e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259 e 1320 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077 e 3122, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 3410 e 3428 e rinvio; esame dei disegni di legge nn. 3410 e 3428, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077 e 3122 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE informa che – dopo la seduta precedente – sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 3410, d'iniziativa del senatore Calderoli e di altri senatori (Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) e il disegno di legge n. 3428, d'iniziativa del senatore Quagliariello (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica). Propone che tali iniziative siano trattate insieme agli altri disegni di legge in materia elettorale (nn. 2 e connessi).

La Commissione conviene, nell'intesa che l'esame proseguirà intanto in sede di comitato ristretto, incaricato di elaborare una proposta di testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbröllini e del disegno di legge n. 4415 d'iniziativa governativa

**(941) Dorina BIANCHI ed altri.** – *Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione*

(1430) *Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. – Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali*

(2225) *SANNA. – Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali*

(2578) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali*

(2947) *Anna Cinzia BONFRISCO. – Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(3224) *Giuliana CARLINO ed altri. – Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che i disegni di legge in titolo, in particolare il disegno di legge n. 3290, approvato dalla Camera dei deputati, non possano essere esaminati senza considerarne gli effetti e le implicazioni, che a suo giudizio sono in contrasto con il buon senso e con i principi fondamentali della Costituzione. Dopo la norma che inopinatamente ha imposto di riservare quote di genere nei consigli di amministrazione delle società, si vorrebbe introdurre un principio analogo per gli organi elettivi e di governo degli enti territoriali. A suo avviso, è opportuno riconoscere benefici e diritti a categorie di cittadini che si trovino in una situazione svantaggiata rispetto agli altri, come è il caso, ad esempio, delle persone con disabilità, ma non è il caso delle donne: il riconoscimento di una garanzia nell'esito elettorale darebbe luogo piuttosto a una casta, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. La democrazia non dovrebbe ammettere l'introduzione di limiti o discriminazioni, e nella politica non si dovrebbe tenere conto di quale genere è una persona.

Del resto, se, come è stato sottolineato, si verificasse che le donne hanno successo nei concorsi pubblici più degli uomini, portando alle estreme conseguenze il principio sotteso ai disegni di legge in titolo si dovrebbe indicare una riserva per l'accesso degli uomini.

Ricorda che la Corte costituzionale, mentre ha giudicato ammissibili le azioni dirette ad assicurare pari opportunità, ha sempre censurato le norme volte a garantire un risultato elettorale. Tale obiezione, a suo avviso, non sarebbe superata dal sistema della doppia preferenza, poiché comprime la libertà dell'elettore nell'esercizio del diritto di voto e quella dei partiti nella composizione delle liste. Addirittura i disegni di legge in titolo introducono una quota per gli organi esecutivi.

Conclude, invitando a rinviare l'esame dei disegni di legge e, in caso di prosecuzione, a prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, in modo da consentire il necessario approfondimento.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) ribadisce l'auspicio che le donne testimonino le loro obiettive capacità anche con una maggiore presenza nelle istituzioni politiche. Tale auspicio, tuttavia, non può trasformarsi in una norma che imponga la presenza di una certa quota di donne nelle assemblee e nelle giunte degli enti territoriali. Il tentativo esperito dai partiti di favorire un riequilibrio fra i generi, attraverso una composizione equilibrata delle liste, non ha dato i risultati sperati e anzi si è tradotto in un danno per gli stessi partiti che non hanno conseguito un incremento del consenso elettorale. La proposta di prendere atto di tale insuccesso e di imporre un risultato elettorale rappresenta, a suo avviso, una violenza contro l'elettore, che sarebbe comunque obbligato a votare per una donna; tra l'altro, ciò offenderebbe la dignità e l'impegno quotidiano profuso dalle donne nelle attività politiche e, in genere, nella società.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PASTORE (*PdL*) condivide la richiesta del senatore Benedetti Valentini di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti. Inoltre, ritiene che la materia possa essere trattata in sede di riforma della legge elettorale.

Il senatore BIANCO (*PD*) fa presente che il suo Gruppo non si opporrebbe alla proposta di posticipare di alcuni giorni il termine per la presentazione di emendamenti. Tuttavia è contrario all'ipotesi, avanzata dal senatore Pastore, di ricondurre il tema oggetto dei disegni di legge in titolo alla revisione della legge elettorale. Infatti, si tratta di iniziative che seguono una vicenda autonoma, né può essere trascurato il fatto che il disegno di legge n. 3417 è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3417) Deputato D'ALEMA ed altri.** – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2932) PARDI.** – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica*

**(3362) ESPOSITO ed altri.** – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3417. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2932 e 3362)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Riprende l'esame, con la votazione degli articoli del disegno di legge n. 3417, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 31 luglio.

Il RELATORE conferma il suo parere contrario su tutti gli emendamenti. A nome del Governo, il sottosegretario DE GENNARO esprime un avviso conforme.

Con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati. L'emendamento 5.1 è respinto, mentre è approvato l'articolo 5. Anche l'emendamento 6.1, posto ai voti, non è approvato, mentre è approvato l'articolo 6. L'articolo 7, posto ai voti, è approvato. Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 8.1 e 8.2, mentre l'articolo 8 è approvato, come pure l'articolo 9. Respinto l'emendamento 10.1, con separate votazioni sono approvati gli articoli 10, 11, 12 e 13.

Si procede alla votazione finale.

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda che nella scorsa legislatura è stata approvata a larghissima maggioranza la legge n. 124 del 2007, una importante riforma dei servizi di informazione per la sicurezza, su proposte d'iniziativa parlamentare. Quella riforma è entrata progressivamente in funzione e ora si rende necessaria una regolazione, con modifiche anche di rilievo. Sottolinea la previsione che un Ministro o un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo incaricato abbiano l'esclusiva responsabilità per la materia dei servizi di informazione e le disposizioni che rafforzano i poteri di controllo parlamentare attraverso l'apposito Comitato, con particolare riguardo all'opposizione del segreto di Stato. Esprime soddisfazione, inoltre, per la circostanza che il testo, promosso dai senatori e dai deputati componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza, sia condiviso dai Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.

Conclude, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Ricorda la necessità di aggiornare la disciplina contenuta nella legge n. 124 a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore, con particolare riguardo al rischio di attacchi informatici e ai poteri degli organismi informativi dei corpi di polizia, nonché al rapporto tra gli agenti appartenenti ai servizi e la magistratura.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Si compiace per il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e per la precisazione che gli ufficiali e gli agenti di polizia cui viene conferita tale qualifica in virtù della appartenenza ai servizi di informazione non sono ufficiali di polizia giudiziaria e dunque non mantengono un rapporto gerarchico con la magistratura. Inoltre, ap-

prezza la norma che accentra nel procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma il potere di autorizzare lo svolgimento di intercettazioni.

Dopo aver sottolineato l'importante contributo dei servizi alle azioni di contrasto della criminalità organizzata, esprime soddisfazione per il rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai cui componenti va il merito di aver sottoposto al Parlamento il disegno di legge.

Il senatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. L'importante revisione della normativa sui servizi di informazione per la sicurezza disposta con la legge n. 124 non è stata accompagnata, come avrebbe dovuto, dalla razionalizzazione dei corpi di polizia ed esprime perplessità sull'opportunità di mantenere distinte le agenzie che si occupano dell'ambito interno e di quello internazionale, vista la possibile sovrapposizione delle funzioni.

Il senatore PARDI (*IdV*) ricorda che a partire dalla strage di Piazza Fontana a Milano, del 12 dicembre 1969, la storia del Paese è stata contrassegnata dal coinvolgimento dei servizi segreti in numerosi atti di terrorismo, in particolare attraverso l'ostruzionismo e il depistaggio delle indagini della magistratura. Auspica che questa ulteriore riforma dei servizi di informazione, su cui annuncia il voto favorevole del Gruppo, consenta di superare quei comportamenti che purtroppo rappresentano un costume radicato.

Il senatore DIVINA (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo e auspica che la struttura dei servizi di informazione raggiunga i livelli delle agenzie omologhe degli altri Paesi europei, svincolando i dirigenti e gli agenti che vi operano dal rapporto gerarchico con la magistratura.

Inoltre, si chiede se sia necessario mantenere distinte le due agenzie che si occupano delle questioni interne e di quelle internazionali, una distinzione che, tra l'altro, implica l'esistenza di un ulteriore organismo con funzioni di coordinamento.

Il senatore DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), nell'annunciare il voto favorevole, sottolinea l'inadeguatezza dei servizi di informazione, che non sono stati capaci di impedire l'intercettazione delle conversazione del Presidente del Consiglio e del Capo dello Stato.

Il disegno di legge n. 3417, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è posto in votazione nel suo complesso e approvato all'unanimità, restando così assorbiti i disegni di legge n. 2932 e n. 3362.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni  
di legge nn. 2 e connessi**

**Riunione n.5**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Relatori: BIANCO (PD) e MALAN (PdL)*

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,40*

*(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

*(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

*(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

*(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

*(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

*(29) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

*(93) Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

*(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

*(110) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

*(111) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*



(257) *Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) *SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) *PERDUCA ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al*

*decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2634) *SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2846) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) *BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) *PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) *BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) *CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

(3410) *CALDEROLI ed altri. – Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3428) *QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2012

### Plenaria

196<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CABRAS (PD) ricorda anzitutto che la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge in titolo, che è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in sede legislativa ed è ora assegnato analogamente alla Commissione di merito in sede deliberante.

Si tratta di un disegno di legge che reca modifiche, ampiamente condivise, alla normativa in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato, senza alterare l'impianto della riforma operata nella XV legislatura con la legge n. 124 del 2007. Oltre a tale legge, il testo novella anche il decreto-legge n. 144 del 2005 che reca misure di potenziamento dell'attività di *intelligence* contro il terrorismo internazionale.

Le integrazioni introdotte sono principalmente indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del COPASIR.

I profili di specifico rilievo per la Commissione Affari esteri sono legati all'assetto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) ove sono rappresentati sei Ministeri (Interno, Affari esteri,

Difesa, Giustizia, Economia e Sviluppo economico) e che, oltre ad avere funzioni consultive e di proposta, elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza.

Ricorda inoltre che nell'articolazione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), presso la Presidenza del Consiglio, coordina le attività informative e assicura l'unitarietà dell'azione dei servizi di informazione per la sicurezza. Tali servizi sono in particolare l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) operante all'estero e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) che agisce sul territorio nazionale.

Il COPASIR, composto da 5 deputati e da 5 senatori, è infine l'organo di controllo parlamentare competente alla verifica della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi.

Segnala pertanto in particolare il rafforzamento della sicurezza informatica nazionale; l'articolo 7 del disegno di legge, ai sensi del quale il COPASIR esprime il proprio parere sulle delibere del CISR sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci; l'articolo 12 per cui la competenza all'autorizzazione alle intercettazioni preventive antiterrorismo internazionale (ora in capo al procuratore generale del distretto interessato) viene accentrata in capo al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma; la ridefinizione della procedura sull'opposizione del segreto di Stato, necessaria a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente DINI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva.

**(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere alle Commissioni Lavori pubblici e Industria riunite sul disegno di legge in titolo, recante misure urgenti per la crescita del Paese, già approvato dalla Camera dei deputati, per i profili di competenza.

L'articolo 8, modificato durante l'esame alla Camera, ai commi da 1 a 2-ter, reca disposizioni in materia di Expo 2015 allo scopo di prevedere rispettivamente una reintegrazione degli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse e la possibilità di nomina, da

parte del sindaco di Milano quale Commissario straordinario del Governo, di uno o più delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni.

L'articolo 41, recante razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero, al comma 1 modifica la composizione della «cabina di regia», cioè di quell'organo cui viene demandata la formulazione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di commercio estero, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Vengono modificati anche alcuni profili delle disposizioni che disciplinano l'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello Sviluppo economico: il numero complessivo del contingente massimo di personale da trasferire dall'*ex*-ICE all'Agenzia è ora elevato da 300 a 450 unità.

Il comma 2 reintroduce il titolo giuridico (contenuto nel decreto-legge n. 98) in virtù del quale un dirigente del Ministero dello Sviluppo economico opera per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE. Il comma 3 traspone il modello – offerto dalla funzionalizzazione del personale *ex* ICE alla nuova struttura delle rappresentanze economiche all'estero – anche all'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali all'estero di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo. La conseguenza, in termini di concorso alla direzione dell'Agenzia, è tratta dal comma 4, recante la previsione della partecipazione, nel consiglio di amministrazione dell'ENIT, a decorrere dal primo rinnovo, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri.

L'articolo 41-*bis*, introdotto dalla Camera, recante l'incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, prevede l'incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, e a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici stessi. È disposto altresì un incremento di 40 unità del contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese.

L'articolo 42, recante sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione, al comma 1 interviene sul Fondo istituito dall'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 con carattere rotativo: oltre a determinare – in favore delle piccole e medie imprese – una riserva di destinazione di tali risorse pari al 70 per cento annuo, si prevede ora che la disciplina regolatoria di attuazione secondaria sia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al fine di non interrompere l'operatività del Fondo è disposta la permanenza dei criteri e delle procedure vigenti fino all'emanazione della nuova disciplina.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame.

Il presidente DINI auspica che le misure di cui all'articolo 41 in materia di riassetto dei soppressi enti ICE ed ENIT vadano nel senso di un recupero di efficienza dell'attività.

Il senatore PEDICA (*IdV*) interviene per preannunciare il voto contrario sul provvedimento in esame. Nel complesso, il disegno di legge di conversione ha fortemente depotenziato l'impianto originario del decreto-legge. Peraltro, le scarse risorse impiegate rischiano di compromettere l'efficacia degli interventi prefigurati dal Governo. Con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione, rileva la genericità di formulazione e la blanda portata delle misure di cui agli articoli 41, 41 *bis* e 42.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente DINI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3190) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta allora la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi alla relatrice Contini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

**(3191) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta allora la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Palmizio il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

**(3332) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Micheloni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva.

**(3333) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice Contini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva.

**(3324) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rosato ed altri e del disegno di legge n. 5057 d'iniziativa governativa  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta allora la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi al presidente relatore Dini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

**(3285) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta allora la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



La Commissione conviene.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Marcenaro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

**(3286) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta allora la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Marcenaro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

**(3178) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta allora la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Livi Bacci il mandato a riferire favore-

volmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3299.

Il presidente DINI fa presente che si tratta di un provvedimento assegnato per l'esame in prima lettura al Senato e che reca una clausola di copertura finanziaria, ragion per cui reputa preferibile attendere l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) richiama l'attenzione sulla necessità di una rapida conclusione dell'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 3144 e 2440, rispettivamente di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di riconoscimento dei titoli universitari tra Italia e San Marino e di istituzione dell'Osservatorio sul Mar Nero.

Il senatore PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) si associa alla sollecitazione del senatore Bettamio relativamente al disegno di legge n. 2440.

Il senatore MARCENARO (*PD*) sollecita a sua volta la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3354, di autorizzazione alla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3396*

Il presidente DINI con riferimento all'*iter* del disegno di legge n. 3396 di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ricorda che la Commissione aveva espresso sul provvedimento un parere favorevole con osservazioni, richiamando in particolare la necessità di tener conto della specificità del corpo diplomatico nell'ambito della riduzione del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Tale osservazione si legava strettamente all'esigenza di garantire l'invarianza dei servizi ai cittadini.

La Commissione bilancio non ha sostanzialmente recepito tali rilievi. La successiva posizione della questione di fiducia da parte del Governo su di un maxiemendamento che ha riprodotto il testo varato dalla Commissione ha impedito la riproposizione dei rilievi emersi sotto forma di emendamenti per l'esame da parte dell'Assemblea. Si registra così una evidente disfunzionalità nel procedimento legislativo che è, a suo avviso, alla base del numero crescente di senatori che dichiarano di votare in dissenso dai Gruppi di appartenenza o che decidono di non partecipare al voto pur presenti.

Per ovviare a tali inconvenienti prefigura la possibilità, in future e analoghe occasioni, che la Commissione si avvalga della facoltà prevista dal comma 3° dell'articolo 39 del Regolamento del Senato di rendere parere oralmente presso la Commissione di merito.

Il senatore PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) rileva che occorrerebbe riflettere su diverse procedure da seguire per ovviare ai problemi segnalati dal Presidente che, a suo avviso, non sono frutto di una volontà espressa dal Governo.

Il presidente DINI osserva che una volta che viene posta la questione di fiducia su una proposta interamente sostitutiva del disegno di legge il processo parlamentare di approvazione risulta inevitabilmente compresso.

Il senatore TONINI (*PD*) suggerisce che alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre la Commissione svolga un'audizione del Ministero degli affari esteri perché possa dar conto dell'operazione in atto di riordino della rete degli uffici all'estero nel termine più lungo concesso al Ministero medesimo dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge sulla *spending review*.

Il presidente DINI assicura che si attiverà in tal senso.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **DIFESA (4ª)**

Mercoledì 1° agosto 2012

### **Sottocommissione per i pareri**

**52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CARRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*Orario: dalle ore 8,20 alle ore 8,30*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 8ª e 10ª riunite:*

**(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con condizioni;

*alla 1ª Commissione:*

**(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

## **Plenaria**

**318ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CARRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario MAGRI risponde all'interrogazione n. 3-02895, a firma della senatrice Amati ed altri e vertente sull'uso di armi da parte degli aerei militari italiani impegnati nella missione in Afghanistan, osservando che l'impiego dei contingenti nelle missioni internazionali è sempre stato e rimane conforme alle decisioni del Governo, sottoposte all'avallo del Parlamento.

Peraltro, in concomitanza con la conversione del decreto n. 215 del 2011, il 18 gennaio scorso si era svolta l'audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa presso le Commissioni riunite e congiunte esteri e difesa di Camera e Senato, nel corso della quale era stato illustrato al Parlamento il quadro complessivo della situazione e delle prospettive delle principali missioni internazionali per il corrente anno. In quella occasione il ministro Di Paola si soffermò sulla necessità di garantire il massimo livello possibile di sicurezza e protezione per i militari italiani ed anche per i contingenti alleati e per le forze di sicurezza afgane. Ciò in relazione all'accresciuto rischio connesso con il progressivo avanzamento della transizione. Di conseguenza il Ministro rilevò la necessità di poter far ricorso a tutti i mezzi schierati in teatro, compresi gli aerei per il supporto tattico ravvicinato (gli AMX), al meglio delle relative capacità operative.

Gli assetti aerei, e gli AMX italiani fra questi, sono infatti i soli che possono garantire i requisiti di rapidità di intervento, efficacia e precisione che si rendono indispensabili in determinate situazioni operative, e, in caso di attacco da parte delle forze insorgenti, è indispensabile (proprio per tutelare le vite dei militari), poter contare su tutte le capacità potenzialmente disponibili per ingaggiare direttamente le sorgenti di fuoco e, indirettamente, i supporti operativi per le comunicazioni e le informazioni.

L'impiego degli aerei si basa quindi su esigenze e presupposti operativi che rimangono cardini consolidati della missione della NATO. Per l'Italia, contribuire con i propri assetti alla capacità di supporto aereo della missione ISAF significa, quindi, poter contare sulla disponibilità immediata e diretta di aerei per le esigenze di protezione dei contingenti, oltre che sul supporto dei *partner*, ovviamente su base di reciprocità. L'utilizzo degli AMX avviene quindi, come per tutti gli assetti dislocati in teatro, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle regole d'ingaggio della missione ISAF, approvate da tutti i paesi partecipanti e applicate uniformemente e coerentemente dalle rispettive forze militari. Esse sono vincolate ai principi del diritto internazionale, pattizio e convenzionale, con particolare riguardo al diritto umanitario e sono appositamente studiate per prevenire al massimo il rischio di danni collaterali.

Il rappresentante del Governo osserva poi che, secondo i dati disponibili, dal febbraio 2012 i velivoli AMX italiani schierati ad Herat hanno effettuato, senza causare danni collaterali, interventi a supporto di alcune unità nazionali fatte oggetto di attacco da parte degli insorti e di neutra-

lizzazione degli apparati di comunicazione utilizzati dagli insorti stessi nell'ambito di tali attacchi. Inoltre, molte azioni hanno consentito di sventare attacchi che avrebbero potuto costituire un gravissimo pericolo per le popolazioni locali. L'Italia partecipa pertanto alla missione nel pieno rispetto del dettato integrale dell'articolo 11 della Costituzione e le modalità di impiego dei contingenti e dei mezzi, compresi quelli aerei, sono pienamente coerenti con le finalità della missione e avvengono nel pieno rispetto delle regole di ingaggio.

Replica la senatrice AMATI (PD), dichiarandosi parzialmente soddisfatta delle delucidazioni ricevute e ribadendo le perplessità sottese al suo atto di sindacato ispettivo. Non possono essere trascurate, infatti, né le problematiche associate alla riduzione dei tempi dei *caveat*, né i rilievi degli stessi comandi americani in ordine alla scarsa utilità delle missioni che comportino elevati danni collaterali, stanti le conseguenti difficoltà sul territorio da ciò derivanti.

L'oratrice sottolinea, inoltre, la necessità di esaminare quanto prima le revisioni dell'impegno italiano all'estero, sulla base delle riduzioni operate dagli ultimi provvedimenti di *spending review*.

Il sottosegretario MAGRI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03006, a firma della senatrice Pinotti e relativa agli avanzamenti di carriera nell'ambito del personale del ministero della Difesa, rilevando innanzitutto che, poiché nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo sarebbe sostenuto che gli ex manovali denominati ausiliari, appartenenti alla prima area funzionale, sarebbero impiegati in lavorazioni e servizi totalmente assimilabili a quelle dei lavoratori della seconda area prima fascia retributiva A2F1, appare opportuno precisare nel dettaglio alcuni aspetti.

Ai sensi del nuovo sistema di classificazione del personale civile, previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo del 3 novembre 2010, il personale della prima area funzionale, unicamente appartenente al profilo professionale ausiliario del settore dei servizi generali svolge infatti compiti per i quali, testualmente «provvede con capacità manuali generiate ad attività di supporto al servizio dell'intera struttura, anche a bordo di mezzi navali ed aerei, ovvero di una o più unità organizzative cui è addetto; utilizza apparecchiature tecnologiche di tipo semplice, provvede, inoltre, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge alla guida degli autoveicoli con trasporto di persone, alla consegna di documentazione e merci, curando nel contempo la manutenzione degli stessi. Provvede ai servizi di anticamera. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è tenuto all'osservanza degli obblighi dei lavoratori, secondo le norme in vigore».

Detti compiti non coincidono con quelli della seconda area funzionale, con accesso dalla 1ª fascia retributiva, appartenenti al profilo professionale addetto del settore dei servizi generali, i cui contenuti professionali prevedono che il lavoratore sia tenuto a svolgere, sempre testualmente,

«attività tecniche e tecnico-manuali di carattere esecutivo che per la loro natura non comportano particolare perizia tecnica ma che comunque presuppongono conoscenze specifiche o qualificazione professionale. Se in possesso dei requisiti previsti dalla legge può impiegare autoveicoli, motoveicoli e mezzi speciali. Sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali. Provvede alla vigilanza, sorveglianza e custodia dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità. Aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è tenuto all'osservanza degli obblighi dei lavoratori, secondo le norme in vigore. Se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può svolgere le funzioni di addetto del servizio di prevenzione e protezione».

Pertanto non risulta, una piena sovrapposibilità dei compiti e della funzioni svolte dai lavoratori appartenenti alle due aree prese in considerazione.

Per quanto attiene alla possibilità di valutare, come riferito dall'interrogazione, se, viste le funzioni e le mansioni effettivamente svolte, si possa prevedere una progressione verticale dall'area A1 alla A2 dei manovali A1F3 al fine di assorbire l'esubero che si è verificato e, soprattutto, allo scopo di utilizzare al meglio professionalità formatesi nell'ambito dell'amministrazione della Difesa, osserva che, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. Vanno poi tenuti presente anche i vincoli assunzionali e di reclutamento previsti dal blocco del *turn over*. Pertanto, ogni eventuale informazione fornita al riguardo, in ambito Forze armate, va inquadrata in una mera finalità ricognitoria volta ad una verifica generale delle dotazioni organiche del personale civile.

Tutto ciò premesso, rimarca che le problematiche riguardanti il personale civile della Difesa e, nello specifico, quelle relative ai dipendenti della 1ª area, sono alla massima e costante attenzione, nell'ottica di salvaguardare le professionalità ed i livelli occupazionali, osservando, altresì, che la problematica in questione dipende dalla stratificazione delle modifiche alla normativa, che ha dato luogo a rilevanti esuberi.

In ogni caso, prosegue, la Difesa era impegnata da anni alla ricerca di una soluzione efficace (ancorché la trasformazione –per quanto attiene ai dipendenti assegnati ad aree diverse ma con mansioni simili- della quota di salario accessorio in salario stabile abbia incontrato l'avviso contrario del ministero dell'Economia). Sono in corso, infatti, incontri con i ministeri della Funzione pubblica e dell'Economia, e si sta altresì valutando di trovare degli accordi e delle soluzioni nell'ambito dei provvedimenti di *spending review*. Né andrebbe taciuto, da ultimo, l'impegno manifestato

dallo stesso ministro della Difesa in occasione dell'incontro, svoltosi lo scorso 17 luglio, con le organizzazioni sindacali.

Conclude osservando che il primo intento della Difesa era di affrontare la problematica nell'ambito del disegno di legge delega sulla revisione dello strumento militare. Tuttavia, l'emanazione del decreto-legge n. 95 del 2012 imporrà di procedere in un arco temporale più breve.

Replica la senatrice PINOTTI (PD) dichiarandosi, per quanto attiene alle problematiche di tipo burocratico, insoddisfatta dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Ne prendere atto, comunque, del rilevante impegno profuso dal Dicastero per la soluzione della problematica evocata nella sua interrogazione, esprime l'auspicio che si possa trovare quanto prima una positiva soluzione a livello amministrativo, al fine di venire incontro alle legittime preoccupazioni del personale considerato.

#### IN SEDE REFERENTE

*(3325) Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore DEL VECCHIO (PD), osservando che, sulla base della documentazione fatta pervenire, in base a quanto deliberato dalla Commissione nella seduta del 12 luglio, dai Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dal Capo della Polizia di Stato, dal Comando generale della Guardia di finanza e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno sembra presentare rilevanti profili di problematicità.

Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione valutasse l'opportunità di riaprire la discussione generale, onde poter effettuare i necessari approfondimenti tematici.

Anche ad avviso del senatore RAMPONI (PdL) il provvedimento potrebbe presentare dei profili di criticità da analizzare attentamente. Sulla base delle osservazioni formulate dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, infatti, le problematiche relative agli incarichi specifici svolti dal personale non più arruolato sulla base del requisito dell'altezza avrebbero potuto trovare soluzione in una proposta emendativa che prevedesse la definizione dei limiti e dei requisiti fisici per l'attribuzione delle predette



mansioni. Tuttavia, si pone, al riguardo, anche il problema di garantire ai volontari in ferma annuale e quadriennale l'accesso alle carriere delle Forze di polizia, orientate a conservare, invece, il vecchio requisito.

Conclude sollecitando un approfondimento sul punto da parte del rappresentante del Governo.

Alle considerazioni svolte dal senatore Ramponi si associa il senatore TORRI (*LNP*).

Il senatore SCANU (*PD*), nel rilevare che nulla osta all'effettuazione di ulteriori approfondimenti di merito, precisa che l'orientamento del Gruppo del Partito Democratico è comunque pienamente favorevole al disegno di legge, anche in relazione alla sostanziale esiguità della platea di persone concretamente interessata. In ragione di ciò, esprime l'auspicio che l'approvazione possa avvenire in tempi contenuti (eventualmente anche tramite la richiesta di riassegnazione in sede deliberante).

Si associa il senatore CAFORIO (*IdV*), sottolineando il carattere discriminatorio degli attuali criteri di selezione del personale militare ed auspicando che le richieste di approfondimento emerse nel corso del dibattito non siano sottese ad intendimenti dilatori.

Al senatore Caforio replica il senatore RAMPONI (*PdL*), ponendo l'accento sulla natura eminentemente sostanziale delle sue osservazioni, tale da escludere nella maniera qualsiasi volontà di prolungare i tempi dell'esame.

Con il senatore Ramponi concorda nuovamente il senatore TORRI (*LNP*).

Considerato quanto emerso nel dibattito, il presidente CARRARA propone di considerare riaperta la discussione generale, che potrà proseguire nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

Prende quindi la parola il sottosegretario MAGRI che invita innanzitutto i commissari a valutare, oltre alle risultanze acquisite ed ai dati emersi dall'audizione informale del Capo Ufficio generale della Sanità militare dello Stato maggiore della Difesa (tenutasi in sede di Ufficio di Presidenza lo scorso 31 luglio), la disciplina vigente nei principali paesi *partner* dell'Italia in ordine al reclutamento.

Negli Stati Uniti, infatti, non sono applicati limiti di altezza nella fase del reclutamento, ma nella successiva assegnazione dei compiti. Sempre a titolo di esempio, il requisito dell'altezza non figura nel reclutamento del personale della Legione straniera dell'Esercito francese.

Con riferimento al disegno di legge in titolo, la problematica, pertanto, sembrerebbe concernere la necessità di raggiungere un virtuoso bilanciamento tra le esigenze di non considerare l'altezza come discriminante esclusiva da un lato ed connesse alle necessità di utilizzo degli uomini arruolati dall'altro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice NEGRI (PD) pone l'accento su un recente scambio di armamenti, reso noto dagli organi di stampa, tra l'Italia e lo Stato di Israele. In particolare, il Paese avrebbe ricevuto un satellite e dei veivoli con funzioni di *Signal Intelligence* (SIGINT), in cambio della fornitura di aerei addestratori della Aermacchi.

Quanto accaduto, infatti, sembra connettersi con l'atto del Governo n. 66, relativo ad un programma di acquisizione di due aerei con capacità simili, su cui la Commissione si era pronunciata favorevolmente nel 2009, ed imporrebbe, pertanto, l'effettuazione dei dovuti approfondimenti.

Il sottosegretario MAGRI precisa che l'accordo in questione mira a soddisfare le esigenze della Difesa in campi, quello dei satelliti e degli aerei con compiti di *Signal Intelligence* dove lo Stato di Israele vanta un *know-how* molto avanzato. Si è creata, pertanto, una virtuosa compensazione di forniture tra i due paesi.

La senatrice PINOTTI (PD) propone l'effettuazione di un'indagine conoscitiva sullo stato degli arsenali.

Il presidente CARRARA osserva che la proposta potrà essere discussa nel primo Ufficio di Presidenza utile convocato alla ripresa dei lavori, al termine della pausa estiva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **BILANCIO (5ª)**

Mercoledì 1° agosto 2012

### **Plenaria**

**752ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore AGOSTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, anche in considerazione del fatto che è stata recepita la condizione formulata dalla Commissione bilancio presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che al termine della seduta in corso, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **Sottocommissione per i pareri**

**177ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**(3412) POSSA ed altri. – Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MERCATALI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento destina un milione di euro ciascuna, a favore di quattro fondazioni musicali e operistiche a decorrere dall'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2011: occorre, pertanto, acquisire dal Governo conferma circa la disponibilità delle risorse.

Il presidente AZZOLLINI informa che, in base alle informazioni disponibili ed in considerazione dell'entità dello stanziamento previsto dal disegno di legge, si può procedere all'espressione di un parere favorevole.

Il relatore MERCATALI (*PD*) propone, quindi, di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **Plenaria**

**753ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(3426) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 1, che introduce alcune agevolazioni fiscali temporanee volte ad incentivare l'utilizzo di una particolare categoria di strumenti finanziari noti anche come *project bonds*, è da valutare l'assunto per cui alla fattispecie in esame non sarebbero da ascrivere effetti finanziari in quanto si tratterebbe di rinuncia a maggior gettito. In ordine all'articolo 2 si evidenzia che l'estensione della defiscalizzazione a tutte le infrastrutture realizzate in partenariato pubblico-privato appare suscettibile di produrre una perdita di gettito riconducibile alle opere che verrebbero comunque realizzate con tale tipologia di contratti anche in assenza della normativa in esame. In ordine all'articolo 6, che consente l'utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali, andrebbe verificato se l'esigenza di rispetto dei vicoli fissati dal patto di stabilità interno possa avere riflessi sugli effetti attesi dalla previsione in argomento per quelle realtà comunali che non presentano margini per ulteriori investimenti in infrastrutture.

Sull'articolo 3, comma 1, va dimostrata la sostenibilità a carico delle sole risorse già previste a legislazione vigente. Sul comma 2, vanno acquisite rassicurazioni circa l'effettiva sostenibilità dei fabbisogni aggiuntivi scaturenti dagli obblighi previsti, a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente, nonché valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza.

L'articolo 9, che prevede l'applicazione opzionale dell'IVA sulle cessioni e le locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori, eliminando il limite temporale precedentemente previsto dalla legislazione, la relazione tecnica, pur esplicitando la metodologia utilizzata, non fornisce in modo esaustivo i dati necessari per la puntuale verifica della quantificazione esposta; essa era peraltro riferita ad un ambito oggettivo di cessioni di immobili per le quali viene consentita l'opzione dell'imponibilità IVA leggermente più ristretto rispetto a quello del testo in esame.

In merito all'articolo 10, comma 13, va certificato da parte del Governo che gli utilizzi delle risorse previste dalla norma siano compatibili con gli interventi previsti a legislazione vigente.

Sull'articolo 11, che interviene sulle detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, si rileva che, pur in presenza di rassicurazioni fornite durante l'iter presso la Camera, l'entità degli effetti indotti attesi non appare sufficientemente suffragata da argomentazioni circostanziate; in particolare, non sembra che si possa escludere un ridimensionamento della base di riferimento, che la relazione tecnica considera quella del 2009. Ciò in relazione a due ordini di conside-

razioni: in primo luogo, ci si riferisce alla peculiarità della situazione economica contingente, caratterizzata da elementi di incertezza per il medio periodo; in secondo luogo, alla circostanza che le agevolazioni fiscali più volte prorogate tendono a perdere, nel tempo, l'effetto incentivante che le caratterizza nella fase di prima applicazione.

Circa l'articolo 12, va chiarito se le risorse che confluiscono nel fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, siano effettivamente non impegnate, non utilizzate né vincolate alla loro originaria destinazione. Per gli interventi costruttivi e di edilizia sovvenzionata ivi previsti, andrebbe poi chiarito se il diverso utilizzo delle risorse produca effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Relativamente all'istituzione e al funzionamento della Cabina di regia del piano nazionale per le città, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, occorre precisare con quali risorse si appronteranno gli oneri connessi al funzionamento della struttura. Sull'articolo 12-*bis*, al fine di verificare l'ipotesi d'invarianza della spesa, vanno acquisiti elementi in merito ai profili attuativi delle norme, con specifico riguardo al funzionamento del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e, soprattutto, della sua segreteria tecnica, dal momento che il dispositivo demanda solo ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 5) la loro definizione. In merito all'articolo 13, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, va confermato che le amministrazioni interessate possono svolgere i compiti loro demandati dalla norma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 13-*bis*, andrebbero acquisite maggiori informazioni da parte del Governo in merito agli effetti del dispositivo. In merito all'articolo 16, comma 1, va chiarito se l'attuale situazione finanziaria aziendale sia di natura temporanea e contingente o di tipo strutturale e le eventuali soluzioni organizzative adottate per eliminare l'attuale condizione finanziaria. Sul comma 4, in particolare, vanno acquisite ulteriori informazioni sul fatto che l'importo ivi previsto sia sufficiente a risolvere lo stato di insolvenza delle società ferroviarie in esame che tra l'altro vantano crediti nei confronti degli enti regionali. Andrebbe inoltre chiarito se le attività esercitate dalle predette società possano essere svolte in condizioni di equilibrio finanziario a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, o se il disequilibrio finanziario registrato per gli esercizi pregressi non abbia trovato una soluzione di carattere strutturale. Infine, andrebbe chiarito se l'impiego delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la finalità di ripiano delle posizioni debitorie e creditorie delle predette società di trasporto sia suscettibile di determinare difficoltà operative con riferimento ad eventuali programmi regionali, il cui finanziamento fosse programmato a valere sulle predette risorse, destinate dalla norma in esame ad altra finalità. Ancora sull'articolo 16, commi 5-10, va chiarito se la revoca degli atti comportanti spese, posti in essere dalle società di trasporto pubblico locale della Campania successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria, possa determinare pro-

fili onerosi per effetto della possibile insorgenza di situazioni di contenzioso tra le società stesse e i soggetti terzi titolari di diritti in virtù degli atti revocati. Inoltre, va chiarito quali risorse umane e finanziarie costituiranno la struttura di supporto che il Commissario ad *acta* potrà istituire e in che modo verrà garantita sia la neutralità finanziaria per la finanza pubblica. In merito all'articolo 18, occorre precisare il perimetro delle amministrazioni pubbliche interessate sia all'estensione delle operazioni che saranno soggette agli obblighi pubblicitari. Inoltre, vanno richieste rassicurazioni circa la effettiva sostenibilità degli interventi di cui trattasi, a carico delle sole risorse finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente. Sugli articoli 19-22, va fornito un quadro illustrativo, dei fattori organizzativi e strumentali coinvolti (risorse umane, strutture, dotazioni finanziarie etc.) che, per effetto dell'accorpamento delle strutture che sono state soppresse, dovrebbero rifluire nel nuovo organismo. Tale supplemento di informazioni dovrebbe, in particolare, chiarire gli effetti del reinquadramento del personale previsto dall'articolo 22, comma 6, e relativi riflessi in termini di un eventuale miglioramento del trattamento economico, oltre che i costi connessi all'avvio di un nuovo organismo amministrativo. In aggiunta, i dati richiesti andrebbero integrati anche dalla esposizione di un cronoprogramma in corrispondenza delle varie fasi previste per il riordino in esame, da cui risultino evidenziati anche i profili cronologici ed i correlati effetti finanziari. Con riferimento poi alle integrazioni approvate nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, appaiono indispensabili anche chiarimenti circa l'esatta portata normativa del comma 4 dell'articolo 20 che sembrerebbe attribuire a Consip S.p.A., in via residuale, le funzioni non attribuite all'Agenzia a norma del comma 3. Infine, appare opportuno che il Governo chiarisca a chi sia destinato (se a Consip o all'Agenzia) il contributo già dovuto a DigitPA.

In merito all'articolo 23, che crea il fondo per la crescita sostenibile, si rappresenta che il comma 2 sembra non soltanto puntualizzare ma anche estendere le finalizzazioni dei finanziamenti oggetto del presente articolo. Pertanto, appare opportuno assicurare che tale estensione non pregiudichi gli interventi già posti in essere e destinati a proseguire, ovvero determini tensioni sul complesso delle linee di finanziamento indicate dall'articolo con conseguenti possibili riflessi sui futuri appostamenti di bilancio correlate a maggiori richieste di finanziamento per l'incremento del numero dei possibili interventi finanziabili.

In merito al comma 8 del medesimo articolo 23 andrebbero forniti chiarimenti circa l'asserita invarianza del *trend* di spesa derivante dall'utilizzo di procedure sostanzialmente analoghe a quelle attualmente in essere, atteso che la stessa relazione illustrativa afferma che le somme da riversare al Fondo sono relative a «leggi non operative, non rifinanziate ovvero obsolete e non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico». In ordine all'articolo 24 occorre sottolineare che la norma presentandosi come un tetto di spesa può esser analizzata, nei suoi profili finanziari, essenzialmente con riferimento alla congruità dello stanziamento predisposto.

In merito all'articolo 25, commi 1 e 2, vanno valutate esigenze di adeguamento e uniformazione *software* e *hardware* dei soggetti coinvolti, sulla cui sostenibilità a carico dei soli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente andrebbero comunque fornite adeguate rassicurazioni. In merito al comma 3, vanno acquisite utili indicazioni circa il grado di adeguatezza in sé di tale organico a fronte delle procedure ispettive previste.

In rapporto alla moratoria dei pagamenti delle rate in conto capitale relative ai finanziamenti di cui alla legge n. 46 del 1982, stabilita dall'articolo 26, potrebbe risultare sottostimata la platea dei soggetti che richiederebbero tale beneficio. Inoltre, l'asserito effetto di neutralità finanziaria della norma, ascritto al fatto che ulteriori concessioni e/o erogazioni di agevolazioni alle imprese sarebbero limitate dal minor afflusso di risorse, andrebbe più puntualmente motivato.

In merito all'articolo 28, osserva che i nuovi presupposti per la revoca delle agevolazioni ivi introdotti sembrano configurare un sistema che potrebbe rendere più improbabile l'adozione di tali provvedimenti di revoca, in tal modo incrementando il livello dei residui – destinati infine alla perenzione – e corrispondentemente riducendo – perlomeno fino alla cancellazione dei residui stessi – le risorse che rientrano nel bilancio dello Stato.

L'articolo 29 reca una complessiva riprogrammazione di un cospicuo numero di fondi. Andrebbe chiarito se ciò possa determinare un'accelerazione della spesa suscettibile di riflettersi negativamente sui saldi di cassa, anche alla luce del significativo ammontare delle somme interessate dalla nuova disciplina, nonché dell'ampiezza delle tipologie di intervento ammesse alle agevolazioni in esame.

Analoga possibilità si prospetta in relazione all'articolo 30, che reca una riorganizzazione e razionalizzazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

Sull'articolo 35, va fornita una stima delle entrate che si prevede di conseguire con l'incremento delle aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato. In merito all'articolo 37, il Governo deve chiarire se la nuova estensione della durata delle concessioni non possa in parte ridurre i vantaggi economici che le amministrazioni coinvolte potrebbero conseguire per effetto di un più ravvicinato rinnovo delle concessioni.

In merito all'articolo 40, segnala che l'eliminazione della clausola che subordinava il finanziamento ai policlinici universitari gestiti da università non statali alla stipula di protocolli di intesa agevola l'erogazione del finanziamento, con conseguenti riflessi di cassa, e apre la strada al mantenimento di contenziosi da parte di detti policlinici, teoricamente suscettibili di ulteriori oneri.

Circa l'articolo 41, commi 1 e 2, richiede i dati e gli elementi documentativi idonei a suffragare la sostenibilità dell'invarianza, fornendo evidenza del numero complessivo delle unità complessivamente in servizio dell'*ex* ICE e di quelle già oggi transitate al Ministero dello sviluppo economico, e dei livelli retributivi corrispondenti, nonché, valutazioni in me-



rito ai profili di onerosità aggiuntivi connessi all'inquadramento dei medesimi, allorché sarà attivata l'Agenzia, in un diverso comparto di contrattazione rispetto a quello di attuale appartenenza (Enti pubblici e Ministeri). Sui commi 3-4 e 4-*bis*, andrebbero infatti richiesti elementi da cui sia possibile trarre valutazioni circa l'effetto aggiuntivo d'oneri che la dislocazione di parte dei dipendenti ENIT presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero. In proposito, vanno valutati anche i maggiori fabbisogni di funzionamento che conseguono per le stesse sedi diplomatiche, nonché quelli connessi all'esito di eventuali contenziosi volti al riconoscimento di trattamenti indennitari previsti dalla legislazione vigente per il personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero. Sul comma 5, appare opportuno acquisire elementi e dati che siano in grado di comprovare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza.

Profili critici potrebbero poi emergere in rapporto all'articolo 46-*bis*, per il quale non sono forniti elementi puntuali di quantificazione degli effetti, parzialmente compensativi, dell'incremento delle aliquote contributive per i parasubordinati non esclusivi e della diminuzione delle medesime aliquote per coloro che sono iscritti soltanto alla gestione speciale INPS dei parasubordinati.

In merito all'articolo 49, va richiesta la dotazione complessiva delle risorse giacenti sulla citata contabilità speciale ivi indicata, nonché puntuali rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle medesime che residuano al netto degli oneri indicati dalla norma, per far fronte anche agli interventi già previsti con riferimento agli ultimi due anni della gestione.

In merito all'articolo 51-*bis*, segnala che i commi 1 e 2 sono nel complesso volti ad ampliare l'ambito dei beneficiari delle agevolazioni già vigenti in favore delle PMI, con conseguenti oneri sulla finanza pubblica, non quantificati né coperti. Suscettibile di determinare oneri appare, altresì, l'introduzione della esenzione dall'imposta di pubblicità per le sale cinematografiche introdotta dal comma 3.

Sull'articolo 53, va chiarito se la necessità di tenere conto degli ammortamenti degli investimenti effettuati nel trasporto su gomma possa determinare oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni locali affidanti. In merito all'articolo 55, commi 1 e 2, va fornito un quadro sugli oneri sostenuti a legislazione vigente, in ragione annua, per equa riparazione, con l'indicazione dei valori medi unitari degli indennizzi, nonché in merito al valore complessivo dei medesimi, e indicazioni sull'adeguatezza degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, nonché stime e indicazioni in merito al numero dei procedimenti dichiarati inammissibili. Sul comma 2-*bis*, ne andrebbero chiariti appieno gli effetti finanziari riconducibili alla accelerazione degli *iter* per i pagamenti.

L'articolo 58, al fine di favorire la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, estende ad ulteriori soggetti la disciplina fiscale prevista per le ONLUS in materia di erogazioni liberali. Ciò appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito fiscale.

Circa l'articolo 59-*ter*, vanno acquisiti elementi e dati che siano idonei a comprovare l'attivazione e del dispositivo avvalendosi delle sole ri-

sorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente e, in tal senso, andrebbe anche valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità.

In rapporto agli articoli 64 (diffusione capillare della pratica sportiva) e 66 (reti d'impresa), si pone il problema rappresentato dal fatto che, a fronte di oneri che potrebbero essere di natura corrente, vengono utilizzate a copertura risorse, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, di conto capitale, il che determinerebbe una dequalificazione della spesa.

Sull'articolo 67, commi da 1 a 5, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'assenza di futuri oneri a carico della finanza pubblica per il funzionamento futuro della fondazione.

In merito all'articolo 68, sarebbe da verificare se la riscossione a mezzo ruolo possa generare oneri di natura gestionale-amministrativa e, in tal caso, andrebbero fornite apposite quantificazione e copertura.

Infine, sull'articolo 69, recante la clausola di copertura, si osserva che, atteso che solo una quota minoritaria degli oneri presenta natura di conto capitale, appare necessario che il Governo assicuri che nella riduzione lineare degli stanziamenti, che rappresenta parte cospicua della copertura stessa, si procederà in modo da incidere principalmente sulle spese di natura corrente, onde evitare una dequalificazione della spesa. Per ulteriori rilievi, rinvia alla nota n. 137 del Servizio del bilancio.

Il presidente AZZOLLINI avverte, poi, che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**Sottocommissione per i pareri****178ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**(3332) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CARLONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non ci sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva quindi la proposta di parere.

**(3333) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CARLONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva quindi la proposta di parere.

**(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molteni ed altri, Volontè ed altri, Narducci ed altri  
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (PD) illustra il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, ricordando che durante l'esame presso la Camera dei deputati erano stati sollevati profili di criticità per la tipologia della copertura individuata – gravante sulla gestione separata istituita presso l'INPS – e chiede, pertanto, la trasmissione della relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, nonché la conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i documenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2012

### Plenaria

370<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la discussione generale e concede la parola al relatore Costa e al sottosegretario Ceriani per i rispettivi interventi di replica.

Il relatore COSTA (*PdL*), in sede di replica, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato al resoconto, ribadendo le proprie perplessità in merito alle conseguenze applicative della disposizione contenuta nell'articolo 33, comma 3, in ordine alle quali riterrebbe opportuno acquisire l'orientamento del Governo. Per quanto concerne la liquidazione dell'IVA per cassa sottolinea che l'osservazione recepisce una parte dell'intervento del senatore Vedani.

Il sottosegretario CERIANI, intervenendo in replica, assicura la massima attenzione del Governo alle questioni poste all'interno del parere il-

lustrato in precedenza. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 33, ne ribadisce l'obiettivo di fondo, consistente nel favorire una positiva soluzione delle crisi aziendali, attraverso alcuni strumenti negoziali, come il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione avendo anche riguardo alle correlate questioni di ordine fiscale che si presentano quando l'impresa versa in una condizione di difficoltà economica. Il ricorso a tali procedure dovrebbe consentire al debitore in difficoltà di ottenere un complessivo alleggerimento dell'esposizione maturata a suo carico. Più nel dettaglio rileva che la durata del termine di trenta giorni dalla data di conversione del decreto, per l'entrata in vigore del nuovo regime, si giustifica nell'ottica di consentire gli opportuni adeguamenti amministrativi da parte dei soggetti interessati.

Intervenendo sulla proposta di parere, il senatore VEDANI (*LNP*) ribadisce l'importanza di prevedere una soglia più alta per poter fruire del regime della cosiddetta IVA «per cassa», osservando che vi sono due ragioni legate all'attuale congiuntura economica che giustificerebbero la soluzione proposta. In primo luogo segnala che le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici sono di fatto incoraggiate dalla normativa in vigore a ricorrere a diversi espedienti per elevare il rispettivo fatturato e optare in tal modo per il versamento dell'IVA secondo la contabilità di cassa. In tal modo infatti riescono a prevenire i problemi di liquidità che potrebbero viceversa insorgere nel caso in cui non raggiungessero la soglia di fatturato prevista attualmente per fruire del regime speciale e che deriverebbero quindi dall'obbligo di versare l'IVA anche senza aver incassato il corrispettivo. Il secondo profilo da considerare, sostanzialmente implicito nella condotta descritta in precedenza, riguarda il corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni tributarie: è del tutto evidente che il versamento dell'IVA secondo il regime di cassa consente di differire il pagamento dell'imposta all'erario, anche in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso a tale beneficio.

Il sottosegretario CERIANI, pur dando atto che l'osservazione testé svolta è da considerarsi condivisibile in punto di fatto, rimarca tuttavia che il regime dell'IVA per cassa è già previsto nell'ordinamento tributario e che, con la disciplina dettata nell'articolo 32-*bis*, già si dispone un rilevante ampliamento delle possibilità di optare per tale regime da parte dei soggetti passivi IVA. Ricorda infatti che il limite di fatturato attualmente previsto, per fruire del regime speciale, è pari a 200 mila euro. Assicura anche la volontà del Governo di approfondire, in sede di esame di futuri provvedimenti, un ulteriore innalzamento della soglia di fatturato, come suggerito dal senatore Vedani. In ogni caso giudica del tutto evidente il fatto che il Governo si sta muovendo proprio nella direzione auspicata.

Su richiesta del senatore BARBOLINI (*PD*), fornisce quindi alcuni ragguagli sulle modalità di funzionamento del regime di liquidazione dell'IVA in base alla contabilità di cassa, precisando che la nuova disciplina

introdotta persegue finalità di semplificazione degli oneri per i versamenti tributari e anticipa anche il recepimento di alcuni principi contenuti nella direttiva sull'IVA comunitaria, che entrerà in vigore il 1° gennaio del 2013.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) prende atto delle puntualizzazioni fornite dal sottosegretario Ceriani e preannuncia l'espressione di un voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata.

Interviene nuovamente il senatore VEDANI (*LNP*), per ribadire le proprie perplessità in merito alle conseguenze dell'articolo 13-ter, sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, dovuto dal subappaltatore nell'ambito del rapporto di subappalto. Sottolinea infatti in termini critici che la previsione secondo cui la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica il corretto adempimento degli obblighi prima richiamati vanifica completamente il regime della responsabilità solidale e consente in sostanza all'appaltatore, che potrebbe comunque aver già incassato il corrispettivo dal committente, di sciogliersi da ogni vincolo per quanto riguarda la concreta effettuazione dei versamenti tributari e contributivi da parte del subappaltatore. Lamenta il fatto che in tal modo si nega ogni garanzia in base a una semplice acquisizione documentale.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) dissente dalle valutazioni compiute dal senatore Vedani e rimarca che al contrario la normativa in esame fa obbligo all'appaltatore di compiere una scrupolosa verifica degli adempimenti dovuti dal subappaltatore, disciplinando in modo puntuale le modalità attraverso cui si deve procedere a tali controlli. Pertanto, dal proprio punto di vista, non risultano sussistenti i rischi di attenuazione del regime di responsabilità solidale denunciati dal senatore Vedani nel proprio intervento.

Il sottosegretario CERIANI specifica in premessa che occorre valutare correttamente la natura giuridica della responsabilità prevista in capo all'appaltatore, giudicando del tutto evidente che si tratta di una responsabilità di tipo patrimoniale per il corretto adempimento degli obblighi tributari e contributivi. Ricorda quindi che la disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore è stata elaborata e introdotta per contrastare il fenomeno del lavoro in nero, attraverso il ricorso al subappalto. Tuttavia, in fase di prima applicazione, erano state riscontrate delle difficoltà di ordine pratico, che hanno quindi suggerito l'opportunità di disciplinare espressamente le modalità grazie alle quali l'appaltatore può verificare la regolarità fiscale delle prestazioni effettuate dal subappaltatore, liberandosi quindi dal vincolo della solidarietà. Inoltre, a suo parere, il tipo di verifiche previste risulta equilibrato e tale da non imporre all'appaltatore oneri eccessivi e irragionevoli. In caso contrario si rischierebbe infatti di favorire un'eccessiva crescita dei costi del subappalto con il conseguente rischio che l'esecuzione del contratto sia rallentata o addirittura interrotta.

Il senatore VEDANI (*LNP*), pur prendendo atto di tali ulteriori puntualizzazioni, non ritiene fondato il rischio che il regime della responsabilità solidale imponga oneri e verifiche gravosi nei confronti dell'appaltatore. Al contrario la possibilità di liberarsi dal vincolo della responsabilità solidale, grazie alla semplice acquisizione e produzione di documenti cartacei, crea un'autentica falla nel sistema e costituisce il presupposto di cui valersi per far venir meno lo stesso regime della responsabilità solidale. Di conseguenza, ritiene evidente che in tal modo si possa consentire al subappaltatore di non osservare gli obblighi previsti dalla legge.

Il relatore COSTA (*PdL*) fa presente che la responsabilità solidale, come istituto giuridico, è prevista in relazione a tipologie di rapporti contrattuali ben definiti, come per esempio quello di società, e che sono caratterizzati dalla presenza di un vincolo negoziale ed economico certamente più intenso di quello insito in un rapporto di subappalto. In tal senso, quindi, l'estensione di tale regime anche al predetto rapporto può essere considerata quasi come una scelta di carattere eccezionale. Di conseguenza, la normativa contenuta nell'articolo 13-*ter* deve essere sottoposta a una lettura particolarmente attenta e rigorosa, nel senso di ritenere che l'appaltatore opera correttamente nei confronti dell'erario se procede, con l'ordinaria diligenza, alla verifica degli adempimenti tributari e contributivi da parte del subappaltatore. Non risulterebbe certo giustificata un'interpretazione che imponesse oneri di verifica e controllo analoghi a quelli di una struttura dell'amministrazione finanziaria. Pertanto la *ratio* dell'articolo 13-*ter* si deve ricercare nella volontà di circoscrivere in maniera ragionevole gli oneri a carico dell'appaltatore, il cui corretto adempimento lo esonera dal regime della responsabilità solidale.

Per tali ragioni non ritiene opportuno inserire nel proprio parere le sottolineature svolte dal senatore Vedani.

Il sottosegretario CERIANI concorda con il relatore Costa e sottolinea che le disposizioni contenute nell'articolo 13-*ter* si devono considerare un'appropriata soluzione di mediazione tra esigenze contrapposte.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) fa presente, in merito alle questioni sollevate nell'intervento del senatore Vedani, che gli ordini professionali si stanno già attivando per mettere a punto un attestato di regolarità fiscale e contributiva per i subappaltatori, in analogia con altre attestazioni di regolarità fiscale già attualmente previste. È del tutto evidente che in caso di non corrispondenza al vero dell'attestato rilasciato, la relativa responsabilità ricade in capo al professionista che lo ha emesso.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VEDANI (*LNP*), pur prendendo atto delle ulteriori precisazioni svolte, preannuncia l'espressione di un voto contrario da parte del



proprio Gruppo, non ritenendo fugate le perplessità da lui espresse in precedenza.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) dichiara il proprio voto di astensione.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore Costa, che risulta approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2012/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (n. 497)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 7 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Fontana aveva presentato e illustrato alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazioni e che alcuni Gruppi avevano già dichiarato l'orientamento di voto in merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice Fontana, che risulta approvata all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1551*

Il presidente BALDASSARRI propone di rinviare alla ripresa dell'attività parlamentare a settembre la riunione del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1551 (Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte), prevista al termine dell'odierna seduta plenaria, preannunciando per tale data la disponibilità di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate a partecipare ai lavori del collegio minore, per fornire il loro ausilio tecnico in tale sede. Ribadisce in ogni caso l'obiettivo della Commissione di definire un testo legislativo entro il prossimo mese di settembre.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), pur ringraziando la Presidenza della Commissione per la disponibilità sinora manifestata nell'esame del provvedimento, sottolinea tuttavia l'esigenza irrinunciabile di pervenire a una

rapida definizione e approvazione del testo legislativo, nello stesso interesse del Governo e dell'amministrazione finanziaria, ponendo una norma di salvaguardia per i diritti dei contribuenti. Si dichiara quindi favorevole al rinvio prospettato, a condizione che il Governo confermi la propria disponibilità a favorire una celere conclusione dell'*iter* legislativo.

Il sottosegretario CERIANI concorda con il senatore Lannutti sul fatto che una rapida approvazione del provvedimento è anche nell'interesse del Governo e dell'amministrazione finanziaria e, nel ribadire il proprio impegno in tal senso, fa presente che la richiesta di rinvio deriva dall'esigenza di acquisire l'ausilio dell'Agenzia delle entrate auspicabilmente ai più alti livelli, sottolineando che ciò non sarebbe stato possibile nella giornata di oggi.

Il senatore D'UBALDO (PD) si rivolge alla Presidenza per chiedere se il Comitato ristretto ha già provveduto a definire un testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Il presidente BALDASSARRI precisa che il collegio minore non ha ancora potuto procedere in tal senso e che è obiettivo del Comitato ristretto predisporre un testo condiviso dal Governo e dall'amministrazione finanziaria.

Il senatore D'UBALDO (PD) prende atto di tale precisazione e si associa all'auspicio di una celere conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento.

Il senatore BARBOLINI (PD) concorda con l'opportunità di rinviare la riunione del Comitato ristretto, ritenendo doveroso sottolineare che ciò non dipende da una non dichiarata volontà di rallentare l'*iter* del provvedimento da parte del proprio Gruppo, ma che il rinvio è giustificato da mere circostanze di fatto, non ultima la sopravvenuta indisponibilità del rappresentate del Partito democratico in seno al Comitato ristretto a partecipare all'odierna riunione.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1551*

Il presidente BALDASSARRI, in base a quanto testé deliberato, comunica che la riunione del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1551, prevista al termine dell'odierna seduta plenaria, non avrà più luogo e che i lavori del collegio minore proseguiranno nella prima data utile del prossimo mese di settembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione all'articolo 32-*bis* la Commissione condivide l'ampliamento, da 200 mila a 2 milioni, del limite del volume d'affari dei soggetti che possono optare per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, auspicando al contempo che il Governo possa quanto prima elevare ulteriormente tale limite in ragione delle difficoltà economiche e finanziarie delle imprese.

In relazione all'articolo 33, la Commissione prende atto dell'obiettivo complessivo di rivedere la legge fallimentare per favorire la continuità aziendale e ne condivide l'impianto; tuttavia la Commissione ritiene che l'applicazione della nuova normativa ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione consenta al creditore un tempo eccessivamente lungo per porre in essere iniziative, la cui adozione rischia di vanificare lo scopo della nuova disciplina. Per tali motivi la Commissione propone di sopprimere in tempi rapidi tale previsione e auspica che analogo pronunciamento possa essere adottato dalle Commissioni di merito, sollecitando al contempo il Governo ad adottare in tempi adeguati una modifica in tal senso.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 497**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime una valutazione positiva circa il recepimento della direttiva 2010/73/UE ai fini di un adeguamento della disciplina interna in materia di prospetto informativo in caso di offerta pubblica o di ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati, nonché in materia di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni degli emittenti;

ritiene che le modifiche proposte siano in linea con l'obiettivo principale di incrementare la tutela dei risparmiatori e la trasparenza degli emittenti;

esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione al comma 3 dell'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, si suggerisce di integrare la modifica recata al comma 2 dell'articolo 94 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), aggiungendo in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento ai rischi in conto capitale che l'investimento può comportare». La proposta origina dall'esigenza di recuperare, rispetto alla disciplina previgente, il concetto di rischiosità dell'investimento che, anche se riportato in maniera sintetica nel prospetto, può costituire un valido ausilio all'investitore al momento di valutare l'offerta dell'emittente.

Tale modifica, ove accolta, richiede un ovvio coordinamento al comma 10 dello stesso articolo 94, laddove si prescrivono le condizioni della responsabilità civile in caso di informazioni sintetiche fuorvianti.

Al comma 6 dell'articolo 1, modificativo dell'articolo 95-*bis* del TUF, valuti il Governo la possibilità di specificare nel nuoto testo che la revoca possa essere esercitata nel termine fissato dall'emittente nel supplemento, ma non può essere inferiore a due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione, così come previsto nel testo previgente.

Al comma 9 dell'articolo 1, modificativo dell'articolo 100-*bis* del TUF, valuti il Governo la possibilità di specificare ulteriormente il tenore dell'espressione «prospetto già disponibile e ancora valido», di cui al nuovo comma 2-*bis*, in modo da evitare che la circolazione dei prodotti finanziari avvenga sulla base di prospetti che, pur «validi» per l'emittente, non siano più sufficientemente completi e aggiornati.

Sempre in relazione all'articolo 100-*bis* del TUF, valuti il Governo l'opportunità di specificare al comma 4 che le agenzie di *rating* citate devono essere registrate dall'ESMA; il comma prevede opportunamente la

non applicazione della disciplina dell'offerta pubblica per la rivendita di titoli di stato con classamento creditizio di qualità bancaria assegnato da «almeno due primarie agenzie di rating», nulla specificando circa il rispetto della disciplina delle agenzie stesse.

In relazione al comma 12 dell'articolo 1, la Commissione prende atto delle motivazioni che hanno indotto il Governo a proporre l'abrogazione dell'obbligo informativo alla Consob di cui al comma 3 e tuttavia si sottopone alla valutazione del Governo la possibilità di recuperare tale informazione, laddove si dimostri funzionale alla trasparenza e alla tutela dell'informazione degli investitori.

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 1° agosto 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 279**

*Presidenza del Presidente*  
**POSSA**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI CINECITTÀ STUDIOS SULLE PROSPETTIVE DI CINECITTÀ*

### **Plenaria**

**404<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**POSSA**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi, nonché i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI QUESTA MATTINA*

La senatrice SOLIANI (PD) esprime un certo disagio per la riunione svolta questa mattina dall'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'audizione del Presidente di Cine-

città Studios, in quanto concomitante alla seduta dell'Assemblea. Precisa peraltro che in Aula era in discussione il decreto-legge n. 74 sul terremoto (A.S. n. 3402), che imponeva la presenza dei senatori. Invita pertanto la Presidenza ad evitare in futuro sovrapposizioni di questo tipo onde consentire a tutti i parlamentari di partecipare ai lavori tanto delle Commissioni quanto dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE accoglie senz'altro l'esigenza manifestata dalla senatrice Soliani, precisando tuttavia che l'audizione di questa mattina è stata confermata, nonostante l'anticipazione dei lavori dell'Aula, stante l'agitazione in corso presso gli Studios di Cinecittà. Un eventuale rinvio, inevitabilmente a settembre, era dunque incompatibile con l'urgenza in atto. Tiene peraltro a sottolineare che si trattava di una sede informale e che, durante la riunione, in Assemblea non erano in corso votazioni.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (n. 498)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale rammenta che il finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti di ricerca è stato istituito a decorrere dall'anno 2011 mediante il decreto legislativo n. 213 del 2009 e riguarda una quota non inferiore al 7 per cento del relativo Fondo ordinario (FOE), con progressivi incrementi negli anni successivi. Fa anzitutto notare una differenza tra il suddetto decreto legislativo e gli atti attuativi, in quanto il primo parla di finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (articolo 4, comma 2), mentre la Commissione di valutazione deputata allo svolgimento di tale compito è denominata «Commissione di assegnazione dei progetti premiali» e il decreto ministeriale 22 maggio 2012 n. 239 si riferisce a «progetti di ricerca» e a «proposte progettuali». Osserva tuttavia che il progetto di ricerca è assai diverso dal programma di ricerca.

Quanto al merito del provvedimento, riferisce che esso è composto da 14 articoli, il primo dei quali distribuisce tra i 12 enti di ricerca vigilati dal Dicastero la somma di 125.097.877 euro accantonata per il riparto premiale nel novembre 2011. Gli articoli dal 2 al 13 – prosegue il Presidente relatore – indicano per ciascun ente i progetti ritenuti meritevoli di finanziamento premiale, con l'indicazione della somma erogata per ciascuno di essi.

Nello specifico, fa presente che l'articolo 2 si riferisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui vengono premiati 4 progetti, per un totale di 45,1 milioni di euro, mentre l'articolo 3 inerisce l'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui vengono premiati 18 progetti, per un totale

di 22,35 milioni di euro. Evidenzia poi che l'articolo 4 concerne l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di cui vengono finanziati 8 progetti, per un totale di 35.315.833 euro, e l'articolo 5 riguarda l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), di cui vengono premiati 3 progetti, per un totale di 10,6 milioni di euro. Comunica altresì che somme minori vengono assegnate ai rimanenti 8 enti di ricerca, per un totale di 56 progetti di ricerca premiati, su un totale di 80 presentati. La premialità consiste peraltro, evidenza, nel riconoscimento per intero della richiesta avanzata.

Sottolinea inoltre che, al fine di valutare e selezionare i progetti presentati da parte degli enti vigilati, è stata istituita una specifica Commissione composta da 10 persone, 8 dei quali professori universitari, uno designato da Confindustria e uno dal Nucleo valutazione investimenti del Ministero, e presieduta dal professor Francesco Salamini. Nel rendere noto che la summenzionata Commissione ha tenuto 5 sedute, fa presente che nella prima riunione, «sulla scorta delle interlocuzioni avute con il Direttore Generale della Ricerca e il Direttore dell'Ufficio III e acquisito per vie brevi il parere del Ministro sull'argomento», ha convenuto di applicare per il primo anno di sperimentazione di tale processo premiale il seguente metodo: una quota fino al 50 per cento del totale (cioè fino al 3,5 per cento del FOE) è stata destinata ai progetti premiali proposti da tutti gli enti inseriti in un'unica graduatoria; la restante quota (uguale o maggiore del 3,5 per cento del FOE) è stata destinata ai progetti premiali inseriti in singole graduatorie afferenti a ciascun ente, allo scopo di stimolare una competizione interna e di fare emergere le eccellenze presenti. Osserva in particolare che la disponibilità complessiva di questa quota restante è stata distribuita tra gli enti in proporzione alle assegnazioni da essi ricevute nel FOE 2011.

Sottolinea indi che per il 2012 la Commissione propone come modifica a questo modello la previsione di assegnare una quota fino all'1 per cento del FOE per sollecitare progettazioni comuni a più enti. In proposito, pur riconoscendo che la Commissione in questione ha il compito di «coadiuvare» la competente Direzione Generale, il Presidente relatore ritiene che tale criterio di distribuzione del finanziamento premiale, data la sua importanza, avrebbe dovuto essere esplicitamente definito dal Ministro.

Fa notare altresì che, sempre nella sua prima riunione, la Commissione ha nominato i *referee* per ciascun progetto premiale. Al riguardo, nell'esprimere compiacimento per la trasparenza adottata circa i *referee*, osserva che si tratta di una procedura costosa e difficile, la quale presuppone *referee* all'altezza del compito.

Nella seconda riunione della Commissione – prosegue il Presidente relatore – la Commissione ha preparato la struttura della scheda di valutazione, che prevede 6 valutazioni distinte, ciascuna con delimitazione di punteggio da un minimo di 14 ad un massimo di 40. Rileva tuttavia criticamente che le valutazioni contenute nella scheda non tengono pienamente conto né delle aree prioritarie di intervento né dei criteri di valutazione delle proposte progettuali previsti dall'apposito decreto ministeriale



n. 239. Ad esempio, è stato introdotto il criterio del «contenuto formativo» del progetto, assente nella normativa di riferimento. Si riscontra perciò un certo disallineamento fra le schede di valutazione e il decreto ministeriale.

Dopo aver elencato in dettaglio le 5 categorie in cui la Commissione ha classificato i progetti rispetto ai punteggi ottenuti, passa ad esaminarne i contenuti del riparto in esame sulla base della documentazione fornita. Al riguardo, afferma che molti progetti non sono *strictu sensu* tali, ma possono essere piuttosto considerati programmi di ricerca, su problematiche spesso assai vaste. Cita ad esempio, per il CNR, il «Progetto Strategico Artico», che si propone di studiare l'impatto del riscaldamento globale in atto nella zona artica, quello «Medicina personalizzata», un tema a suo avviso assai vasto e comprendente più linee di ricerca, nonché quello «Produzione di energie da fonti rinnovabili», che comprende due programmi di ricerca estremamente diversi fra loro.

Registra poi che punteggi molto alti sono stati ottenuti dai progetti presentati dall'INFN, a cui è stata assegnata in proporzione la quota maggiore delle risorse disponibili. Ravvisando che non tutti i progetti dell'INFN sembrano rispettare quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 239, osserva che buona parte dei programmi e progetti ha una durata per lo meno triennale, con la conseguenza che occorre affrontare il problema del finanziamento negli anni successivi.

Avviandosi alla conclusione, precisa che la Commissione di valutazione, che peraltro ha tenuto conto solo fino ad un certo punto dell'operato dei *referee*, ha deciso di finanziare tutti i 34 progetti eccellenti per complessivi 60.311.733 euro, mentre con le risorse residue, pari a 64.786.144 euro, sono stati finanziati 10 su 20 progetti valutati «ottimo», 8 su 19 progetti valutati «molto buono» e 4 su 7 progetti valutati «buono». In ultima analisi, fa presente che la scelta del finanziamento di alcuni progetti e non di tutti i progetti nelle predette categorie è dovuta alla necessità di non superare le percentuali di assegnazione del FOE ai singoli enti di ricerca.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) prende atto dei criteri di premialità adottati, che per alcuni versi giudica discutibili. Osserva però con rammarico che difficilmente il parere che la Commissione si accinge ad esprimere riuscirà ad essere incisivo sotto questo profilo.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) pone in luce come la Commissione possa dare indicazioni al Governo per i prossimi anni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede ragguagli in ordine ai tempi di esame del provvedimento.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) fa notare che il riparto si riferisce a fondi 2011. Benché il termine per l'espressione del parere scada il 25 agosto prossimo, invoca quindi una sollecita conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(3412) POSSA ed altri. – Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale**

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 25 luglio, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che sono state svolte le relazioni introduttive. Comunica altresì che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (PD) la quale reputa essenziale concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi, tenuto conto che esso riguarda iniziative di grande rilievo. Rammenta peraltro che il disegno di legge in titolo è sostanzialmente connesso anche al progetto di legge riguardante il sostegno alle celebrazioni verdiane (A.C. n. 1373), in corso di esame presso la VII Commissione della Camera dei deputati. Auspica pertanto che entrambe le proposte normative possano presto essere approvate in via definitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Chiede peraltro l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi circa la possibilità di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti onde concludere quest'oggi l'iter in sede referente.

I correlatori ASCIUTTI (PdL) e MARCUCCI (PD) rinunciano alla rispettiva replica, concordando sulla proposta di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti. Propongono altresì di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Il senatore RUSCONI (PD) si dichiara favorevole a concludere l'esame nella seduta odierna, rinunciando alla presentazione di emendamenti. Quanto all'approvazione definitiva del testo, ritiene preferibile che essa avvenga in Commissione in sede deliberante, atteso che qualora il disegno di legge dovesse giungere in Aula si allungherebbero inevitabilmente i tempi, anche a causa di presumibili richieste di modifica.

Sulla proposta di rinunciare alla fissazione del termine per gli emendamenti si esprimono in senso favorevole a nome dei rispettivi Gruppi anche i senatori PITTONI (LNP), GIAMBRONE (IdV) e PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva quindi all'unanimità il conferimento del mandato ai correlatori a riferire in Aula sul provvedimento in titolo.

Sulla proposta di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, dichiarano il proprio orientamento favorevole, a nome dei rispettivi schieramenti, i senatori RUSCONI (PD), PITTONI (LNP), GIAMBRONE (IdV) e PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Si esprime in senso favorevole anche il sottosegretario CECCHI.

Il PRESIDENTE comunica dunque che, previa acquisizione del consenso degli altri Gruppi non presenti alla seduta odierna, richiederà alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, approvato senza modifiche dalla Commissione.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1193-1361-1437-B)** *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva. Il Presidente rammenta altresì che è stato sollevato conflitto di competenza anche dalla 8ª Commissione, oltre alla Commissione ambiente, e che la Presidenza del Senato ha richiesto il suo avviso in proposito. Al riguardo afferma di ritenere prioritario concludere rapidamente l'esame, tanto più che il provvedimento è in terza lettura ed ha avuto un *iter* assai approfondito. Considerato che le modifiche apportate dalla Camera non hanno alterato l'impianto originario del testo e che l'assegnazione a più Commissioni riunite comporta evidenti difficoltà organizzative, e nel dichiarare comunque che sarà assicurata la massima apertura in fase di dibattito, preannuncia quindi l'intenzione di rispondere al Presidente del Senato augurandosi che sia confermata l'assegnazione alla sola 7ª Commissione.

Nel dibattito interviene il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), il quale premette di condividere gli obiettivi di fondo del provvedimento in termini di rilancio dello sport anche attraverso la costruzione di nuovi impianti. Avanza tuttavia alcune obiezioni relative agli aspetti urbanistici e ambientali contenuti nel testo, tenuto conto che si pongono deroghe alla disciplina generale in questa materia. Chiede pertanto al Ministro chiarimenti circa tali profili, che hanno giustificato la richiesta di rimettere il provvedimento all'esame dell'Aula, sollevata da alcuni senatori e da lui condivisa.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) si esprime criticamente tanto sul metodo quanto sul merito, sottolineando che i temi trattati nel disegno di legge attengono anche alla materia urbanistica, di competenza della 13ª Commissione, e alle procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici, riguardanti l'ambito proprio dell'8ª Commissione. Sarebbe dunque a suo avviso opportuno che il provvedimento potesse essere discusso in sede di merito in tutte e tre le Commissioni riunite. La circostanza per cui in prima lettura il testo è stato esaminato solo dalla 7ª Commissione non giustifica di per sé, a suo avviso, una nuova assegnazione in questa sede tenuto conto anche delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti che il disegno di legge sia complesso e che sia cambiata la sua finalità originaria, a suo tempo connessa alla possibilità di presentare la candidatura dell'Italia ai Campionati europei di calcio del 2016. Considerato che l'emergenza di allora è stata ormai superata, si giustifica meno la fretta di procedere in questa fase.

Osserva poi che il disegno di legge semplifica e rende più spedite le procedure per la realizzazione di nuovi stadi, ponendo tuttavia in proposito un rilevante problema di merito. Menziona al riguardo l'articolo 2, comma 1, lettera c), relativo alla definizione di «complesso multifunzionale» in base alla quale è possibile, in deroga alle norme vigenti, costruire altre volumetrie illimitate purché siano ritenute necessarie e inscindibili dall'impianto sportivo. Interrogandosi peraltro sulla titolarità della competenza a valutare la connessione di dette strutture con i futuri stadi, fa notare che attualmente è già possibile costruire nuovi impianti senza deroghe alla legislazione in vigore, come peraltro ha fatto la Juventus. Sollecita dunque l'inserimento quanto meno di un rapporto dimensionale per i servizi funzionali all'impianto sportivo, onde evitare di favorire impropriamente alcuni soggetti rispetto ad altri.

Manifesta poi preoccupazione per le conseguenze del testo, tanto più che la Camera dei deputati ha abbassato le soglie relative la capienza minima degli stadi. Paventa infatti il rischio di una concorrenza sleale a favore di presidenti di società calcistiche che sono anche imprenditori immobiliari e a danno di altri soggetti che devono rispettare le norme ordinarie in tema di urbanistica e appalti, non avendo in programma la realizzazione di uno stadio. Riconosce tuttavia che la Camera dei deputati ha migliorato il testo nella misura in cui pone la necessità di tener conto del parere dell'autorità preposta alla tutela, nel caso di aree sottoposte a vincoli, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nel lamentare nuovamente che le Commissioni ambiente e lavori pubblici rischiano di essere espropriate della possibilità di esprimersi nel merito, rileva criticamente la previsione di assegnazioni dirette per le concessioni che creerebbero problemi anche di legittimità. Invoca dunque un ulteriore approfondimento, preannunciando che qualora fosse confermata l'assegnazione alla 7ª Commissione, si riserverà di presentare emendamenti, proprio al fine di evitare ambiguità e sovrapposizioni. In ultima analisi invita a non approvare un testo che potrebbe appagare gli appetiti

di singoli imprenditori rappresentando un elemento di turbamento della concorrenza.

La senatrice DE FEO (*PdL*) condivide le osservazioni del senatore Della Seta, che hanno fatto luce anche sulla scelta del sindaco di Napoli di costruire un nuovo stadio in una località lontana dal centro anziché ristrutturare quello esistente come richiesto dalla società calcistica presente nella città.

Il senatore LEONI (*LNP*) deplora l'impianto centralista del provvedimento, che disciplina materie che a suo avviso dovrebbero essere demandate alle autonomie locali. Afferma infatti che ciascun territorio ha esigenze differenti e dunque eventuali deroghe agli strumenti urbanistici potrebbero causare problemi ulteriori. Occorre invece a suo avviso che le esigenze legittime degli enti locali fossero gestite a tale livello, tanto più che ora vedranno la luce le aree metropolitane. Invoca pertanto a sua volta un ripensamento.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) conviene che il provvedimento investa anche la materia urbanistica. Rimarca tuttavia che esso è ormai giunto alla terza lettura, in una legislatura in cui non sono molti i disegni di legge di iniziativa parlamentare ad aver raggiunto la soglia dell'approvazione definitiva. Del resto, prosegue, sono molte le tematiche che avrebbero richiesto un esame congiunto con altre Commissioni. Si tratta tuttavia di una modalità di assai difficile applicazione, a causa dei ristretti a disposizione delle Commissioni e dei plurimi, concomitanti impegni dei parlamentari. È quindi ampiamente condivisibile la scelta del Presidente del Senato di individuare, per ogni provvedimento, la competenza prevalente cui assegnare priorità. Al tempo stesso, in simili fattispecie, è sempre data particolare attenzione ai pareri resi dalle Commissioni le cui competenze sono toccate in modo sostanziale. Né va dimenticato che, sul disegno di legge in titolo, occorrerebbe eventualmente coinvolgere anche la 14ª Commissione, per le implicazioni sulla normativa comunitaria. Piuttosto che determinare un così ampio consenso, reputa dunque preferibile mantenere la competenza alla sola 7ª Commissione, che a suo giudizio può ben concludere l'esame del provvedimento così come lo ha iniziato.

Quanto al merito, ella conviene che il testo non sia perfetto. Esso contiene tuttavia numerose garanzie così come l'indizione della conferenza dei servizi e la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Si dichiara perciò nettamente contraria a bloccare l'*iter* del provvedimento, tanto più che si rinvierebbe così ogni decisione alla prossima legislatura, nella quale non è detto che si possa fare meglio.

Il senatore PROCACCI (*PD*), nel giudicare ideologici alcuni degli interventi finora svolti, pone l'accento sulla possibilità, per i comuni, di esprimersi sempre in ultima istanza sui progetti urbanistici. Ciò è sufficiente, a suo avviso, a tutelare adeguatamente le competenze territoriali.

D'altro canto, reputa invece necessario semplificare le procedure per favorire la crescita e lo sviluppo. Invita dunque a considerare il disegno di legge in esame con maggiore serenità, senza cedere alla tentazione di atteggiamenti oscurantistici.

Il senatore VITA (*PD*) segnala la complessità delle tematiche in discussione, che non a caso hanno suscitato la legittima richiesta di altre Commissioni di un più incisivo coinvolgimento. Invoca quindi un clima maggiormente partecipativo, onde evitare la mancata conclusione dell'esame, complice anche l'imminente fine della legislatura. Sollecita pertanto una riflessione comune, volta ad individuare i ritocchi da apportare in uno spirito condiviso. In tal modo, sarebbe infatti possibile a suo avviso mantenere la discussione in sede deliberante. Diversamente, segnala il forte rischio di divergenze profonde.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rammenta che il provvedimento è stato oggetto di un lungo esame in prima lettura al Senato e, indi, in seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento. Nel corso di questo lungo *iter*, mai sono stati sollevati problemi di competenza, benché le tematiche urbanistiche fossero investite sin dal testo originario. Suscita perciò sconcerto il clamore suscitato ora che il provvedimento si avvicina all'approvazione definitiva. Dopo aver ripercorso le diverse fasi di esame del testo, nonché la sua intima connessione con il sostegno allo sport dilettantistico, egli esprime l'avviso che la formulazione giunta dalla Camera dei deputati rappresenti un efficace punto di equilibrio fra le diverse esigenze in campo. Al Senato spetta dunque scegliere fra l'approvazione definitiva e l'eventuale affossamento del progetto. Reputa infatti che qualunque modifica, anche se condivisibile, avrebbe l'effetto di far arenare il testo. Poiché esso risulta invece sufficientemente garantista, grazie alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e alla conferma delle competenze comunali, egli si dichiara a favore della definitiva approvazione.

Quanto ai conflitti di competenza sollevati, ricorda che la decisione ultima spetta al Presidente del Senato. Condivide tuttavia la scelta della competenza prevalente che ha finora guidato l'assegnazione dei provvedimenti più articolati. Auspica conclusivamente l'approvazione del testo, che giudica un punto di mediazione accettabile.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) rinuncia alla replica prendendo atto delle opinioni espresse a favore dell'approvazione definitiva del testo.

Replica invece il ministro GNUDI, il quale rammenta di avere ereditato il disegno di legge in esame dal precedente Governo. Condivide tuttavia l'esigenza di un ammodernamento degli impianti sportivi che, purtroppo, non è realistico realizzare con risorse pubbliche. Giudica perciò

essenziale il diverso strumento prefigurato dal testo, atto a innescare un elevato volume di investimenti, particolarmente prezioso nell'attuale momento di crisi edilizia. I progetti restano comunque soggetti a plurimi controlli, sottolinea, ivi compresa l'approvazione finale da parte del comune. Raccomanda perciò vivamente di concludere con sollecitudine l'*iter* del testo, segnalando che qualunque modifica comprometterebbe a suo avviso il varo definitivo della legge.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene indi di fissare a mercoledì 5 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *SUI GIOCHI OLIMPICI DI LONDRA 2012*

Il senatore LEONI (*LNP*) lamenta il trattamento riservato dalla stampa ad alcuni atleti italiani, come Federica Pellegrini, prima osannati e poi censurati per la sconfitta.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto questa mattina l'audizione del Presidente di Cinecittà Studios sulle prospettive di Cinecittà.

Comunica altresì che la documentazione consegnata in tale sede sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 1° agosto 2012

### Plenaria

### 329ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*indi del Vice Presidente*  
PICCIONI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il relatore SANCIU (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore PICCIONI (*PdL*) si sofferma sulla situazione di siccità riscontrabile in talune aree territoriali del Piemonte, e in particolare nella provincia di Vercelli e di Biella, sottolineando la necessità di risolvere in maniera definitiva tale problema attraverso la costruzione, da parte del consorzio di bonifica della Baraggia, del programmato invaso sul torrente Sessera, in grado di alimentare in modo adeguato la zona in questione (nella quale è riscontrabile la D.O.P. del riso della Baraggia) anche nel caso in cui perdurino le predette condizioni climatiche avverse. Propone pertanto di integrare l'osservazione contenuta nello schema di parere, relativamente al problema della siccità, in modo tale da evidenziare nell'ambito dello stesso anche la situazione di criticità riscontrabile in parte del territorio del Piemonte.



La senatrice BERTUZZI (PD) sottolinea la gravità della situazione di siccità manifestatasi in taluni territori del Paese, prospettando la necessità di un intervento *ad hoc* volto a fronteggiare tale evento calamitoso. Fa presente che le problematiche inerenti al predetto profilo potranno essere approfondite nel corso dell'esame dell'affare assegnato n. 870, relativo alla materia in questione.

La senatrice ANTEZZA (PD) fa presente che eventi calamitosi sono attualmente riscontrabili non solo nelle aree settentrionali del Paese, ma anche in talune Regioni del mezzogiorno, tra le quali cita la Basilicata.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea la gravità della siccità riscontrabile in talune aree del Paese, evidenziando che tale situazione può essere risolta solo attraverso adeguati investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture ad uso irriguo, volti a prevenire i danni derivanti dal mutamento climatico in atto.

Fa presente che in talune aree del Paese la superficie ad uso agricolo servita da reti irrigue risulta pari ad appena il 50 per cento di quella disponibile, con tutte le criticità sottese a tale condizione. Evidenzia poi che l'evento calamitoso in questione ha determinato l'integrale distruzione dei raccolti di mais e di soia nelle aree colpite.

Alla luce di tale quadro, sottolinea la necessità che il Governo individui con urgenza le somme da stanziare per conseguire tale obiettivo, stigmatizzando l'atteggiamento d'inerzia finora tenuto dal ministro Catania in merito ai nodi problematici in questione.

Il senatore ANDRIA (PD) propone di riformulare l'osservazione contenuta nello schema di parere relativamente alla razionalizzazione della «nuova» ICE, al fine di chiarire che sulla materia in questione il Senato ha già approvato in prima lettura un emendamento inerente al trasferimento delle funzioni e del personale di Buonitalia S.p.A. al predetto organismo.

Il relatore SANCIU (PdL) e la relatrice MONGIELLO (PD) accolgono le proposte di riformulazione emerse nel corso del dibattito, provvedendo a rielaborare lo schema di parere.

Il senatore VALLARDI (LNP) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto di astensione sullo schema di parere predisposto dai relatori Sanciu e Mongiello, evidenziando che nel decreto-legge in esame non è inserita alcuna misura in grado di incidere in modo concreto ed efficace sul settore primario. Esprime poi preoccupazione per la grave situazione di siccità verificatasi in talune aree settentrionali del Paese, condividendo l'osservazione prospettata dai relatori in merito a tale profilo.

Il senatore ANDRIA (PD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di

parere predisposto dai relatori Sanciu e Mongiello, evidenziando che nel decreto-legge in titolo sono ravvisabili misure rilevanti per il rilancio della competitività. Ritiene poi particolarmente rilevante l'osservazione contenuta alla lettera *f*) dello schema di parere, relativa alla tematica dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 59-*bis* del provvedimento in esame.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) rileva preliminarmente che la situazione di crisi in cui versa l'intero sistema economico va fronteggiata non solo attraverso interventi di risanamento dei conti pubblici, ma anche con l'introduzione di misure orientate nell'ottica prospettica del rilancio economico e dello stimolo alla crescita ed allo sviluppo, senza le quali non potranno essere conseguiti risultati rilevanti.

Preannuncia poi, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere predisposto dai relatori Sanciu e Mongiello, sottolineando tuttavia che gli interventi contemplati nel decreto-legge in questione risultano non pienamente soddisfacenti, non esplicando un'incidenza significativa sul comparto primario.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere in questione.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere predisposto dai relatori Sanciu e Mongiello.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella versione per ultimo prospettata dai relatori Sanciu e Mongiello (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

La Commissione approva.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PICCIONI avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, giovedì 2 agosto, alle ore 14,30, è integrato con l'esame dell'affare assegnato n. 398, concernente l'impatto delle micotossine sulla filiera agroalimentare del grano duro e con l'esame dell'affare assegnato n. 870, relativo alle problematiche inerenti alla siccità che ha colpito talune aree territoriali del Paese.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

valutato che:

le misure contenute nel decreto-legge in questione, al di là degli obiettivi enunciati, non esplicano un'incidenza significativa sul comparto agricolo, agroalimentare ed ittico;

preso atto che:

il decreto-legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, contiene un ampio ventaglio di misure urgenti e strutturali volte a realizzare una parte ulteriore dell'Agenda per la crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di approvazione;

la finalità del provvedimento in esame è da individuare nell'attivazione di molteplici strumenti ritenuti essenziali per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda e del dinamismo imprenditoriale;

considerato che:

l'articolo 34 contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, riconoscendo un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, ai biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria e trasferendo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero dello sviluppo economico la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti;

l'articolo 43 detta disposizioni riguardanti tutela e potere sanzionatorio in materia di *Made in Italy*, prevedendo, al comma 1, che le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio sono le destinatarie del rapporto previsto dalla vigente normativa ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative. Dopo il comma 1 sono stati introdotti altri commi nell'esame alla Camera dei deputati: il comma 1-bis è volto ad assicurare una maggior tutela alla categoria degli oli d'oliva extravergini d'origine italiana, che diventano automaticamente conformi alla categoria dichiarata se rivelano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg; in caso di superamento del valore i controlli diventano automatici; il comma 1-ter ha lo scopo di rafforzare i controlli sugli

oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica, da parte di un apposito comitato d'assaggio, della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata; il comma 1-*quater*, che novella l'articolo 4 della legge finanziaria 2004, definisce le condizioni alle quali l'uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera, introducendo la definizione di luoghi d'origine per i prodotti alimentari, che sono il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima, ed il luogo della trasformazione sostanziale; il comma 1-*quinquies* opera al fine di includere, tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del *Made in Italy*;

all'articolo 52, in materia di tracciabilità dei rifiuti, il comma 2-*bis* attribuisce la qualifica di sottoprodotto al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale, mentre il comma 2-*ter* prevede, relativamente alle disposizioni vigenti in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi, l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari;

l'articolo 58 istituisce presso l'AGEA un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, il quale potrà essere incrementato da erogazioni liberali che godranno di agevolazioni fiscali, applicabili alle derrate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare, in base alle modalità che saranno stabilite da AGEA, che è anche il soggetto responsabile dell'attuazione del programma;

l'articolo 59 contiene diverse disposizioni urgenti per il settore agricolo: in tema di tutela dei consorzi delle DOP e delle IGP vitivinicole i commi 1 e 2 introducono nuove fattispecie di illecito sanzionate amministrativamente; il comma 3 attribuisce ad interventi di sostegno del comparto agricolo, in fasi di crisi di mercato, le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero; in tema di controllo e certificazione delle sementi, il comma 6 introduce un vincolo per le regioni relativamente all'utilizzo delle risorse annualmente trasferite loro da attribuire agli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali; il comma 7 estende la competenza del commissario *ad acta* per le opere irrigue, alle opere per la produzione di energia idroelettrica, consentendo di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi con le opere irrigue; in tema di impianti di acquacoltura marina, il comma 11 accentra le competenze autorizzatorie del settore, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; in tema di credito peschereccio, il comma 13 estende l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore; in tema di etichettatura dei prodotti della pesca, i commi da 14 a 19 introdu-

cono un regime facoltativo che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione;

l'articolo 59-*bis* è finalizzato ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità;

l'articolo 59-*ter* è volto a informatizzare il registro dei pescatori, attualmente tenuto in formato cartaceo, nel quale ai sensi del comma 2, debbono essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale;

l'articolo 59-*quater* ridefinisce, rispetto alla disciplina vigente, le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse;

gli articoli 67-*septies* e 67-*octies* prevedono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio scorso, assumendo rilievo per le numerose aziende agricole danneggiate in modo molto significativo nei loro beni e nella loro attività, in particolare con l'attribuzione ad imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si prospetta la necessità di introdurre nel provvedimento in questione apposite misure atte a fronteggiare la grave situazione di siccità riscontrabile in numerose aree territoriali dell'Italia settentrionale, ed in particolare dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia;

b) con riferimento al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico della gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti (prima spettante al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), di cui all'articolo 34, comma 5-*sexies*, si ritiene che la materia in questione presenti profili di tipo agricolo significativi, dei quali occorre tener conto ai fini della predetta ripartizione di competenze;

c) relativamente all'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, con funzioni di supporto all'innovazione tecnologica e all'informatizzazioni degli apparati pubblici, si rileva che le procedure di emanazione dei decreti attuativi di cui agli articoli 19 comma 2, 21 commi 2 e 4 e 22 commi 6 e 7 non prevedono il coinvolgimento, in fase concertativa, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che sarebbe invece necessario alla luce delle esigenze di digitalizzazione delle aree rurali, quanto mai utile per gli operatori imprenditoriali agricoli operanti in tali territori;

d) relativamente alla razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE, di cui all'articolo 41 del decreto-legge in questione, occorre che a tale organismo siano attribuite anche le funzioni di promozione del *Made in Italy* agroalimentare, spettanti alla società Buonitalia S.p.A., orientate nell'ottica prospettica dell'internazionalizzazione delle imprese agricole italiane e, alla luce di tali profili funzionali, è altresì necessario che per l'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 4-*bis* del pre-

detto articolo sia previsto il concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come pure il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

*e)* riguardo al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 4 dell'articolo 59, con il quale sono definite le modalità di applicazione della disciplina di cui al comma 3 dello stesso articolo (relativa all'utilizzo delle somme presenti nel bilancio AGEA per il finanziamento di misure di sostegno al settore primario e di contrasto alle crisi di mercato) e col quale sono altresì quantificate le risorse da destinare ad ogni singolo intervento, si sottolinea la necessità di prevedere la previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari su tale atto governativo;

*f)* in relazione al regolamento sulle modalità di integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 59-bis – in attesa della pronta attuazione della legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari – si sottolinea l'esigenza di acquisire in ordine al predetto atto normativo secondario il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

valutato che:

le misure contenute nel decreto-legge in questione, al di là degli obiettivi enunciati, non esplicano un'incidenza significativa sul comparto agricolo, agroalimentare ed ittico;

preso atto che:

il decreto-legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, contiene un ampio ventaglio di misure urgenti e strutturali volte a realizzare una parte ulteriore dell'Agenda per la crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di approvazione;

la finalità del provvedimento in esame è da individuare nell'attivazione di molteplici strumenti ritenuti essenziali per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda e del dinamismo imprenditoriale;

considerato che:

l'articolo 34 contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, riconoscendo un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, ai biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria e trasferendo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero dello sviluppo economico la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti;

l'articolo 43 detta disposizioni riguardanti tutela e potere sanzionatorio in materia di *Made in Italy*, prevedendo, al comma 1, che le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio sono le destinatarie del rapporto previsto dalla vigente normativa ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative. Dopo il comma 1 sono stati introdotti altri commi nell'esame alla Camera dei deputati: il comma 1-bis è volto ad assicurare una maggior tutela alla categoria degli oli d'oliva extravergini d'origine italiana, che diventano automaticamente conformi alla categoria dichiarata se rivelano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg; in caso di superamento del valore i controlli diventano automatici; il comma 1-ter ha lo scopo di rafforzare i controlli sugli

oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica, da parte di un apposito comitato d'assaggio, della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata; il comma 1-*quater*, che novella l'articolo 4 della legge finanziaria 2004, definisce le condizioni alle quali l'uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera, introducendo la definizione di luoghi d'origine per i prodotti alimentari, che sono il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima, ed il luogo della trasformazione sostanziale; il comma 1-*quinquies* opera al fine di includere, tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del *Made in Italy*;

all'articolo 52, in materia di tracciabilità dei rifiuti, il comma 2-*bis* attribuisce la qualifica di sottoprodotto al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale, mentre il comma 2-*ter* prevede, relativamente alle disposizioni vigenti in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi, l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari;

l'articolo 58 istituisce presso l'AGEA un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, il quale potrà essere incrementato da erogazioni liberali che godranno di agevolazioni fiscali, applicabili alle derrate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare, in base alle modalità che saranno stabilite da AGEA, che è anche il soggetto responsabile dell'attuazione del programma;

l'articolo 59 contiene diverse disposizioni urgenti per il settore agricolo: in tema di tutela dei consorzi delle DOP e delle IGP vitivinicole i commi 1 e 2 introducono nuove fattispecie di illecito sanzionate amministrativamente; il comma 3 attribuisce ad interventi di sostegno del comparto agricolo, in fasi di crisi di mercato, le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero; in tema di controllo e certificazione delle sementi, il comma 6 introduce un vincolo per le regioni relativamente all'utilizzo delle risorse annualmente trasferite loro da attribuire agli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali; il comma 7 estende la competenza del commissario *ad acta* per le opere irrigue, alle opere per la produzione di energia idroelettrica, consentendo di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi con le opere irrigue; in tema di impianti di acquacoltura marina, il comma 11 accentra le competenze autorizzatorie del settore, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; in tema di credito peschereccio, il comma 13 estende l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore; in tema di etichettatura dei prodotti della pesca, i commi da 14 a 19 introdu-



cono un regime facoltativo che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione;

l'articolo 59-*bis* è finalizzato ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità;

l'articolo 59-*ter* è volto a informatizzare il registro dei pescatori, attualmente tenuto in formato cartaceo, nel quale ai sensi del comma 2, debbono essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale;

l'articolo 59-*quater* ridefinisce, rispetto alla disciplina vigente, le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse;

gli articoli 67-*septies* e 67-*octies* prevedono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio scorso, assumendo rilievo per le numerose aziende agricole danneggiate in modo molto significativo nei loro beni e nella loro attività, in particolare con l'attribuzione ad imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si prospetta la necessità di introdurre nel provvedimento in questione apposite misure atte a fronteggiare la grave situazione di siccità diffusamente riscontrabile nell'intero territorio nazionale, ed in particolare in Emilia-Romagna, in Veneto, in Lombardia e nella parte del Piemonte colpita dal fenomeno;

b) con riferimento al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico della gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti (prima spettante al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), di cui all'articolo 34, comma 5-*sexies*, si ritiene che la materia in questione presenti profili di tipo agricolo significativi, dei quali occorre tener conto ai fini della predetta ripartizione di competenze;

c) relativamente all'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, con funzioni di supporto all'innovazione tecnologica e all'informatizzazioni degli apparati pubblici, si rileva che le procedure di emanazione dei decreti attuativi di cui agli articoli 19 comma 2, 21 commi 2 e 4 e 22 commi 6 e 7 non prevedono il coinvolgimento, in fase concertativa, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che sarebbe invece necessario alla luce delle esigenze di digitalizzazione delle aree rurali, quanto mai utile per gli operatori imprenditoriali agricoli operanti in tali territori;

d) relativamente alla razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 41 del decreto-legge in questione, considerato che il Senato, in sede di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, ha approvato un emendamento per effetto del quale le funzioni e il personale di Buonitalia S.p.a. saranno trasferiti alla succitata Agenzia, è

necessario che per l'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 4-*bis* del predetto articolo sia previsto il concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come pure il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

*e)* riguardo al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 4 dell'articolo 59, con il quale sono definite le modalità di applicazione della disciplina di cui al comma 3 dello stesso articolo (relativa all'utilizzo delle somme presenti nel bilancio AGEA per il finanziamento di misure di sostegno al settore primario e di contrasto alle crisi di mercato) e col quale sono altresì quantificate le risorse da destinare ad ogni singolo intervento, si sottolinea la necessità di prevedere la previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari su tale atto governativo;

*f)* in relazione al regolamento sulle modalità di integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 59-*bis* – in attesa della pronta attuazione della legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari – si sottolinea l'esigenza di acquisire in ordine al predetto atto normativo secondario il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 175**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**PICCIONI**

*indi del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL COMPARTO IPPICO SULLE PROBLEMATICHE URGENTI DEL SETTORE*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 1° agosto 2012

### Plenaria

#### 321ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CURSI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Orsi, Presidente e Amministratore delegato di Finmeccanica, accompagnato da Marco Forlani, Direttore relazioni esterne, Lorenzo Fiori, Direttore strategie, Carlo Maria Fenu, responsabile media relations, Lorenzo Nardelli, relazioni istituzionali, Alessandro Tocci, chief of staff, e Stefano Tagliani, responsabile stampa estera e di prodotto.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione di rappresentanti di Finmeccanica**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Giuseppe Orsi, Presidente e Amministratore delegato di Finmeccanica, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegner ORSI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sull'alta formazione del personale operativo all'interno di Finmeccanica, che vede la presenza di un alto numero di ingegneri. Richiama l'attenzione sui modelli di *business* dell'Azienda, sempre più orientata a corrispondere alle esigenze dei Paesi emergenti, maggiormente interessati allo sviluppo di sistemi di difesa, senza peraltro tralasciare una riflessione sulla elevata competitività di un mercato sempre più caratterizzato dalla qualità degli investimenti.

Nella logica di una valorizzazione delle tecnologie in senso duale, il tentativo è quello di sviluppare tecnologie che abbiano una sostenibilità nel tempo. Partendo dai settori che costituiscono il *core business* dell'attività, evidenzia il ruolo di volano per l'economia che può avere Finmeccanica rispetto all'attività delle PMI e dell'indotto qualificato, specie in campo internazionale. Richiama quindi i dati relativi all'andamento della produzione nei diversi settori di interesse, riconoscendo che nei settori dei trasporti e dell'energia i ristretti margini di profitto limitano fortemente gli investimenti.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) chiede alcune informazioni circa l'annunciata vendita delle società Ansaldo Energia e Ansaldo STS che operano in settori strategici e rispetto ai quali vi sono ampie potenzialità. Si sofferma, quindi, sull'importanza che tali aziende rivestono per la realtà di Genova e più in generale della Liguria ed auspica che il Gruppo Finmeccanica non utilizzi queste due società solamente per «fare cassa».

Interviene quindi la senatrice PINOTTI (*PD*) evidenziando che la realtà industriale delle aziende Ansaldo Energia ed Ansaldo trasporti costituiscono due *asset* strategici per il Paese. Chiede quindi alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di vendita delle società Ansaldo Energia ed Ansaldo STS.

Il senatore GHIGO (*PdL*) chiede alcune informazioni in merito allo stabilimento Alenia di Caselle, in Piemonte.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) auspica che l'audizione dell'ingegner Orsi possa focalizzarsi sul settore dei trasporti.

L'ingegner ORSI in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti fornisce alcuni chiarimenti riservandosi di portare all'attenzione della Commissione ulteriori elementi in una successiva audizione.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegner Orsi per il contributo fornito e, in considerazione dell'imminente inizio della seduta delle Commissioni riunite 8ª e 10ª, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, comunicando che risultano iscritti a parlare i senatori De Sena, Marco Filippi, Tomaselli, Grillo, Sangalli e la senatrice Armato. Comunica altresì alla Commissione che i documenti consegnati dall'audito, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, saranno pubblicati sul sito *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria**

**343ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

MORRA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

**(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave**

**(147) DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità**

**(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il presidente MORRA comunica che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1ª e 5ª sugli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri

**(2112) BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**

**(2137) ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente**

**(2187) MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro**

**(2244) RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Non essendo ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3180, scelto come testo base, il presidente MORRA dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria**

**355<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera (n. 493)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente del Senato a concludere l'esame del provvedimento, pur in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Non essendovi ulteriori interventi ed osservazioni da parte dei senatori, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dai relatori Fosson e Cosentino, allegato al resoconto della seduta.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE (n. COM (2012) 369 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri i relatori, senatori Cosentino e D'Ambrosio Lettieri, hanno proposto lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni in sede informale per approfondire le tematiche sottese alla proposta di regolamento in esame.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 493**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo;

ritenuto che esso ha l'obiettivo di contribuire a rafforzare la vigente disciplina sanitaria relativa al trattamento e allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si fa presente come – in relazione alla fattispecie del comma 5 dell'articolo 9 – non risulti chiaro il rinvio operato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto alle previsioni dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 193/2007 (di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare): quest'ultima norma stabilisce, in casi analoghi, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, mentre l'articolo 9, comma 5, dello schema prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.

2) all'articolo 18, comma 2, appare poco chiaro il richiamo agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, risultando tali norme prive di riferimenti espressi a «provvedimenti». Potrebbe essere utile specificare se si tratti dei provvedimenti di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti (articolo 23) o dei provvedimenti di riconoscimento di stabilimenti e impianti (articolo 24).

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2012

### Plenaria

366<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 496)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, rilevando che è auspicabile che per il futuro, in sede di riparto, possa essere valutata l'eventuale applicazione, in chiave premiale, del criterio della autonoma capacità dell'Ente parco di acquisire risorse aggiuntive rispetto a quelle statali.

Il senatore FERRANTE (*PD*) rileva che nell'osservazione inserita nel parere non dovrebbe mancare il richiamo alla capacità dell'Ente parco di essere efficace rispetto alla sua funzione essenziale, che è quella di tutelare la biodiversità.

Previa verifica del numero legale la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con l'osservazione risultante dal dibattito.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (n. COM (2012) 118 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 167)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio scorso.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 167 riportato in allegato al resoconto della seduta odierna).

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), propone di esprimere un parere favorevole con condizioni ed osservazioni, formulate sulla base dei rilievi emersi nel corso della discussione.

*La seduta, sospesa alle ore 8,30, riprende alle ore 10,50.*

Si svolge un dibattito, cui prendono parte i senatori DELLA SETA (*PD*), MAZZUCONI (*PD*), FERRANTE (*PD*) e il presidente D'ALÌ.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni e le condizioni risultanti dal dibattito.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 496**

La 13ª Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si auspica che per il futuro la Commissione possa acquisire dati omogenei sulla capacità dei singoli Enti di reperire autonomamente risorse finanziarie da bandi europei ovvero da attività di carattere economico. La disponibilità di tali dati potrà consentire, in sede di riparti futuri, di valutare l'eventuale applicazione, in chiave premiale, del criterio dell'autonomia capacità dell'Ente parco di acquisire risorse aggiuntive rispetto a quelle statali, insieme a quello della capacità dello stesso Ente di assolvere alla funzione istituzionale della tutela della biodiversità.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 118  
DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 167)**

La 13ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2012) 118 definitivo,

considerato che:

esso mira a ridurre in modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute dei lavoratori connessi al riciclaggio delle navi, prevedendo l'applicazione anticipata dei requisiti della Convenzione IMO di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente;

allo stato attuale il riciclaggio delle navi è disciplinato dalla normativa europea, segnatamente dal regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, nonché, in ambito OCSE, dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

contenendo materiali pericolosi, le navi sono classificate come rifiuti pericolosi e di conseguenza ne è vietata l'esportazione verso Paesi che non siano membri dell'OCSE; proprio in tali Paesi – tra cui Cina, India, Pakistan, Bangladesh – si svolge il 90 per cento delle operazioni di rottamazione e riciclaggio delle navi;

alla proposta di regolamento in esame si accompagna una proposta di decisione che impone agli Stati membri di ratificare la Convenzione di Hong Kong (COM(2012) 120);

la proposta in titolo è stata preceduta, oltre che dalla comunicazione COM(2008) 767 – con la quale la Commissione europea presentava una strategia dell'UE per una migliore demolizione delle navi – da una consultazione pubblica da cui è emerso un orientamento favorevole a una rapida ratifica della Convenzione, ma anche a una sua attuazione immediata da parte dell'Unione europea;

ritenuto che:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di politica ambientale individuati dall'articolo 191, tra i

quali rientra la «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale»;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto interviene, su una materia già disciplinata all'interno del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, in modo da assicurare la possibilità di esportare a fini di riciclaggio le navi verso i Paesi presso i quali insiste la maggioranza degli impianti all'uopo destinati, evitando al contempo il rischio che le grandi navi mercantili debbano rispettare norme diverse a seconda dei diversi Stati membri interessati;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto gli oneri a carico degli operatori economici e delle autorità nazionali sono limitati a quanto necessario per garantire che il riciclaggio delle navi sia realizzato in modo sicuro e compatibile con l'ambiente e ampiamente compensati dai benefici a livello sociale e ambientale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel merito si rileva in primo luogo che la proposta, individuando come proprio oggetto la nave come «un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino» e non considerando la peculiare condizione di tutto quel variegato naviglio, mercantile e non, affondato o semi-affondato nei porti dell'Unione europea, potrebbe determinare rilevanti e serie criticità. Infatti, le imbarcazioni affondate o semi-affondate presenti nei porti non possono non rientrare nella definizione di «nave», così come formulata nella proposta di regolamento. Appare necessario, pertanto, inserire nella proposta di regolamento in esame la definizione di «relitto», modellare tale definizione in modo da ricomprendere in essa le navi affondate o semi-affondate e, infine, prevedere direttamente con il regolamento o, in alternativa, lasciare alle legislazioni nazionali la disciplina di una specifica procedura di smantellamento per i relitti, proprio in dipendenza delle loro specifiche e particolari caratteristiche. In particolare, potrebbe consentirsi di rimuovere il relitto *in loco*, fermo restando il rispetto dei più prudenti accorgimenti per il rispetto dell'ambiente circostante. Al fine di accogliere una condivisa definizione di relitto, si potrebbe ricorrere alla definizione di relitto contenuta nella Convenzione internazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti del 2007 e, conseguentemente, definire relitto: una nave affondata; qualsiasi parte di una nave affondata, incluso qualsiasi oggetto che è o è stato a bordo della nave; qualsiasi oggetto che è stato perso in mare da una nave e che è incagliato o alla deriva in mare; una nave che sta per affondare o si possa ragionevolmente prevedere che stia affondando;

si segnala, inoltre, che la proposta non permette di affrontare in modo adeguato il fenomeno delle navi abbandonate, che costituisce – oltre che un rilevante problema umano, data la condizione in cui vengono a trovarsi i marinai impiegati su tali navi – un grave problema ambientale ed economico. Questo fenomeno, che nell'attuale fase di grave crisi economica è in continua crescita, dovrebbe essere affrontato considerando la nave abbandonata come un elemento diverso dalla nave, come definita



dalla proposta, e assoggettandola ad un distinto e peculiare percorso di smaltimento. In tal modo si raggiungerebbe l'obiettivo di rendere la nave abbandonata appetibile in termini economici per un eventuale soggetto interessato alla sua demolizione e al successivo recupero della parti costituite che presentano un valore di mercato. Appare, infatti, di tutta evidenza che, in caso contrario, un potenziale acquirente di una nave abbandonata, non intravedendo margini di profitto, stante i complessi e costosi oneri derivanti dall'applicazione del regolamento nella sua versione attuale, non avanzerebbe alcuna proposta di acquisto, cosicché nel tempo la nave abbandonata non potrebbe che diventare un relitto. Considerata l'assenza, a livello di convenzioni internazionali, di una consolidata e condivisa definizione di nave abbandonata, si potrebbe fare riferimento alla risoluzione A.930(22) del 17 dicembre 2001 dell'Organizzazione Marittima Internazionale e stabilire che una nave, in sosta nell'ambito portuale o nella rada, si intende abbandonata quando si verifica la rottura dei rapporti tra l'armatore ed il personale marittimo imbarcato sulla stessa, ossia quando l'armatore non riesce a soddisfare i suoi obblighi legali o contrattuali verso il marittimo in materia di rimpatrio e di dovuto pagamento della retribuzione nonché per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita quali un adeguato vitto, alloggio e cure mediche, ovvero quando il comandante della nave viene lasciato senza mezzi finanziari per far fronte alle esigenze operative della nave;

si segnala poi un ulteriore elemento di criticità, costituito dalla circostanza per cui la normativa recata dalla proposta in esame non si applica alle navi di stazza inferiore alle 500 GT. Nella relazione che illustra la proposta, nel richiamare più volte la Convenzione di Hong Kong, si sottolinea come il regolamento faccia riferimento alle «grandi navi» mercantili. Nella proposta di regolamento però, non si definisce cosa deve intendersi per «grande nave», né una definizione al riguardo può ricavarsi dalla Convenzione di Hong Kong. Per definire, anche in termini quantitativi, la figura della «grande nave», si può fare riferimento ad una fonte riconosciuta a livello europeo come il sistema informativo EQUASIS sulla flotta navale mondiale, operante presso l'Agenzia europea sulla sicurezza marittima (EMSA). EQUASIS suddivide le navi in «piccole», ovvero inferiori a 500 GT; «medie», quando uguali o superiori a 500 GT, ma inferiori a 25.000 GT; «grandi», quando uguali o superiori a 25.000 GT, ma inferiori a 60.000 GT; «molto grandi», quando uguali o superiori a 60.000 GT. A una prima analisi risulta che il naviglio «molto grande» è pari al 40 per cento del tonnellaggio mondiale, quello grande al 36 per cento, il medio al 23 per cento ed il piccolo solo all'1 per cento del tonnellaggio della flotta mondiale. Tuttavia, da un approfondito esame dei dati risulta che, in termini di numero totale delle navi, le navi «molto grandi» risultano appena il 5 per cento della flotta mondiale, quelle «grandi» l'11 per cento, quelle «medie» il 48 per cento e quelle «piccole» il 36 per cento. Nel dettaglio, in termini numerici, il «piccolo» naviglio si compone di 27.831 navi, quello «medio» di 37.165 navi, quello «grande» di 8.930 navi e quello «molto grande» di 3.842 navi. Da questi dati risulta evidente che

un numero rilevante di navi non sono oggetto del regolamento proposto e che il naviglio «medio» e quello «piccolo» risultano essere ben il 74 per cento della flotta mondiale. Questi elementi fanno risaltare che il regolamento proposto appare destinato in realtà ad affrontare le problematiche di riciclaggio costituite appena dal 26 per cento del naviglio totale. Appare necessario, pertanto, non solo inserire all'interno del regolamento la nozione di «grande nave», ma anche approntare una specifica disciplina per il riciclaggio sicuro ed ecocompatibile del naviglio escluso dall'applicazione del regolamento;

si segnala, inoltre, la necessità che gli Stati membri specifichino, in maniera puntuale e particolareggiata, le caratteristiche che devono presentare gli impianti di rottamazione delle navi e di riciclaggio dei materiali di risulta;

si rileva, altresì, che la proposta in esame, all'articolo 23, contempla una serie di sanzioni che dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, allo scopo di impedire che le prescrizioni del regolamento vengano eluse. Tuttavia, l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 23 non appare in grado di determinare risultati di rilievo se non viene affiancato da un meccanismo premiale. Difatti, occorre considerare che il valore di mercato di una nave destinata al riciclaggio si attesta tra il 17 ed il 23 per cento del valore di una nave in costruzione e che l'armatore, in qualsiasi momento, può cambiare bandiera, issando una così detta bandiera di convenienza o di comodo. Pertanto, sino a quando gli impianti di riciclaggio presenti nei paesi in cui si pratica il devastante fenomeno ambientale dello spiaggiamento (*beaching*) – India, Bangladesh e Pakistan – non chiederanno ed otterranno di essere inseriti nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio, non si può realisticamente escludere che un armatore sia indotto, da valutazioni di convenienza economica, a cambiare la bandiera delle proprie navi allo scopo di non sottostare alla disciplina sul riciclaggio dettata dal regolamento in esame. All'impianto sanzionatorio contemplato all'articolo 23 della proposta si dovrebbe affiancare, pertanto, un sistema premiale avente l'obiettivo di incentivare e sostenere (ad esempio con incentivazioni di natura fiscale) gli armatori che intendono riciclare in maniera ecocompatibile le proprie navi. Inoltre, a questi armatori potrebbe essere riconosciuta una più snella e agile procedura delle attività di controllo da parte degli Stati costieri. In particolare si potrebbe assegnare un determinato punteggio che faccia aumentare, ad esempio, la così detta *performance* della compagnia di navigazione consentendo alla stessa, nell'ambito dei controlli del *The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control* (Paris MoU), di avere, controlli più veloci e snelli oppure diluiti in una più ampia finestra temporale;

si ritiene, infine, di dover segnalare la grande rilevanza della problematica dell'illegale smaltimento del naviglio da diporto che, sebbene non oggetto del regolamento proposto, risulta di elevatissima criticità per l'ambiente, giacché è sempre più elevato il numero delle barche da diporto abbandonate sulle spiagge, nei porti o lungo le sponde dei fiumi, con conseguenze pesanti per l'ambiente e con pericoli per la sicurezza

della navigazione. Questo grave fenomeno è senz'altro agevolato dal fatto che in generale le piccole unità da diporto (in Italia quelle di lunghezza inferiore ai 10 metri), non sono soggette ad immatricolazione. La preoccupazione che lo smaltimento delle barche avvenga con una crescita esponenziale in maniera illegale risulta purtroppo coerente con il *trend* negativo che, in special modo negli ultimi anni, sta registrando il settore del rimessaggio, della riparazione e della manutenzione. Di qui la necessità di prevedere a livello europeo un obbligo di immatricolazione per i natanti da diporto, nonché di approntare una specifica normativa che preveda prescrizioni tanto snelle quanto precise per un riciclaggio ecocompatibile delle unità da diporto e che detti specifiche ed adeguate sanzioni per chi affonda dette unità. Tali sanzioni potrebbero essere integrate dall'obbligo di un corposo indennizzo a carico del proprietario sulla base del principio «chi inquina paga».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426**

La 13ª Commissione permanente del Senato, esaminato, per le parti di propria competenza, il provvedimento in titolo,

premesso che:

si devono comunque manifestare diverse perplessità complessive sul provvedimento in esame, che non solo risulta caratterizzato da contenuti disomogenei, pure di carattere ordinamentale, ma che reca anche disposizioni rilevanti su significative questioni ambientali nonostante non risulti il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

dal complesso delle norme sembra evincersi, pur nel perseguimento del doveroso obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia attraverso incentivi e semplificazioni, un'insufficiente integrazione tra le politiche di sviluppo promosse e il conseguimento di standard e livelli di qualità ambientale, così trascurando l'importante valutazione che l'obiettivo del miglioramento delle qualità e degli standard ambientali rappresenta un moderno elemento di sviluppo dell'economia e non un mero vincolo al fattore produttivo;

considerato che il Capo IV-*bis*, inserito in sede di conversione, reca disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive, recependo un indirizzo già chiaramente definito dall'articolo 6 del disegno di legge Atto Senato 2472-C, come approvato dalla Commissione nella seduta del 29 febbraio 2012 e quindi dall'Assemblea del Senato nella seduta del 28 marzo 2012;

esprime parere favorevole

### **con le seguenti condizioni:**

1) con riferimento all'articolo 11, si segnala l'insufficienza della normativa dettata da tale articolo, giacché appare indispensabile mettere a regime la detrazione del 55 per cento per le spese di riqualificazione energetica degli edifici;

2) con riferimento all'articolo 13-*bis*, comma 2, lettera e-*bis*), appare necessario procedere a un chiarimento interpretativo, dovendosi necessariamente precisare che la disposizione *de qua* non richiede alcun titolo abilitativo per le modifiche della destinazione d'uso del locale adibito ad esercizio d'impresa solo quando rimane ferma la destinazione del locale medesimo all'attività di impresa. Appare necessario un chiarimento interpretativo anche riguardo le modifiche interne di carattere edilizio

sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa che possono ritenersi di cosiddetta «edilizia libera» purché, tali modifiche, non attengano ad elementi strutturali dell'edificio;

3) con riferimento alla novella all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 recata dal comma 1 dell'articolo 35, appare assolutamente non condivisibile, e da abrogare quanto prima, la disposizione di salvaguardia di procedimenti concessori e autorizzatori e di titoli abilitativi. Si rileva, inoltre, che le semplificazioni relative alla ricerca, allo sviluppo e alla coltivazione di idrocarburi sono poco comprensibili sul piano delle esigenze dello sviluppo economico, soprattutto per ciò che concerne le attività non ancora autorizzate, e sembrano riconducibili soltanto a una generica volontà di rilanciare le attività di cui trattasi, volontà che, invece, dovrebbe formare oggetto di una valutazione più meditata non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto quello economico;

4) con riferimento al comma 2 dell'articolo 35, appare indispensabile specificare che la nuova tabella prevista deve comunque essere conforme alla normativa comunitaria e al principio di precauzione, in modo da salvaguardare efficacemente l'ambiente e da tutelare la salute dei cittadini;

5) con riferimento all'articolo 38-*bis*, si rileva la necessità di prevedere il concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di evitare pregiudizi all'ambiente;

6) con riferimento all'articolo 53, comma 1, lettera *b*), si segnala che non appare possibile novellare l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, essendo stato tale articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale;

#### **e con le seguenti osservazioni:**

1) con riferimento all'articolo 34, comma 1, appare opportuno che il Governo si impegni a tener fermo il carattere transitorio della nuova disposizione, destinata a produrre effetti solo sino al 31 dicembre 2014;

2) con riferimento all'articolo 34, comma 7-*bis*, appare opportuno indicare come dar seguito a tale disposizione individuando le modifiche relative alla composizione dei costi della bolletta elettrica;

3) con riferimento all'articolo 36-*bis*, comma 3, si rileva l'inopportunità di disposizioni idonee a determinare nei fatti una controproducente frammentazione dei siti di interesse nazionale, nonché la necessità di utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Unione europea per realizzare la bonifica dei siti;

4) si segnala la contraddittorietà e l'inopportunità della normativa recata dall'articolo 37, comma 4, con riferimento alle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

5) con riferimento all'articolo 52 si esprime insoddisfazione per il fatto che, dopo anni di costruzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – probabilmente fin troppo complesso e oneroso per le piccole imprese, ma che rappresenta la risposta all'irrinunciabile esigenza della trac-

ciabilità dei rifiuti e della conseguente piena realizzazione della responsabilità del «produttore dei rifiuti», da tempo evocata dalla normativa comunitaria, e della conseguente capacità di controllo, prevenzione e persecuzione dei comportamenti illeciti (purtroppo ancora assai diffusi) da parte delle pubbliche Amministrazioni – la proroga disposta dall'articolo 52 appare l'ennesima dilazione dei tempi di entrata in funzione del sistema, al di fuori di una strategia (anche di modifica, se necessaria) volta alla soluzione delle difficoltà che si sono registrate e per le quali si attende una compiuta proposta operativa, prima ancora che normativa, da parte del Ministero competente. Una proposta operativa che, nel rendere compiuta la tracciabilità dei rifiuti, la renda sostenibile economicamente per ciò che attiene sia ai costi pubblici relativi alla funzionalità del sistema, sia ai costi a carico degli utenti, costi questi ultimi che devono essere differenziati, anche per quel che concerne gli adempimenti da compiere, in funzione delle tipologie di imprese o di «produttori» e delle qualità e quantità di rifiuti. Confermando l'obiettivo di far entrare in funzione il sistema SISTRI entro la data prevista, si auspica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informi le Commissioni parlamentari competenti, con cadenza almeno trimestrale, sui risultati del lavoro che deve essere svolto per risolvere i problemi tecnici ed operativi segnalati dalle diverse categorie di utilizzatori.

**Plenaria****367ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1193-1361-1437-B)** *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ALICATA (*PdL*), fa presente che la Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge n. 1193-1361-1437-B, riguardante la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi. Il testo trae origine da diverse proposte di iniziativa parlamentare presentate in Senato e ha lo scopo di favorire la realizzazione di nuove strutture o il rinnovo di quelle esistenti, anche in vista della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive internazionali. All'articolo 1, recante le finalità, è stato soppresso il richiamo al Piano triennale di intervento straordinario ed è stata eliminata la dichiarazione di preminente interesse nazionale relativa agli impianti oggetto della legge. Quanto alle definizioni di cui all'articolo 2, evidenzia la sostituzione in tutto il provvedimento della dizione di «stadio» con «impianto sportivo». L'impianto deve avere una capienza di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto (in luogo dei 10.000 inizialmente previsti) o di 4.000 posti a sedere al coperto (anziché 7.500) e deve essere destinato allo svolgimento di eventi da parte di società e associazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal proposito, segnala che la lettera *d*) del comma 1 qualifica la società o l'associazione sportiva come soggetto riconosciuto dal CONI, espungendo il riferimento alle leggi n. 91 del 1981 e n. 289 del 2002. In merito alla lettera *e*) del medesimo comma 2, rileva che nel primo periodo si menziona un accordo tra soggetti privati o pubblici e la società sportiva, mentre nel secondo periodo si fa riferimento ad un'intesa. Tra le modifiche più significative apportate al nuovo articolo 3, segnala la competenza degli uffici comunali a valutare il contenuto dello studio di fattibilità presentato dai soggetti proponenti per l'individuazione delle aree, nonché il potere attribuito alla giunta comunale – al posto del sindaco – di promuovere una conferenza di servizi e non più un accordo di programma. Il comma 3 dell'articolo 3 disciplina poi la fase successiva alla

conclusione della conferenza dei servizi, nella quale vengono comunque acquisiti tutti i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici. Si mantiene ferma la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Un'ulteriore modifica introdotta riguarda il comma 4, secondo cui il comune può trasferire a titolo oneroso la proprietà dell'area su cui è programmata la realizzazione dell'impianto sportivo, ovvero il diritto di superficie, tramite assegnazione diretta, fermo restando il principio di tutela della concorrenza. All'articolo 4, tra i criteri cui deve attenersi il soggetto proponente degli impianti, sono state inserite la previsione di un piano per la realizzazione dei impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto, nel limite di costo pari al 2 per cento del costo di costruzione, nonché la fruibilità degli spazi per i disabili. Sul fronte della ristrutturazione di strutture esistenti, di cui all'articolo 5, rileva che il comune può cedere diritti reali di proprietà o di superficie alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente. Segnala altresì che il soggetto titolare dell'impianto ne definisce comunque la destinazione qualora si tratti di impianti già esistenti alla cui gestione le società abbiano rinunciato. Il titolare del diritto di superficie sugli impianti per un periodo maggiore di dieci anni è tenuto a garantirne il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7, sulle norme comuni alla realizzazione di nuovi impianti e alla ristrutturazione per quanto concerne la possibilità di rivolgersi all'Istituto per il credito sportivo, e l'articolo 8, relativo alla ridistribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti audiovisivi. Con le disposizioni transitorie si stabilisce poi che le società non in regola con i versamenti contributivi non possono accedere ai benefici della legge in esame, le cui disposizioni si applicano anche ai progetti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore. Ricorda, infine, che il decreto-legge n. 83 del 2012 reca agli articoli 64 e 65 norme inerenti proprio la diffusione della pratica sportiva e la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, attraverso la creazione di un Fondo *ad hoc* preso la Presidenza del Consiglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 2 agosto 2012, già prevista per le ore 8,45, non avrà più luogo.



*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente D'ALÌ avverte che, al termine della seduta di domani, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria**

**218<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**BOLDI**

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 1421** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 luglio.

La PRESIDENTE informa che è stato presentato un ulteriore ordine del giorno G/3129/34/14, a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra brevemente il suddetto ordine del giorno, che chiede al Governo il riconoscimento del principio dell'adeguata remunerazione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli anni 1982-1991, alla luce di numerose direttive dell'Unione europea, nonché di pronunce giurisprudenziali di diversi Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Prende, quindi, la parola il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) , al quale preme sottolineare che, per quanto concerne lo stato di avanzamento dell'esame del disegno di legge comunitaria 2011, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha cercato, in tutti i modi, di accelerare il relativo *iter*, tant'è che, ad esempio, ha provveduto all'illustrazione degli emendamenti, dei subemendamenti e degli ordini del giorno praticamente in tre sedute, con una tempistica complessiva di circa due ore di lavoro.

Peraltro, il prosieguo della trattazione dell'Atto Senato 3129 da parte della 14ª Commissione è condizionato, come noto, dall'espressione delle relative relazioni ad opera delle Commissioni 1ª e 5ª, le quali, ad oggi, non sono state ancora in grado di pronunciarsi.

La presidente BOLDI, nel confermare quanto affermato dal collega senatore, ribadisce che la Commissione è pronta a procedere alla votazione degli emendamenti, una volta che saranno pervenute le mentovate relazioni delle Commissioni filtro.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (n. COM (2012) 329 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 168)

Introduce l'esame la presidente BOLDI (*LNP*), relatrice, rilevando che la proposta di regolamento in titolo si limita a modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), per trasferire la Serbia dall'elenco dei potenziali Paesi candidati (allegato II), all'elenco dei Paesi ufficialmente candidati all'adesione all'UE (allegato I).

La modifica consegue alla decisione del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012 di concedere alla Serbia lo *status* di Paese candidato, con l'approvazione della raccomandazione del Consiglio UE Affari generali del 28 febbraio 2012. Infatti, il regolamento (CE) n. 1085/2006 prevede all'articolo 23 che «quando ad uno dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II viene conferito lo status di candidato all'adesione all'UE, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato II all'allegato I, deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione».

La relatrice ricorda, quindi, che lo strumento di assistenza preadesione (IPA) si rivolge, distintamente, a due gruppi di Paesi che hanno presentato domanda di adesione all'Unione: i Paesi ufficialmente candidati, che vengono preparati all'attuazione integrale dell'*acquis* comunitario, in vista dell'adesione, e i Paesi candidati potenziali, che beneficiano di un sostegno per un allineamento più graduale all'*acquis*, nel contesto del processo di stabilizzazione e di associazione.

I Paesi effettivamente candidati sono attualmente: la Croazia (che entrerà definitivamente nell'Unione a partire dal 1° luglio 2013), l'Islanda, il Montenegro, la Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. A questi Paesi si è aggiunta recentemente, quindi, anche la Serbia. I Paesi candidati potenziali sono invece l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo

(quale definito dalla Risoluzione 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU).

Rammenta, inoltre, che l'IPA ha sostituito, a partire dal 2007, i precedenti programmi a favore dei Paesi candidati effettivi, ovvero i programmi PHARE (sostegno di preadesione incentrato sull'adozione dell'acquis comunitario e sulla cooperazione transfrontaliera), SAPARD (sostegno nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale), ISPA (sostegno per progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti e dell'ambiente), e il programma CARDS a favore dei Paesi candidati potenziali.

L'assistenza fornita dall'IPA è principalmente diretta a sostenere il rafforzamento delle istituzioni e lo Stato di diritto, i diritti umani, comprese le libertà fondamentali, i diritti delle minoranze, la parità fra uomo e donna e la non discriminazione, le riforme sia amministrative che economiche, lo sviluppo economico e sociale, la riconciliazione e la ricostruzione, e la cooperazione regionale e transfrontaliera. Possono beneficiare dell'assistenza dell'IPA sia persone fisiche, che persone giuridiche, così come le organizzazioni internazionali.

L'IPA è costituito da cinque componenti, due delle quali riguardano tutti i Paesi beneficiari, ossia l'assistenza alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni e la cooperazione transfrontaliera, mentre le altre tre componenti sono destinate esclusivamente ai Paesi effettivamente candidati: la componente «sviluppo regionale», che mira a preparare il Paese all'attuazione della politica comunitaria di coesione, e in modo particolare al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; la componente «sviluppo delle risorse umane», che riguarda la preparazione alla partecipazione alla politica di coesione e al Fondo sociale europeo; e la componente «sviluppo rurale», che concerne la preparazione alla politica agricola comune e alle relative politiche, nonché al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'assistenza dell'IPA può assumere, tra le altre, le seguenti forme: investimenti, appalti o sovvenzioni; cooperazione amministrativa, mediante l'invio di esperti provenienti dagli Stati membri; partecipazione a programmi o ad agenzie comunitari; misure di sostegno al processo di attuazione e alla gestione dei programmi; sostegno al bilancio (concesso a titolo eccezionale e secondo modalità ben definite).

La Relatrice ritiene, inoltre, opportuno rievocare come l'avvio del progressivo avvicinamento dei Paesi dei Balcani occidentali all'UE vada individuato nella comunicazione della Commissione europea del 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i Paesi dell'Europa sud-orientale, ovvero con Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania nonché Montenegro e Serbia, ivi compreso il Kosovo (in base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), che costituivano la Repubblica federale della Jugoslavia. Successivamente il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha dichiarato che tutti i Paesi del processo di stabilizzazione e di associazione sono «potenziali candidati» all'adesione all'Unione

europea, come ribadito poi dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

In tale contesto, l'Italia ha sempre sostenuto la progressiva integrazione dei Balcani all'Unione europea, cercando anche di contribuire alla soluzione delle diverse problematiche proprie di ciascun Paese coinvolto nel processo.

Per quanto riguarda l'apporto più recente del Parlamento italiano, va ricordato, secondo la Relatrice, che la 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha svolto, nell'aprile del 2009, una visita di studio in Macedonia, con lo scopo di accertare le condizioni di avvicinamento di tale Paese all'Unione europea, e, nell'ottobre del 2009, una analoga visita in Croazia, Paese che si trovava in uno stadio avanzato dei negoziati di adesione e che poi nel 2011 ha stipulato il Trattato di adesione in cui viene fissata la data del 1° luglio 2013 per il suo ingresso nell'Unione. Nel novembre del 2010, una delegazione della Commissione affari europei del Parlamento croato è venuta in visita in Senato per svolgere incontri parlamentari e governativi. Infine, prossimamente, presumibilmente nel novembre 2012, la 14<sup>a</sup> Commissione si recherà in Montenegro per svolgere una missione di studio diretta anche a valutare l'andamento della recente apertura dei negoziati di adesione di questo Paese all'Unione decisa dal Consiglio europeo del 29 giugno 2012.

Passando ad esaminare i profili specifici dell'atto, la Relatrice rileva che esso si basa sull'articolo 212, paragrafo 2 del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando ai sensi della procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per adottare azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

La proposta, inoltre, appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto solo un atto dell'Unione consente di modificare lo status della Serbia, ai fini dell'applicazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA), da candidato potenziale a candidato effettivo. Al riguardo, evidenzia che la Commissione europea, nella relazione illustrativa, reputa «non pertinente» la valutazione della proposta di regolamento rispetto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità: la proposta è stata in ogni caso sottoposta ai parlamenti nazionali per il controllo di conformità al principio di sussidiarietà in quanto «progetto di atto legislativo», ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

Al termine dell'esposizione, la Presidente Relatrice dà lettura di una conferente bozza di risoluzione che riassume i temi principali contenuti nella relazione testè svolta.

Nessuno chiedendo di intervenire, quindi, la PRESIDENTE, appurata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, mette in votazione il suddetto schema di risoluzione, che viene accolto all'unanimità dalla Commissione.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (n. COM (2012) 93 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (n. COM (2012) 109 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori per quanto attiene la commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (n. COM (2012) 136 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione (n. COM (2012) 150 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione ed applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (n. COM (2012) 217 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (n. COM (2012) 238 definitivo)**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (n. COM (2012) 343 definitivo)**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (n. COM (2012) 355 definitivo)**

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII-bis* n. 74 per l'atto comunitario n. COM (2012) 93 definitivo, *Doc. XVIII-bis* n. 75 per l'atto comunitario n. COM (2012) 109 definitivo, *Doc. XVIII-bis*, n. 76 per l'atto comunitario n. COM (2012) 136 definitivo, *Doc. XVIII-bis*, n. 77 per l'atto comunitario n. COM (2012) 150 definitivo, *Doc. XVIII-bis*, n. 78 per l'atto comunitario n. COM (2012) 217 definitivo, *Doc. XVIII-bis*, n. 79 per l'atto comunitario n. COM (2012) 238 definitivo, *Doc. XVIII-bis*, n. 80 per l'atto comunitario n. COM (2012) 343 definitivo, *Doc. XVIII-bis*, n. 81 per l'atto comunitario n. COM (2012) 355 definitivo)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà

COM (2012) 93 definitivo, relatore de Eccher, il 13 giugno 2012, COM (2012) 109 definitivo, relatore Pedica, il 30 maggio 2012, COM (2012) 136 definitivo, relatore Sircana, il 6 giugno 2012, COM (2012) 150 definitivo, relatrice Fontana, il 20 giugno 2012, COM (2012) 217 definitivo, relatrice Fontana, il 6 giugno 2012, COM (2012) 238 definitivo, relatrice Fontana, il 4 luglio 2012, COM (2012) 343 definitivo, relatore Santini, l'11 luglio 2012 e COM (2012) 355 definitivo, relatore Santini, l'11 luglio 2012.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari COM (2012) 93 definitivo, COM (2012) 109 definitivo, COM (2012) 136 definitivo, COM (2012) 150 definitivo, COM (2012) 217 definitivo, COM (2012) 238 definitivo, COM (2012) 343 definitivo e COM (2012) 355 definitivo, siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) propone l'opportunità che, alla ripresa dei lavori parlamentari, la Commissione approfondisca la problematica riguardante la regolamentazione e le decisioni UE in materia di esenzione fiscale per determinate aree, anche mediante possibili audizioni di rappresentanti del Dicastero dello Sviluppo economico e delle aziende coinvolte.

Ad avviso dell'oratore si tratta di una problematica assai grave, che, nel presente momento di crisi economica, sta mettendo in seria difficoltà non poche imprese italiane, costrette a soggiacere a una normativa comunitaria che, oggettivamente, potrebbe essere giustificata in periodi «normali», ma che rischia di rivelarsi suscettibile di produrre effetti nefasti se applicata, invece, in epoche caratterizzate da forti turbolenze finanziarie, come quella attuale.

La senatrice MARINARO (*PD*) , nel ritenere pertinente la proposta del senatore Di Giovan Paolo, reputa necessario che lo stesso Governo trasmetta alla Commissione delle relative schede informative e che l'approfondimento in argomento venga svolto insieme ad altre Commissioni competenti del Senato.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta del senatore Di Giovan Paolo.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 93 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 74)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 93 definitivo,

considerato che esso intende fissare le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF);

considerato, inoltre, che l'atto in titolo intende incentivare gli sforzi di mitigazione degli Stati membri, prescrivendo l'elaborazione di piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione europea;

tenuto conto che le attività legate al settore LULUCF esercitano un impatto positivo e significativo sulle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea, in quanto sono in grado di assorbire l'equivalente del 9 per cento dei gas a effetto serra emessi in altri settori dell'economia;

tenuto conto, altresì, che le emissioni e gli assorbimenti delle attività LULUCF sono comunicati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e parzialmente contabilizzati a titolo del protocollo di Kyoto e che tale settore non è incluso negli impegni assunti dall'Unione europea in materia di cambiamenti climatici nel contesto del pacchetto legislativo su clima ed energia, adottato dal Consiglio dell'Unione il 6 aprile 2009;

rilevando, tuttavia, che già nella decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, all'articolo 9 si prescrive che, in caso di mancata approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici entro il 31 dicembre 2010, tenendo conto delle indicazioni da parte degli Stati membri, la Commissione valuti, «entro il 30 giugno 2011, modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione della Comunità, assicurando la permanenza e l'integrità ambientale del contributo delle attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nonché un monitoraggio e una contabilità accurati», e presenti, se del caso, «una pro-



posta con l'obiettivo di consentire l'entrata in vigore dell'atto proposto a decorrere dal 2013»;

valutata la nota predisposta sull'atto in oggetto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto i cambiamenti climatici costituiscono un tema transfrontaliero che richiede un'azione congiunta da parte degli Stati membri;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là degli obiettivi che intende perseguire di conformità agli obblighi imposti e agli impegni assunti a livello internazionale e dell'Unione.

Nel merito, si esprime apprezzamento per la volontà della Commissione europea di istituire un contesto giuridico stabile e armonizzato per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti dalle attività LULUCF, al fine di garantire l'integrità ambientale degli impegni assunti con una produzione di bioenergia sostenibile che potrebbe migliorare l'efficienza economica di vari settori, fra cui, in particolare, la politica agricola comune.

Si rileva, tuttavia, come la Commissione europea garantisca la contabilizzazione, nella proposta in oggetto, del settore LULUCF senza fornire indicazioni relative all'inserimento negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020.

Si invita, pertanto, la Commissione europea a valutare l'opportunità di includere le attività del settore LULUCF negli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra assunti dall'Unione europea, anche alla luce dei risultati ottenuti dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Durban dal 28 novembre all'11 dicembre 2011, in cui è stata adottata la «decisione -/CMP.7» che ha fissato le norme per una contabilizzazione obbligatoria del settore LULUCF, applicabili a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 109 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 75)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 109 definitivo,

considerato che esso intende adattare il regolamento (CE) n. 106/2008, attuativo del programma Energy Star per le apparecchiature per ufficio, al nuovo accordo tra il Governo degli Stati Uniti e l'Unione europea concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature di ufficio, i cui negoziati si sono conclusi lo scorso 29 novembre 2011;

tenuto conto che, con il nuovo accordo, e a seguito della decisione da parte degli Stati Uniti di optare per l'introduzione di una certificazione da parte di terzi per i prodotti immessi sul loro mercato, e dell'UE di confermare il precedente sistema di autocertificazione da parte dei fabbricanti, si creeranno due sistemi distinti di registrazione dei prodotti e non sarà pertanto più possibile applicare il principio del riconoscimento reciproco;

presa visione della comunicazione della Commissione europea, del 9 giugno 2011, sull'applicazione del programma Energy Star nell'Unione europea nel periodo 2006-2010 (COM(2011) 337), e in particolare delle motivazioni per le quali la Commissione ritiene preferibile non applicare al mercato UE il criterio della certificazione da parte di soggetti terzi e rinnovare comunque l'accordo con gli Stati Uniti, rimanendo pertanto associata al relativo programma di etichettatura anziché sostituirlo con strumenti regolamentari alternativi;

esprimendo compiacimento per gli esiti largamente positivi del programma Energy Star nel quinquennio 2006-2010, in termini tanto di risparmio energetico quanto di contenimento dei costi e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che, al paragrafo 1, lettera c), evidenzia come, nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia debba essere diretta, tra l'altro, a promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e alternative;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto aggiorna il regolamento (CE) n. 106/2008 al solo scopo di tenere conto di un nuovo accordo internazionale, del quale, contestualmente e con un'altra iniziativa legislativa, si propone l'adozione. In base a tali aggiornamenti, l'adesione delle imprese al programma Energy Star rimane comunque facoltativa;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a introdurre le modifiche strettamente necessarie a garantire la coerenza tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 106/2008 e il nuovo accordo Stati Uniti-UE;

nel merito, si sottolinea come, in base a quanto rilevato dalla stessa Commissione europea all'atto di monitorarne gli esiti con le imprese coinvolte, il successo del programma Energy Star sia legato soprattutto all'esistenza di disposizioni obbligatorie in materia di appalti pubblici di forniture, per i quali, nel settore delle apparecchiature per ufficio, è necessario specificare requisiti di efficienza energetica «non meno rigorosi» delle specifiche comuni previste dal programma stesso e dalle relative disposizioni attuative. Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni della citata comunicazione COM(2011) 337, nelle quali la Commissione, oltre a evidenziare la necessità di mantenere la disposizione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 106/2008 relativa agli appalti pubblici, invitava a valutare la possibilità di estendere le relative disposizioni «ad autorità diverse da quelle delle amministrazioni centrali»;

nel constatare che la proposta in esame non prevede di apportare modifiche all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 106/2008 – in quanto esse avrebbero con ogni probabilità rallentato il processo di adozione del nuovo regolamento, dal quale dipende l'attuazione tempestiva del programma Energy Star nell'ambito del nuovo accordo Stati Uniti-UE –, si auspica che dell'esperienza maturata all'interno del programma succitato, nonché dell'esigenza di definire in modo più stringente e dettagliato il termine «autorità pubblica», si tenga ampiamente conto nell'ambito del negoziato in corso sulla proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2011) 370), in modo da approdare a un quadro legislativo organico e vincolante che sappia contemperare, in primo luogo all'interno delle amministrazioni pubbliche, le esigenze di risparmio energetico, di contenimento delle spese e di riduzione delle emissioni.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 136 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 76)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 136 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a stabilire la scadenza del 1° gennaio 2016 come termine per la deroga all'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili, nonché ad adeguare il sistema della comitatologia, a quello dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che la direttiva 2006/66/CE, che ha sostituito la direttiva 91/157/CEE, stabilisce norme specifiche per l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, e vieta in particolare l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005% di mercurio e più dello 0,002% di cadmio in peso;

considerato che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva prevede una deroga al predetto divieto per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili e che, ai sensi del medesimo articolo 4, la Commissione europea ha riesaminato tale norma e trasmesso, nel dicembre del 2010, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione contenente proposte in merito;

preso atto che in base agli studi e alla consultazione pubblica svolta nel 2010, la Commissione europea ha concluso che la soluzione recante un impatto ambientale complessivo minore, sia in termini di rilascio di cadmio nell'ambiente, sia in termini di impatti ambientali aggregati basati su sei indicatori ambientali, sia quella di stabilire come termine finale della predetta deroga il 31 dicembre del 2015;

considerato, infine, che la proposta provvede ad adeguare le procedure di comitatologia, previste dalla direttiva 2006/66/CE, alle nuove procedure dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione entrate in vigore con il Trattato di Lisbona e previste dagli articoli 290 e 291 del TFUE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in

base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

la proposta appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli obiettivi ambientali dell'Unione europea, relativi all'uso e al trattamento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori, possono essere raggiunti meglio a livello di Unione, e in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire gli obiettivi prefissati;

si rileva al riguardo, che per quanto concerne il conferimento di poteri delegati alla Commissione europea per adottare «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo», le materie oggetto di tali poteri non sembrano riguardare elementi essenziali della proposta, salvo il paragrafo 7 dell'articolo 21 che conferisce alla Commissione europea il potere di concedere deroghe agli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2006/66/CE. Dalla norma vigente e da quella proposta non è chiara la finalità di tale deroga, né le modalità della sua concessione e pertanto essa andrebbe ulteriormente specificata e circostanziata, in ossequio all'articolo 290 del TFUE, che al paragrafo 1 prevede che «*gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere*».

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 150 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 77)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 150 definitivo,

condivisa la finalità di emendare le direttive ivi elencate al fine di adeguarle al disposto dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), abilitando così la Commissione europea all'adozione di atti delegati, al fine di modificare gli allegati delle citate direttive;

preso atto del parere motivato sul mancato rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità espresso in data 24 maggio 2012 dal Consiglio federale austriaco, che ha ritenuto la proposta in titolo incompatibile con l'articolo 290 del TFUE in virtù della previsione di una delega a tempo indeterminato. Il Consiglio federale ha ritenuto, infatti, che sia violato il principio generale «*potestas delegata non delegatur*» nonché il principio dell'attribuzione espressa, su cui sono basate le competenze nell'Unione europea;

valutata e condivisa la nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sull'atto in oggetto ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

ricordate le risoluzioni approvate in materia di poteri delegati alla Commissione europea, e tra queste la risoluzione del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010) 83 definitivo, atto comunitario n. 66, documento XVIII, n. 66),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli in relazione a:

1) la base giuridica della proposta, correttamente individuata negli articoli 43 («*La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune...*») e 114 («*Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per*

oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno») del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2) la conformità della proposta al principio di sussidiarietà:

in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto solo queste ultime possono adeguare la normativa dell'Unione ai nuovi strumenti predisposti dal trattato di Lisbona;

per quanto concerne il valore aggiunto per l'Unione, in termini di piena applicazione ed utilizzo degli strumenti giuridici consentiti dalla normativa vigente;

e formula osservazioni contrarie in relazione al merito della proposta e al rispetto del principio di proporzionalità, con i seguenti rilievi:

1) per quanto riguarda l'oggetto dei poteri di delega della Commissione europea, l'atto in titolo ipotizza di abilitare quest'ultima a modificare le «*caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni*» contenute negli Allegati delle direttive considerate. Le denominazioni e le definizioni costituiscono, però, l'oggetto stesso della normativa, quindi un «*elemento essenziale*» di questa. Proprio gli elementi essenziali, per espressa previsione dell'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «*sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere*». Al riguardo si ricorda la direttiva 2012/12/UE, di modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, che ha escluso dai poteri di modifica delegati alla Commissione proprio gli Allegati I e II, recanti «*Definizioni*»;

2) con riferimento alla durata a tempo indeterminato della delega, si ribadisce che essa viola l'espressa statuizione dell'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE, secondo cui «*Gli atti legislativi delimitano esplicitamente (...) la durata della delega di potere*». In questo senso, nell'articolo 7 della citata direttiva 2012/12/UE è stata prevista una delega quinquennale, «*tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo*»;

si invita, pertanto, la Commissione europea a riformulare le deleghe contenute nel documento in oggetto, riformulandone l'oggetto e la durata in analogia con quanto previsto dalla direttiva 2012/12/UE;

si invita al contempo il Governo a fare quanto in suo potere perché, nei negoziati relativi all'adozione dell'atto in oggetto, il testo presentato sia modificato in maniera tale da assicurare il rispetto del dispositivo letterale dell'articolo 290 del TFUE.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 217 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 78)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 217 definitivo,

considerato che la proposta non modifica la sostanza della direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) ma si limita a posticipare la data di attuazione della stessa e la data di abrogazione del regime vigente;

visto che tale intervento si rende necessario al fine di consentire la conclusione dell'*iter* legislativo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea della assicurazioni e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), COM(2011) 8, nota come «omnibus II»;

considerato che occorre evitare che la direttiva 2009/138/CE sia recepita e applicata dagli Stati membri senza gli adeguamenti previsti dalla proposta «omnibus II»;

tenuto conto che la proposta «omnibus II» è stata esaminata dalla Commissione problemi economici e monetari del Parlamento europeo che il 21 marzo 2012 ha approvato un progetto di relazione e che il voto del Parlamento europeo in prima lettura è previsto per il mese di settembre;

considerato che tra i punti maggiormente dibattuti in sede europea vi è quello riguardante l'inserimento nella direttiva 2009/138/CE di un premio anticiclico che riduca la volatilità dei coefficienti di solvibilità agevolando le compagnie di assicurazione in momenti di *stress* finanziario;

considerato che la 14ª Commissione si era già espressa in senso favorevole sulla suddetta proposta di direttiva «omnibus II» approvando una risoluzione il 14 giugno 2011 (*Doc. XVIII-bis*, n. 41),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che corrispondono agli articoli 47 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), base giuridica della direttiva 2009/138/CE;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto le modifiche previste possono essere apportate solo dal legislatore dell'Unione europea;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario al conseguimento degli obiettivi previsti.



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 238 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 79)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 238 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a stabilire un quadro normativo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, sostituendo la direttiva 1999/93/CE in materia di riconoscimento reciproco delle firme elettroniche, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni, nei confronti delle transazioni *on-line*, quale elemento fondamentale per incentivare lo sviluppo economico, consentendo transazioni elettroniche sicure e omogenee, per migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'*e-Business* e del commercio elettronico nell'Unione europea;

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito dell'*Agenda digitale europea* sullo sviluppo digitale dell'Europa e si pone in linea con l'*Atto per il mercato unico* e con la *Tabella di marcia per la stabilità e la crescita*, proposta dalla Commissione europea il 12 ottobre 2011 a seguito della Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell'area dell'euro, del 21 luglio 2011,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della creazione di un ambiente digitale armonizzato nell'Unione può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale, che assicuri la libera circolazione dei servizi connessi alle transazioni europee e il reciproco riconoscimento delle identificazioni elettroniche;

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, poiché non va al di là di quanto necessario per perseguire gli obiettivi prefissati, rispettando la competenza nazionale sull'identificazione personale;

si rileva, tuttavia, che per quanto concerne il conferimento di poteri delegati alla Commissione europea per adottare «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo», ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, le materie oggetto di tali poteri non sembrano riguardare elementi essenziali della proposta, salvo che per il potere di specificare ulteriormente i requisiti prescritti per il rilascio della certificazione della firma elettronica e del sigillo elettronico (articoli 21, paragrafo 4, e 29, paragrafo 4), per la convalida e la conservazione della firma elettronica e del sigillo elettronico (articoli 25, paragrafo 2, 27, paragrafo 2, e 31), nonché per il riconoscimento degli organismi indipendenti (articolo 16, paragrafo 5, e 23, paragrafo 3);

pertanto, su tali aspetti, la delega di poteri andrebbe ulteriormente specificata e circostanziata, e anche la sua durata, attualmente prevista a tempo indeterminato, andrebbe ricondotta alla formula del quinquennio rinnovabile, ai fini di una maggiore coerenza con l'articolo 290 del TFUE;

auspica, inoltre, un intervento legislativo a livello dell'Unione europea al fine di intensificare le azioni di contrasto ai reati su reti elettroniche, tra cui in particolare il furto d'identità e le frodi.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 343 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 80)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 343 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a prorogare di 10 anni la validità della decisione 2003/17/CE che stabilisce l'equivalenza, e quindi la conformità alla normativa europea, delle ispezioni effettuate in determinati Paesi terzi sulle colture di sementi, nonché delle sementi stesse, ai fini della loro commercializzazione nel mercato interno;

ricordato che la commercializzazione delle sementi di piante foragere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra, nel mercato interno, è disciplinata da una serie di direttive specifiche (66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE) e che al fine di agevolare gli scambi di tali sementi e di rispondere alla domanda del mercato, le direttive danno al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di sementi da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza;

ricordato inoltre che la decisione 95/514/CE ha stabilito che, per un periodo determinato, le ispezioni in campo, effettuate in tali Paesi terzi, sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie, siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi della normativa comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali Paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte ai sensi della normativa comunitaria, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione;

considerato che la decisione 95/514/CE è stata prorogata per tre volte, mediante le decisioni 97/33/CE, 98/162/CE e 2000/326/CE, ciascuna per un periodo di due anni, e che poi è stata sostituita dalla decisione 2003/17/CE, a sua volta prorogata con la decisione 2007/780/CE fino al 31 dicembre 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli

prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, rispetto alle sementi prodotte nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proroga decennale prevista nella proposta di decisione potrebbe essere eccessivamente ampia, considerato che le proroghe precedenti sono state di due anni e le ultime due di cinque anni, e che in entrambi questi ultimi casi viene affermata l'opportunità che il periodo di validità dell'equivalenza non superi i cinque anni;

in particolare, si rileva che la decisione 2003/17/CE, al considerando n. 6 delle premesse afferma che *«appare opportuno limitare a cinque anni la validità dell'equivalenza»*. Analogamente, la decisione 2007/780/CE afferma al considerando n. 3 che *«è auspicabile che la proroga non superi cinque anni»*. La proposta di decisione reca invece una proroga di dieci anni, ovvero fino al 31 dicembre 2022. Dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta non è chiaro quali siano gli elementi di novità che hanno portato la Commissione europea a mutare impostazione e a raddoppiare il periodo di proroga;

al riguardo non appare sufficiente la spiegazione che viene data, ovvero che *«la revisione del nuovo regolamento relativo alle sementi e al materiale di propagazione (secondo le procedure di codecisione) inizierà solo nel settembre 2012 e le misure di attuazione specifiche saranno adottate in seguito. Per evitare che la decisione scada nel corso di questo processo risulta quindi necessario un termine di dieci anni»*. Sarebbe pertanto opportuno che tale cambiamento di impostazione fosse maggiormente approfondito e giustificato o in alternativa che il periodo di proroga venisse ricondotto al consueto termine quinquennale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 355 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 81)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 355 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad estendere anche ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati», l'applicazione della decisione 2008/971/CE che stabilisce l'equivalenza, e quindi la conformità alla normativa europea, dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in determinati Paesi terzi;

ricordato che la commercializzazione nel mercato interno dei materiali forestali di moltiplicazione di determinate specie vegetali è disciplinata dalla direttiva 1999/105/CE e che al fine di agevolare gli scambi di tali sementi e di rispondere alla domanda del mercato, la direttiva dà al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di materiali forestali di moltiplicazione da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza;

ricordato inoltre che la decisione 2008/971/CE afferma che le norme vigenti in tali Paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», di cui alla direttiva 1999/105/CE, e non anche quelli della categoria «qualificati», e che pertanto le relative colture sono da considerarsi equivalenti a quelle prodotte ai sensi della normativa europea, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione;

considerato che la proposta di decisione estende anche ai materiali appartenenti alla categoria «qualificati» il regime di equivalenza di cui alla decisione 2008/971/CE, sulla base delle nuove informazioni ricevute dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'adozione di un sistema OCSE aggiornato per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato econo-

mico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi, rispetto a quelli prodotti nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire l'obiettivo prefissato;

nel merito, si apprezza che la normativa europea preveda l'obbligo di fornire informazioni sul fatto che i prodotti siano o non siano stati geneticamente modificati e che tale obbligo sia oggetto di estensione anche ai materiali della categoria «qualificati», al fine di agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 329 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 168)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 329,

considerato che la proposta è diretta a modificare gli allegati al regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), per trasferire la Serbia dall'allegato II, recante l'elenco dei potenziali Paesi candidati, all'allegato I, recante l'elenco dei Paesi ufficialmente candidati all'adesione all'UE, in conseguenza della decisione del Consiglio europeo del 1-2 marzo 2012 di concedere alla Serbia lo *status* di Paese candidato e in attuazione dell'articolo 23 del citato regolamento, secondo cui «*quando ad uno dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II viene conferito lo status di candidato all'adesione all'UE, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato II all'allegato I, deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione*»;

ricordato che lo strumento di assistenza preadesione (IPA) si rivolge, distintamente, a due gruppi di Paesi che hanno presentato domanda di adesione all'Unione, ovvero ai Paesi ufficialmente candidati – attualmente Islanda, Montenegro, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e ora anche Serbia – che vengono preparati all'attuazione integrale dell'*acquis* comunitario in vista della loro adesione, e ai Paesi candidati potenziali – attualmente Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo (quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, del 10 giugno 1999) – che beneficiano di un sostegno per un allineamento più graduale all'*acquis*, nel contesto del processo di stabilizzazione e di associazione;

considerato che l'assistenza fornita dall'IPA è principalmente diretta a sostenere il rafforzamento delle istituzioni e lo Stato di diritto, i diritti umani, comprese le libertà fondamentali, i diritti delle minoranze, la parità fra uomo e donna e la non discriminazione, le riforme sia amministrative che economiche, lo sviluppo economico e sociale, la riconciliazione e la ricostruzione, e la cooperazione regionale e transfrontaliera;

ricordato che il processo di stabilizzazione e di associazione è stato avviato nel 1999 con i Paesi dei Balcani occidentali e che, successivamente, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha dichiarato che tutti i Paesi del processo di stabilizzazione e di associazione sono «potenziali candidati» all'adesione all'Unione europea, come ribadito poi dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003;

ricordato che, nel contesto del costante impegno dell'Italia in favore della progressiva integrazione dei Balcani all'Unione europea, la 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha svolto nell'aprile del 2009 una visita di studio in Macedonia, con lo scopo di accertare le condizioni di avvicinamento di tale Paese all'Unione europea. Analogamente, la 14<sup>a</sup> Commissione ha svolto nell'ottobre del 2009 una visita di studio in Croazia, Paese che si trovava in uno stadio avanzato dei negoziati di adesione e che poi nel 2011 ha stipulato il Trattato di adesione in cui viene fissata la data del 1° luglio 2013 per il suo ingresso nell'Unione. Tale incontro è stato ricambiato, nel novembre del 2010, con la visita di una delegazione della Commissione affari europei del Parlamento croato in Italia per svolgere incontri parlamentari e governativi,

rileva come la proposta di regolamento sia correttamente basata sull'articolo 212, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per adottare azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;

rileva, inoltre, come la proposta appaia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto solo un atto legislativo dell'Unione consente di modificare lo *status* della Serbia, ai fini dell'applicazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA), da candidato potenziale a candidato effettivo. Al riguardo si evidenzia l'incongruità della posizione della Commissione europea che, nella relazione illustrativa della proposta, reputa «non pertinente» la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, tanto più che la proposta è stata sottoposta ai parlamenti nazionali per il controllo di conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

considera, infine, necessario valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento alla Croazia dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1085/2006, recante l'elenco dei Paesi candidati, in quanto, con la firma del Trattato di adesione del 9 dicembre 2011, tale Paese ha chiuso la fase di preadesione e ha assunto il nuovo *status* di Paese in via di adesione, in vista del suo ingresso ufficiale nell'Unione già stabilito per il 1° luglio 2013.



## **ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3129**

**G/3129/34/14**

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»;

premesso che:

i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario,

considerato che:

in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, è stato prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli venissero riconosciuti presso tutti gli Stati membri;

per la ritardata e parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie,

preso atto che:

sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale, alla quale le Corti di merito si stanno già adeguando, poiché è prevedibile il sorgere di un imponente carico finanziario per lo Stato, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, ridurre il più possibile l'aggravarsi del-

l'emorragia di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità del riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese**

**S. 3426 Governo, approvato dalla Camera**

Parere alle Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, approvato dalla Camera, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Rammenta che la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera in data 11 luglio 2012. In ordine alle novelle apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera, di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 10 reca ulteriori disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. Le misure adottate, sottolinea, sono volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. Rileva che il comma 15-*bis* prevede che i Presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici dovranno stabilire interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico; il comma 15-*ter* concede ai medesimi Presidenti la facoltà di avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati. Sostiene che l'articolo 13-*bis* introduce un'ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di ca-

rattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Evidenzia che l'articolo 17-*bis* apre il Capo IV-*bis*, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive; l'articolo 17-*ter* prevede che il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. L'articolo 17-*quinquies*, *precisa*, interviene in materia di semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica, mentre l'articolo 17-*sexies* prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria. Rileva che l'articolo 17-*septies* prevede l'adozione di un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, d'intesa con la Conferenza unificata. L'articolo 35, sottolinea, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Fa notare che l'articolo 36-*bis* reca disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), mentre l'articolo 37 disciplina le gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. Si sofferma quindi sull'articolo 59, che reca disposizioni urgenti per il settore agricolo; Fa notare che con un emendamento soppressivo sono stati espunti dalla legge di conversione del decreto i commi 8, 9 e 10, che intervenivano sul rapporto tra biomasse ad uso agro-energetico e agricoltura. Il comma 11, rileva, accentra le competenze autorizzatorie, nei settori dell'acquacoltura e della pesca, in capo al Ministero politiche agricole alimentari forestali, fermo restando il rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e quindi del ruolo delle Regioni. Precisa che l'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi. Si sofferma sull'articolo 66, che incentiva il rafforzamento di circuiti virtuosi tra le imprese turistico-alberghiere e l'indotto economico-produttivo ad esse collegato, attraverso la costituzione di reti di impresa e di filiera; il comma 1-*bis* introduce il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni. Precisa che l'articolo 67-*ter* reca le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, che saranno gestiti sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territoriali e lo Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), esprimendo riserve sull'impianto complessivo del provvedimento, preannuncia che intende astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini****C. 5389 Governo, approvato dal Senato**

Parere alla V Commissione della Camera

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 5ª Commissione del Senato in data 18 luglio 2012. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1 disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione attraverso un Programma per l'efficiamento delle procedure di dismissione di beni mobili. Rileva che l'articolo 3 detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni; alle regioni e agli enti locali può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali. Evidenzia che l'articolo 3-bis prevede il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione del dopo terremoto in Emilia; con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo. L'articolo 4, precisa, prevede riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche; l'articolo 5 reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che l'articolo 9 prevede che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o accorpandoli. All'articolo 12, segnala, sono soppressi i commi 21 e 22 sui finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Si sofferma quindi sull'articolo 15, che reca disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica; a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Precisa che il comma 13, lettera c), dispone che, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome adottano provvedimenti di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri, a carico del Servizio sanitario regionale. Il comma 20, fa notare, concerne le possibilità di prosecuzione, oltre i termini già stabiliti, del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale. Rileva che l'articolo 16 contiene norme per il concorso degli enti territoriali

agli obiettivi di finanza pubblica; le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario sono ridotte di 700 milioni di euro per il 2012 e la ripartizione delle riduzioni è effettuata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 12-*septies*, fa notare, che prevede che le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono disporre l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sottolinea che l'articolo 16-*bis* regola il Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 17 prevede che tutte le province delle regioni a statuto ordinario sono oggetto di riordino sulla base di requisiti minimi. Precisa che l'articolo 18 sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce le relative città metropolitane, mentre l'articolo 19 concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Segnala che gli articoli da 23-*bis* a 23-*duodecies* recano norme in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Evidenzia che l'articolo 24-*bis* stabilisce che fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) manifesta riserve e avanza rilievi critici in relazione ai contenuti del provvedimento, segnalando, in particolare, che le previsioni che incidono sull'assetto ordinamentale dei livelli di governo del territorio andrebbero inserite in un diverso e più organico provvedimento che attui una riforma istituzionale compiuta dell'intera architettura delle autonomie territoriali, nel pieno rispetto dei precetti costituzionali ed in conformità all'articolo 5 della Carta costituzionale. Ravvisa quindi l'esigenza che le previsioni del decreto-legge siano coordinate, per i profili e negli ambiti di riferimento, con la legge delega sul federalismo fiscale e con i relativi decreti legislativi di attuazione. Evidenzia i profili problematici connessi alle norme relative al riordino delle province, la cui disciplina appare incongrua per motivi di merito e per le summenzionate ragioni di metodo. Aggiunge che appare contrario ai principi di buona tecnica legislativa contemplare nel medesimo provvedimento misure urgenti di carattere economico-fiscale, volte ad arginare la grave crisi economica che affligge il Paese, e disposizioni di portata ordinamentale tese a modificare l'assetto istituzionale dei livelli di governo del territorio prefigurato dalla Carta costituzionale. Valuta negativamente l'orientamento del Governo e gli indirizzi delineati nel testo in ordine alla riforma degli enti locali, in quanto l'articolato tende a comprimere e mortificare

specificità e peculiarità territoriali che andrebbero invece valorizzate, seppur in un quadro di opportuno contenimento degli oneri di funzionamento degli apparati pubblici. Aggiunge che i parametri richiamati nel provvedimento in ordine al riordino delle province appaiono del tutto indefiniti e frammentari e avrebbero dovuto essere inseriti, ribadisce, in una più organica e sistematica riforma dell'intera materia.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), *relatore*, esprime forti perplessità sui contenuti del decreto-legge; segnala che appaiono decisamente violate talune previsioni degli statuti speciali e delle intese stipulate tra regioni e province autonome ed il Governo e le altre regioni. Precisa, al riguardo, che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24-*bis* appare del tutto insufficiente. Evidenzia profili di criticità in ordine ai contenuti dell'articolo 15 e valuta favorevolmente le previsioni recate dall'articolo 4, nella parte in cui è stato soppresso, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, l'obbligo di automatico scioglimento delle società partecipate. Segnala che per tali motivi sussiste una convinta contrarietà del gruppo degli autonomisti sul decreto-legge in esame.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) ritiene apprezzabili le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame al Senato, con particolare riferimento alle previsioni in cui si richiamano i parametri dei costi e fabbisogni *standard* in ordine alla disciplina delle riduzioni di spesa degli enti ed apparati pubblici. Valuta favorevolmente le norme afferenti al riordino delle società pubbliche e partecipate. In relazione alla disciplina che reca il riordino delle province, ravvisa l'opportunità che sia riconosciuta alle regioni una piena potestà nell'individuazione degli ambiti territoriali che dovranno configurare il perimetro delle nuove province. Paventa, quindi, il rischio che si ingenerino incertezze interpretative relativamente alla esatta delimitazione territoriale dei capoluoghi di provincia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), nel manifestare ampie riserve sui contenuti del provvedimento, evidenzia l'inadeguatezza delle risorse stanziare, pari a ottocento milioni di euro, che dovranno essere ripartite tra le regioni. Osserva che la disciplina sulle nuove province recata dal testo appare lesiva della centralità del Parlamento in quanto solo il legislatore è tenuto a fissare gli specifici parametri di riferimento rispetto ad una riforma che incide su materia costituzionale. Ritiene eccessivi gli oneri sostenuti dagli enti locali rispetto a quelli, di minore portata, che gravano sulle amministrazioni centrali. Precisa, in relazione all'articolo 15, che le province non sono contemplate nel novero della ripartizione del fondo sulla sanità in ragione di un'autonoma decisione assunta dalle medesime province. Valuta negativamente, in conclusione, i contenuti dell'intero provvedimento.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*) sostiene che la filosofia che ispira il provvedimento è fortemente centralista e, pur rispondendo a giustificate esigenze di messa in sicurezza dei saldi di bilancio, rischia di pregiudicare le autonomie territoriali e le competenze loro attribuite dalla Carta costituzionale. Stigmatizza, quindi, l'operato del Governo, che si è reso interprete di una riforma dei profili istituzionali delle autonomie locali attraverso misure non conformi alle procedure costituzionali. Ritiene altresì grave che non siano stati considerati i pur soddisfacenti esiti raggiunti su diversi fronti dall'adozione di importanti provvedimenti varati dal precedente governo, tra cui, in particolare, il federalismo fiscale. Rammenta che il fondo sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia è interamente a carico della regione e paventa, al riguardo, il rischio che sia inopinatamente compressa l'autonomia regionale attraverso la previsione di incisive ed insostenibili riduzioni di spesa. Evidenzia una carenza di cultura politico-istituzionale e sostiene che le misure contenute nel decreto-legge rischiano di pregiudicare la credibilità delle istituzioni. Fa notare che le province rappresentano un livello di governo del territorio di rango costituzionale e qualsiasi modifica afferente al loro assetto istituzionale esige il pieno rispetto delle procedure e garanzie costituzionali. Valuta negativamente, in conclusione, i contenuti dell'intero provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana**

**C. 1373-A esame emendamenti**

Parere alla VII Commissione della Camera

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Francesco Bevilacqua, illustra il contenuto delle proposte emendative in esame, riferite alla proposta di legge C.1373-A, recante norme volte a favorire, in occasione dalla ricorrenza, nell'anno 2013, del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, iniziative celebrative per le quali è prevista la concessione di contributi e l'istituzione di un Comitato con il compito di promuoverle e coordinarle. Osserva che le proposte emendative prevedono la delimitazione temporale degli interventi agli anni 2012 e 2013; la sop-



pressione degli interventi di sistemazione viaria degli itinerari relativi nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia; la soppressione del riferimento temporale al 1 gennaio 2012 della decorrenza dell'istituzione del comitato promotore; la soppressione della rappresentanza nel comitato suddetto di taluni enti; la soppressione del festival Verdi; la riduzione del contributo straordinario assegnato per le celebrazioni del centenario e la riduzione della copertura finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 8,30.*

ALLEGATO 1

**DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(S. 3426 Governo, approvato dalla Camera)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> del Senato, recante misure urgenti per la crescita del Paese, su cui la Commissione ha reso parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera in data 11 luglio 2012;

evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie, quali, in particolare, infrastrutture, edilizia e trasporti, pubblica amministrazione, concorrenza, ricerca, sport e turismo;

considerato che agli ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, attengono specificamente alla «tutela della concorrenza», al «sistema tributario e contabile dello Stato», all'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», alle «norme generali sull'istruzione» ed alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;

rilevato che, in merito alle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, si segnalano, in particolare, i profili d'intervento relativi al «governo del territorio»; alle «professioni»; alla «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; al «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «promozione e organizzazione di attività culturali»; all'«ordinamento sportivo»; preso atto altresì che il «turismo» rientra tra le materie di competenza legislativa regionale;

considerate le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera;

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni,

con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali nel quadro dei vincoli dell'Unione europea;

2) sia previsto che le politiche dello sviluppo siano raccordate e connesse ad un chiaro ed oggettivo *screening* delle risorse provenienti dal quadro economico di sostegno europeo, dai fondi FAS e dalle risorse già previste nei provvedimenti afferenti ai programmi di intervento;

3) sia previsto che le risorse dei piani finanziari previsti per le aree colpite dal sisma del 20-29 maggio, in ordine alla rinascita produttiva in gran parte dell'Emilia, in parte della Lombardia e del Veneto, in proporzione ai danni accertati ed asseverati, siano nella disponibilità delle regioni interessate e siano organicamente programmati per tutti quei settori (imprese artigianali – impianti industriali – officine manifatturiere – attività dell'agro filiera e imprese di trasformazione) che passano assecondare e rilanciare la crescita economico-sociale nei territori suddetti;

4) sia previsto, all'articolo 39, che i parametri delle aliquote delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati soprattutto nei settori produttivi siano definiti attraverso modalità di coordinamento e collaborazione istituzionale in sede di Conferenza Stato-Regioni;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle materie che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità ai principi generali fissati dal decreto-legge ed ai sensi delle prescrizioni del Titolo V della Costituzione;

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di riservare all'esclusiva competenza regionale la disciplina recata dall'articolo 66 in materia di turismo.

ALLEGATO 2

**DL 95/12: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, approvato dal Senato ed in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, su cui la Commissione ha espresso parere alla 5ª Commissione del Senato in data 18 luglio 2012;

considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di inefficienza e criticità negli apparati organizzativi e negli enti delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche;

rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi volti alla revisione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali, ed in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 23-ter in materia di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici;

apprezzate le misure tese a determinare una riduzione dei costi anche attraverso la soppressione di enti pubblici non elettivi ed attraverso la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

considerata l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 17 del decreto-legge, recante norme volte al riordino delle province, rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi, forniture e appalti;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato, all'articolo 4 inerente alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, che gli obiettivi ivi perseguiti siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate in relazione agli enti pubblici controllati dalle amministrazioni

locali e regionali; sia altresì salvaguardata la competenza regionale e delle autonomie locali a definire parametri sulla composizione degli organi interni delle società pubbliche da esse controllate;

2) sia stabilito, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, volte a favorire l'equilibrio del settore sanitario, che non si proceda a riduzioni di spesa attraverso la logica dei tagli lineari ma mediante il criterio dei costi e fabbisogni *standard* dei servizi e delle prestazioni sanitarie al fine di verificare il perimetro delle spese improduttive e non efficienti ed effettuare le conseguenti riduzioni di spesa mediante l'intesa in sede di Conferenza unificata; si consideri, in particolare, che le autonomie speciali non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

3) sia stabilito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16, che prevedono tagli e riduzioni di risorse per gli enti locali, che si preveda un espresso richiamo al sistema di definizione ed individuazione dei costi e fabbisogni *standard* recato dalla disciplina del federalismo fiscale e sia altresì precisata la portata delle norme relative ai parametri di individuazione dei capoluoghi di provincia; si consideri, altresì, che lo stanziamento di risorse per i comuni, pari ad ottocento milioni di euro, appare insufficiente e risultano peraltro indefiniti i relativi criteri di utilizzo;

4) sia previsto che i tagli e le riduzioni di spesa per gli enti locali siano effettuati previa definizione di un più equilibrato rapporto tra il contributo dello Stato e quello delle autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica, affinché il peso delle decurtazioni di risorse sia sostenuto equamente dagli apparati amministrativi statali e dalle regioni ed enti locali e sia altresì attenuata e ridimensionata l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;

5) sia precisato, all'articolo 24-*bis*, che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi, oltreché agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le previsioni di cui all'articolo 17 sul riordino delle province siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 23-*quater*, l'opportunità di precisare che l'Agenzia del territorio possa mantenere e valorizzare le eventuali convenzioni definite con enti ed associazioni di categoria locali.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (emendamenti C. 1373-A)**

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza, gli emendamenti riferiti al testo C. 1373-A, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana»;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione della Costituzione, riconosce la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;

*esprime*

## PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto, Salvatore Paiano, e del comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto, Giuseppe Dell'Anna**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto, Salvatore Paiano, e del comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto, Giuseppe Dell'Anna.

Salvatore PAIANO, *comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto*, e Giuseppe DELL'ANNA, *comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD),

nonché i senatori Daniela MAZZUCONI (PD) e Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Salvatore PAIANO, *comandante provinciale Guardia di finanza di Taranto*, e Giuseppe DELL'ANNA, *comandante del gruppo Guardia di finanza di Taranto*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il comandante Paiano e il comandante Dell'Anna per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione del sindaco di Statte, Angelo Miccoli**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Statte, Angelo Miccoli.

Angelo MICCOLI, *sindaco di Statte*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Daniela MAZZUCONI (PD) e Vincenzo DE LUCA (PD).

Angelo MICCOLI, *sindaco di Statte*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il sindaco Miccoli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

Rosario FRANCAVIGLIA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Gennaro CORONELLA (Pdl) e Vincenzo DE LUCA (PD).



Rosario FRANCAVIGLIA, *persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il brigadiere Francaviglia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 16,05.

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 1° agosto 2012

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero MASSOLO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dall'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), presidente, dai deputati Fabrizio CICCHITTO (Pdl), Pietro LAFFRANCO (Pdl), Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) e Ettore ROSATO (PD,) e dal senatore Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.*

L'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), presidente, svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i deputati Pietro LAFFRANCO (Pdl) e Marco Giovanni REGUZZONI (LNP).

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria**  
**108ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Emanuela Donato e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*Intervengono in rappresentanza del Registro nazionale mesoteliomi dell'INAIL, il dottor Alessandro Marinaccio, responsabile nazionale, il dottor Stefano Silvestri, igienista industriale, Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) della Toscana, il dottor Fulvio Cavariani, biologo dirigente, Centro regionale amianto del Lazio, Dipartimento di prevenzione – AUSL di Viterbo, la dottoressa Simona Menegozzo, assegnista di ricerca II Università degli studi di Napoli, Registro mesoteliomi ed altre neoplasie professionali della Campania, il dottor Francesco Viscardi, medico del lavoro, assegnista di ricerca dell'Università degli studi di Napoli, Registro mesoteliomi ed altre neoplasie professionali della Campania.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi del-

l'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **Audizione di rappresentanti del Registro nazionale mesoteliomi dell'INAIL**

Il presidente TOFANI introduce l'audizione in titolo, il cui tema – quello degli eventuali rischi di esposizione legati alla possibile presenza di amianto a bordo dei aeromobili – è stato esplicitato nella lettera di invito alla Presidenza dell'INAIL.

Il dottor MARINACCIO illustra il funzionamento del Registro nazionale mesoteliomi attivato presso l'INAIL, di cui è coordinatore nazionale. Istituito ai sensi del decreto legislativo n. 277 del 1991, il Registro è regolato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 2002, che fissa il modello e le modalità di tenuta del Registro. Si tratta di un organismo di sorveglianza attiva, che registra i casi di mesotelioma accaduti in tutta Italia e ricerca le cause di esposizione, di origine professionale e non, che hanno determinato la patologia. Per i suoi compiti il Registro si avvale di una rete attiva in tutte le regioni (ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano): ogni Centro operativo regionale (COR) riceve le segnalazioni sui casi di mesotelioma avvenuti nel proprio territorio, che indicano una possibile esposizione all'amianto. Una volta verificata l'effettiva esposizione del soggetto ammalato, ogni Centro procede poi ad una intervista con il soggetto o con i suoi familiari per ricostruire la storia lavorativa e le cause dell'esposizione.

Con questa metodologia, tra il 2003 e il 2008 si è arrivati a realizzare un grande *database* nazionale, ricostruendo la storia e le cause di esposizione per circa il 75 per cento dei 15.845 casi di mesoteliomi accertati in tutta Italia. Si sono poi pubblicati una serie di studi sull'esposizione all'amianto in alcuni specifici settori lavorativi (ad esempio le ferrovie e l'edilizia), mentre per altri settori, come quello aeronautico oggetto dell'odierna audizione, le ricerche sono ancora in corso.

Nel caso specifico, dei 15.845 casi di mesoteliomi rilevati a livello nazionale, 139 riguardano persone che, a qualsiasi titolo, hanno lavorato nel settore aeronautico. I ricercatori del Registro, adottando criteri via via più selettivi, hanno poi isolato all'interno di questo gruppo 14 casi di persone che hanno avuto un mesotelioma accertato e un'esposizione all'amianto certa ed esclusiva del settore del trasporto aereo.

Il dottor SILVESTRI chiarisce ulteriormente le modalità di rilevazione e di verifica dei casi di mesotelioma portati all'attenzione del Registro nazionale: quando al Centro regionale arriva da parte di un medico la segnalazione di un caso di malattia, si organizzano una o più interviste al soggetto malato ovvero (se lo stesso è deceduto o comunque impossibilitato a rispondere) ai suoi familiari, secondo un questionario prestabilito.

Le informazioni raccolte, eventualmente integrate con altri dati per ricostruire la storia occupazionale del soggetto, consentono poi di assegnare la categoria dell'esposizione, che si articola su dieci livelli complessivi, di cui i più importanti sono i primi tre, riferiti all'esposizione occupazionale, che può essere certa, probabile o possibile. Il mesotelioma nel 90-95 per cento dei casi deriva da esposizione professionale.

Rispondendo ad un invito del PRESIDENTE, ha quindi la parola la dottoressa MENEGOZZO che si sofferma sui primi risultati della ricerca in corso sui mesoteliomi nel settore aeronautico. Si tratta di uno studio ancora meramente descrittivo, mancando i denominatori necessari per definire i livelli di rischio specifico. Dei 139 casi di mesotelioma rilevati nel settore, ne sono stati isolati 27 con mesotelioma certo ed esposizione professionale certa o probabile, di cui 14 legati in modo esclusivo al settore aeronautico. Questi 14 soggetti sono stati poi ulteriormente distinti in base ai sottosettori di attività (costruzioni di aeromobili, aeronautica militare, trasporti civili e attività di scalo aeroportuale) e alle specifiche mansioni svolte.

Il dottor VISCARDI si sofferma a sua volta sui risultati delle interviste condotte sui 14 soggetti sui quali si è concentrato lo studio, che hanno consentito di ricostruire le mansioni svolte (pilota, saldatore, progettista, addetto alla manutenzione ecc.) e quindi le circostanze concrete dell'esposizione all'amianto, che illustra in dettaglio per ciascuno di loro.

Il dottor CAVARIANI espone i risultati di tre indagini ambientali condotte dalla ASL di Viterbo, su richiesta dell'Alitalia, su alcuni aeromobili MD80 per la ricerca di fibre di amianto. Le prime due indagini sono avvenute nel gennaio e nel maggio del 2003 su aeromobili in volo rispettivamente sulle tratte Roma-Dublino-Roma e Roma-Casablanca-Roma. Lo scopo non era tanto di accertare la presenza di fibre di amianto (essendo l'uso del materiale ormai bandito), ma piuttosto quella di alcune fibre minerali o artificiali: a tal fine si sono prelevati dei campioni dell'aria all'interno dell'aeromobile mediante speciali campionatori posti in varie parti del velivolo, compresa la cabina di pilotaggio e la cambusa (*galley*). Dalle indagini sono risultate assenti sia le fibre minerali e artificiali che quelle di amianto, e anche le polveri sottili (PM10) sono risultate a bassissime concentrazioni.

La terza indagine, effettuata nel maggio 2012 sempre su mandato dell'Alitalia, si è svolta all'interno delle officine centrali dell'aeroporto di Fiumicino durante le attività di manutenzione per il controllo e la sostituzione di alcune guarnizioni nella pompa idraulica e in quella del carburante di un aeromobile MD80. Anche in questo caso non è stata rilevata la presenza di fibre di amianto o di fibre artificiali aerodisperse.

Fa quindi presente che il Centro regionale amianto della ASL di Viterbo fa parte della rete del Registro nazionale mesoteliomi: in questa veste, ha individuato e studiato 3 dei 14 casi di mesotelioma conclamato del

settore aeronautico dei quali si è detto in precedenza. Si tratta di tre piloti dell'Alitalia, per i quali però non è stato ancora possibile ricostruire in modo completo la storia dell'esposizione professionale: oltre all'attività presso l'Alitalia, infatti, questi soggetti avevano fatto in precedenza un lungo addestramento nell'aeronautica militare, come avveniva fino a tempi recenti per molti piloti dell'Alitalia. Per una corretta valutazione dei casi mancano però le necessarie informazioni sul comparto dell'aviazione militare, sull'eventuale presenza di amianto e in generale sulle caratteristiche dei velivoli utilizzati all'epoca, tanto è vero che non si è potuto ancora classificare i casi dei tre piloti dell'Alitalia.

La senatrice BUGNANO (*IdV*), dopo aver ringraziato gli auditi per la loro esposizione, chiede da quando sia iniziato il lavoro di ricerca sul settore aeronautico, se esso sia stato motivato da una circostanza particolare o se rientri nella normale attività d'ufficio e quali siano i suoi obiettivi finali. Domanda poi chiarimenti sul concetto dei «denominatori» mancanti per poter ricostruire il livello di rischio nel comparto e sulla mancanza di informazioni sugli aeromobili militari, in particolare se queste siano state già chieste e non ottenute.

Il dottor MARINACCIO precisa che i compiti e l'attività del Registro nazionale mesoteliomi sono regolati in dettaglio dal citato DPCM 308/2002. Di conseguenza, la rilevazione e l'analisi dei casi di mesoteliomi, anche nel settore aeronautico, non è mossa da un interesse specifico ma rientra nella normale attività istituzionale. L'obiettivo è quello di portare alla luce i meccanismi e i rischi di esposizione all'amianto nei diversi ambiti professionali e non, sia per finalità di conoscenza scientifica che di prevenzione primaria, poiché l'amianto, pur essendo ormai bandito, è però ancora presente in molti contesti. In questo senso sono stati fatti una serie di studi su alcuni settori e altri sono stati appena iniziati, come per il settore degli zuccherifici e dell'aeronautica.

La dottoressa MENEGOZZO spiega che nel settore aeronautico si può per il momento solo fare uno studio descrittivo dei casi di mesoteliomi individuati, ma non definire il livello di rischio, che è misurato dal rapporto tra i casi individuati e il totale dei soggetti che lavorano in quegli stessi comparti e in quelle stesse condizioni. Quest'ultimo dato, che è appunto quello dei «denominatori» prima citati, non è ancora disponibile e non consente quindi di determinare il relativo indice di rischiosità.

Fa poi presente che non sono state chieste informazioni al settore dell'aeronautica militare, ma per esperienza è sempre molto difficile ottenere notizie sui comparti militari rispetto a quelli civili.

Il presidente TOFANI chiede come il Registro nazionale mesoteliomi acquisisca le informazioni e se esso disponga effettivamente dei dati su tutti i casi di mortalità per amianto registrati in Italia. Il dubbio sorge perché, ad esempio, la Procura di Torino nel corso delle indagini per il pro-

cesso «Eternit» ha dovuto ricostruire autonomamente la storia dell'esposizione all'amianto di molti soggetti ammalatisi.

Il dottor MARINACCIO precisa che esistono in Italia varie banche dati riguardanti i casi di tumori legati all'amianto, o ad altre cause, ma hanno una valenza diversa. L'INAIL raccoglie tutti i casi di malattie professionali, incluse le morti per mesoteliomi ed altri tipi di tumori: si tratta di dati affidabili e consolidati, che si riferiscono però a persone decedute e delle quali non si fornisce la storia occupazionale. Poi ci sono i registri tumori delle varie Regioni italiane, che riguardano malati ancora in vita: questi registri effettuano un'analisi approfondita dei casi dal punto di vista clinico, ma non indagano sulle cause dell'esposizione.

Il Registro nazionale mesoteliomi ha una valenza più specifica, perché riguarda esclusivamente i mesoteliomi e ricostruisce anche la storia dell'esposizione dei soggetti, occupazionale e non. Si tratta di uno strumento all'avanguardia anche a livello internazionale. Ci sono però situazioni più complesse: mentre il mesotelioma è sicuramente una malattia di origine professionale, per altri tipi di tumore l'eziologia deve essere ricostruita caso per caso ed è per questi che probabilmente la Procura di Torino ha dovuto fare delle indagini *ad hoc*. Anche il Registro nazionale mesoteliomi, pur nella sua completezza, sconta comunque alcuni limiti oggettivi: in primo luogo non è attivo in tutta Italia, mancando la Regione Molise e la Provincia autonoma di Bolzano, mentre alcune Regioni (Abruzzo, Calabria e Sardegna) non inviano dati completi. Infine, pur essendo stato il Registro istituito molti anni prima, la sua rete è stata completata solo nel 2003: di conseguenza per gli anni precedenti mancano dati completi a livello nazionale, il che incide anche sulla capacità di fare previsioni sui futuri andamenti delle patologie asbesto correlate.

Il dottor SILVESTRI segnala un'ulteriore criticità del sistema di raccolta dei dati che va a discapito della rilevazione: molte strutture mediche o diagnostiche segnalano spesso con ritardo i casi di mesotelioma alle strutture della ASL. La segnalazione per legge andrebbe fatta entro le 48 ore dalla scoperta del caso: tale omissione, oltre a costituire un reato, crea gravi lacune a tutto il sistema, in quanto le informazioni sui casi e sulle circostanze dell'esposizione all'amianto possono essere recuperate solo *a posteriori*, in genere dopo la morte dei malati e quindi dovendo interpellare i loro familiari, il che però non dà risultati esaurienti.

Segnala infine che in Toscana la Procura generale di Firenze, per risolvere questo problema, ha imposto a tutti i patologi di segnalare tempestivamente i casi di mesotelioma e altri tumori di specifica origine professionale. Iniziative analoghe si vorrebbero adottare anche per altri soggetti, essendo varie le figure mediche o sanitarie cui spetterebbe il compito di fare la segnalazione.

Il presidente TOFANI ringrazia gli auditi per il loro prezioso contributo e chiede che la Commissione sia tenuta informata sui futuri sviluppi della ricerca in corso sull'esposizione all'amianto nel settore aeronautico. Dichiarò infine conclusa la seduta in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria**

**83ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**COSTA**

*Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento interno, la collaboratrice della Commissione, dottoressa Marina Nuccio.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

**Relazione del senatore Scanu sulla missione in Sardegna**

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di venerdì 27 luglio, il senatore Scanu, da lui all'uopo incaricato, ha incontrato a Cagliari i sindaci dei comuni sardi nei cui territori sono insediati i Poligoni di Capo Frasca, Capo Teulada e Salto di Quirra. Ricorda altresì che tale missione era già stata deliberata a suo tempo dalla Commissione, prima dell'adozione della Relazione intermedia sui poligoni di tiro, e pertanto essa conclude, almeno per il momento, il ciclo di sopralluoghi svolti in Sardegna.

Invita quindi il senatore Scanu a riferire sugli esiti della missione.

Il senatore SCANU (PD) ringrazia preliminarmente il Presidente per avere promosso, aderendo ad una sua sollecitazione, l'incontro con i sin-

daci delle aree nelle quali sono insediati i poligoni di tiro di Capo Frasca, Capo Teulada e Salto di Quirra. Ricorda altresì che in occasione dell'accesso a Capo Frasca e a Capo Teulada, il 13 e 14 dicembre 2011, non fu possibile incontrare i sindaci della zona – salvo una breve interlocuzione con il sindaco di Arbus, nell'area di Capo Frasca – per mancanza di tempo, essendo la successiva giornata del 15 dicembre interamente dedicata al seminario organizzato dall'Assessorato regionale alla sanità per la presentazione del *board* scientifico coordinato dall'Istituto superiore di sanità e incaricato di svolgere un'indagine epidemiologica a carattere sistematico in quei territori, a partire da Salto di Quirra. Pertanto a suo tempo, la Commissione convenne sull'utilità di sentire in una successiva missione i sindaci di Arbus, Sant'Anna Arresi e Teulada.

Successivamente, prosegue il senatore Scanu, sono intervenuti altri elementi di novità: in primo luogo, le elezioni amministrative, a giugno di quest'anno, hanno determinato il rinnovo di molte amministrazioni locali della Sardegna e pochi giorni prima, il 30 maggio, la Commissione aveva approvato all'unanimità la Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro, con la quale si è inteso sintetizzare i dati raccolti fino a quella data, delineando una proposta per l'immediato futuro, proposta che peraltro non si riferisce soltanto all'area sarda, ma a tutto il territorio nazionale, pur avendo un impatto di particolare rilievo per la Sardegna che è, come è noto, la regione d'Italia maggiormente gravata dalle servitù militari.

Alla luce di tali novità, era sembrato opportuno proporre un confronto con tutti i sindaci dei comuni nei cui territori sono insediati i poligoni di tiro, anche al fine di conoscere il loro avviso circa i contenuti della Relazione varata dalla Commissione.

Il senatore Scanu ricorda quindi di avere aperto l'incontro con i sindaci, ripercorrendo tali contenuti e in particolare sottolineando che le proposte compendiate al termine della Relazione costituiscono una traccia che può essere riempita di contenuti ed articolata ulteriormente solo con il concorso di tutti gli attori interessati: sul versante dell'amministrazione statale, la Difesa e l'Ambiente, e, soprattutto, sul versante delle autonomie, la regione, le province ed i comuni, il cui ruolo centrale discende dall'impostazione che la Commissione ha inteso dare alla Relazione, volta a valorizzare l'intero sistema delle autonomie.

Ciò in quanto la decrescita del sistema militare sardo, quale viene configurata nella Relazione con la chiusura di due poligoni di tiro Capo Frasca e Capo Teulada e il ridimensionamento e la ristrutturazione di Salto di Quirra, risponde in primo luogo alle esigenze delle comunità locali, come è stato evidenziato, la scorsa settimana, dall'audizione del sindaco di Villaputzu, ma costituisce anche un'occasione di snellimento e razionalizzazione delle Forze Armate, che deve essere contestualizzato ed aggiornato sia in rapporto alle esigenze di contenimento e ottimizzazione della spesa pubblica, secondo il criterio della *spending review* sia in relazione all'auspicabile sviluppo di un sistema europeo di difesa.

All'incontro erano presenti o rappresentati da membri della giunta o del consiglio comunale, i sindaci di Arbus, Ballao, Escalaplano, Jerzu, Muravera, Perdasdefogu, Sant'Anna Arresi, Teulada, Tertenia, Ulassai e Villaputzu. Erano assenti, ancorché invitati, i sindaci di Arzana, Lotzorai e Osini.

La quasi totalità dei sindaci presenti – prosegue il senatore Scanu – ha espresso un sentimento di viva condivisione dei contenuti della Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro, ma ha anche segnalato l'esigenza di passare al più presto dal progetto alla realizzazione di esso, a partire in primo luogo dalle bonifiche.

La messa in sicurezza del territorio e la bonifiche delle aree ad elevata intensità militare sono considerate dai sindaci un passaggio di estrema importanza, poiché prospettano un recupero del territorio stesso nel senso della sua salvaguardia ambientale e del perseguimento di un modello di sviluppo alternativo rispetto a quello finora conosciuto e praticato; inoltre esse possono costituire il volano di comportamenti virtuosi per tutti i soggetti in campo: l'amministrazione della Difesa, che, nelle parti del territorio poste ancora sotto la sua giurisdizione, dovrà comunque astenersi dallo svolgimento di attività di cui sia provata o anche solo fondatamente sospettata la pericolosità per l'ambiente e per la salute umana ed animale – e ciò può avere ricadute interessanti anche in termini di adozione di tecnologie innovative nella sfera dell'addestramento e delle esercitazioni –; la regione e le amministrazioni locali, che devono assicurare il loro controllo sull'efficacia delle bonifiche ed al tempo stesso programmare, insieme agli altri soggetti pubblici e privati, una riconversione del territorio che non comporti la perdita di posti di lavoro, ma anzi ampli le occasioni di occupazione, salvaguardando al tempo stesso le attività «identitarie» dell'allevamento e dell'agricoltura; il sistema delle imprese, in primo luogo le imprese locali, che devono essere coinvolte nella transizione dall'uso militare del territorio all'insediamento di attività rivolte alla ricerca e all'innovazione tecnologica e produttiva, in ambito sia civile sia *dual use*. Tutti i sindaci hanno sottolineato l'importanza di un impegno del Ministero della Difesa per le bonifiche delle aree contaminate dei poligoni: nel caso della chiusura o del ridimensionamento di questi ultimi, infatti, devono essere restituite alla giurisdizione delle amministrazioni elettive aree completamente risanate, e riutilizzabili a fini civili senza rischi per la popolazione. Si vuole evitare – hanno sostenuto i sindaci – la replica di quanto avvenne con la chiusura delle miniere, quando l'ENI, società concessionaria, si ritirò senza avere provveduto al risanamento delle zone interessate, lasciando il relativo onere alle comunità locali, prive delle risorse necessarie a compiere opere di risanamento. Occorre quindi un impegno preciso da parte dell'Amministrazione centrale, per il risanamento di territori fortemente provati: non solo del ministero della Difesa, ma anche del ministero dell'Ambiente, dello Sviluppo produttivo, della Salute e della coesione territoriale. Per questo motivo, recependo anche le sollecitazioni che gli sono venute nel corso dell'incontro di venerdì, il senatore Scanu propone che, in sede di programmazione dei lavori della Commissione, si preveda

l'audizione dei titolari dei predetti dicasteri. È altresì necessario verificare la disponibilità della Regione Sardegna a sostenere un tale impegno, anche nella prospettiva di attivare gli strumenti della contrattazione negoziata, ed in particolare l'istituto dell'intesa istituzionale di programma, tra Stato, Regione ed enti locali che consentirebbe una gestione in comune delle bonifiche, e potrebbe consentire anche di attingere ai fondi comunitari. Su questi temi, un importante contributo può venire dal Ministro per la coesione territoriale. Per le ragioni sopra indicate, il senatore Scanu auspica anche un'audizione del Presidente della Regione Sardegna e del Presidente della Regione Puglia, poiché la Commissione ha verificato l'esistenza di una situazione preoccupante anche per l'area del poligono di Torre Veneri.

Le bonifiche sono dunque una cartina al tornasole di un intero processo di ripensamento della gestione del territorio e dello sviluppo, e i sindaci hanno convenuto tutti circa la necessità di superare ottiche puramente localistiche e di affrontare questi temi parlando con una sola voce, al di là delle differenze che pure esistono. Per tali motivi, è emersa l'intenzione di dare vita ad un coordinamento dei comuni sardi nella cui circoscrizione territoriale sono insediati i poligoni, affinché le comunità locali possano interloquire e fare valere i loro interessi nei confronti delle amministrazioni statali ma anche nei confronti dell'amministrazione regionale, verso la quale si sono levate alcune voci critiche, che hanno parlato di inerzia della Regione e di un modo burocratico di rapportarsi alle comunità stesse. Il senatore Scanu si riserva pertanto di proporre l'audizione in Commissione del predetto coordinamento che, una volta costituito, dovrebbe, secondo le intenzioni espresse dai sindaci nell'incontro di venerdì, raccordarsi anche con le Università della Sardegna e con le rappresentanze dell'industria locale.

Un tema di grande interesse, prosegue il senatore Scanu, è quello che riguarda l'impatto di un processo di decrescita della presenza militare nell'isola sulle condizioni socio-economiche e sui livelli di occupazione. I sindaci concordano sull'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza circa le condizioni sanitarie ed ambientali dei loro territori che ha prodotto finora gravi danni alle attività produttive, soprattutto nel settore agro-pastorale, con una flessione consistente della domanda dei relativi prodotti, causata da una campagna mediatica spesso basata solo su voci e illazioni scarsamente fondate.

Al tempo stesso, alcuni sindaci hanno osservato che la presenza dei poligoni sui loro territori è scarsamente rilevante dal punto di vista occupazionale, mentre la loro dismissione potrebbe rappresentare un'opportunità positiva anche su questo versante; altri amministratori, invece, hanno sottolineato l'incidenza positiva sull'occupazione dell'insediamento militare nel territorio di competenza: in particolare, va sottolineato il caso del comune di Perdasdefogu, dove la presenza di personale militare e civile dipendente dal PISQ rappresenta una quota non irrilevante dell'occupazione della zona e quindi una componente importante per l'economia della comunità. Si tratta di realtà e di differenze oggettive, che dovranno essere trattate con la dovuta prudenza, poiché, fermo restando che la salute

della popolazione costituisce un obiettivo prioritario, essa non può essere contrapposta all'occupazione, poiché anche le proposte di riconversione del PISQ devono tenere conto dell'esigenza di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e, se possibile, incrementarli, come peraltro è affermato in modo inequivocabile nella relazione intermedia.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati altri temi, e si è parlato, ad esempio, della possibilità di modificare il regime degli indennizzi dovuti ai comuni – che peraltro devono essere uniformi per tutte le situazioni simili – sia ai fini dell'esclusione dal Patto di stabilità interna, sia per fare sì che essi siano direttamente erogati ai comuni, senza la mediazione regionale.

In conclusione, occorre prendere atto con soddisfazione del consenso che si è venuto a creare nei confronti della Commissione di inchiesta, che con le sue proposte e le sue iniziative ha saputo conquistare la fiducia dei cittadini e delle amministrazioni locali – peraltro non solo in Sardegna – superando le difficoltà che si erano registrate durante i suoi lavori – si ricordi, a titolo d'esempio, la perplessità espressa dall'allora assessore alla Sanità della Regione Sardegna sull'avvio di una indagine epidemiologica per Salto di Quirra –, lavori condotti con fermezza e duttilità dal Presidente, al quale il senatore Scanu rinnova un sentito ringraziamento per avere voluto autorizzare una missione che si è rivelata particolarmente proficua.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Scanu, osservando che nella sua illustrazione sono contenuti importanti spunti per l'attività futura della Commissione.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 1° agosto 2012

**Plenaria  
175<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
Ignazio MARINO*

*Interviene il Ministro della salute, professor Renato Balduzzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

**Seguito dell'audizione del Ministro della salute**

Il PRESIDENTE, nel dare la parola al Ministro della salute, ricorda che nella seduta odierna questi è chiamato a rispondere alle domande e alle considerazioni a lui rivolte nel corso della seduta del 17 luglio.

Il Ministro della salute, in sede di replica, tratta partitamente i vari temi a lui sottoposti, soffermandosi sui livelli essenziali di assistenza, nelle loro varie implicazioni, sulle misure allo studio in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria e su un ulteriore provvedimento di cui annuncia l'imminente presentazione, riguardante i temi della salute e dello sviluppo.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti, il PRESIDENTE e i senatori MASCITELLI, COSENTINO, CALABRÒ e BIONDELLI.

Il Ministro della salute risponde ai quesiti ulteriori a lui rivolti.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ASTORE chiede di sapere se, prima dello svolgimento dell'audizione del Presidente della Regione Lombardia, la Presidenza della Commissione abbia ricevuto comunicazioni ufficiali circa lo *status* di indagato dell'audendo.

Il PRESIDENTE pone in rilievo che, nell'ambito dei ripetuti colloqui intercorsi con la competente Procura della Repubblica, nessuna comunicazione è stata ricevuta dalla Presidenza in merito all'iscrizione dell'audendo nel registro degli indagati.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**Ufficio di Presidenza  
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 82**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50*

